

Giuseppe Spartà

**Le nuove tariffe
in euro per
Ragionieri Commercialisti**

**Con un programma che consente la parcellazione
di studio per ragionieri e dottori commercialisti**

*D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 pubblicato sul S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997*

EDI[®]PRO

SOMMARIO

	Pag.
<i>Premessa</i>	7
 Capitolo Primo	
<i>Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali</i>	
	9
Titolo I	Norme generali
	10
Art. 1	Contenuto della tariffa
	10
Art. 2	Classificazione dei compensi
	10
Art. 3	Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
	11
Art. 4	Valore della pratica
	12
Art. 5	Onorari massimi
	13
Art. 6	Maggiorazioni particolari
	13
Art. 7	Onorari minimi - Riduzioni particolari
	14
Art. 8	Emissione della parcella
	15
Art. 9	Parcelle periodiche
	16
Art. 10	Termine di pagamento delle parcelle
	16
Art. 11	Pluralità di professionisti - Collegio dei ragionieri
	17
Art. 12	Incarichi connessi di più clienti
	18
Art. 13	Incarico non giunto a compimento
	18
Art. 14	Incarico già iniziato da altri professionisti
	19
Art. 15	Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
	19
Art. 16	Applicazione analogica
	20
Titolo II	Rimborsi di spese
	22
Art. 17	Spese generali di studio
	22
Art. 18	Spese di viaggio e di soggiorno
	22
Titolo III	Indennità
	23
Art. 19	Indennità
	23
Titolo IV	Onorari
	24
Art. 20	Classificazione degli onorari
	24
Art. 21	Cumulabilità degli onorari gradualmente
	25

Art. 22	Onorari preconcordati	26
Art. 23	Maggiorazione degli onorari	27
Art. 24	Modalità tecniche di determinazione degli onorari	27
Art. 25	Norma di rinvio	28
Art. 26	Altri onorari graduali	28
Art. 27	Amministrazione di aziende	31
Art. 28	Amministrazione di patrimoni e di beni	33
Art. 29	Custodia e conservazione di beni e di aziende	34
Art. 30	Liquidazione di aziende	35
Art. 31	Perizie, valutazioni e pareri	37
Art. 32	Ispezioni amministrative e contabili	40
Art. 33	Impianto e tenuta di contabilità	41
Art. 34	Bilancio	43
Art. 35	Bilanci tecnici	45
Art. 36	Regolamento e liquidazioni di avarie	46
Art. 37	Funzioni di sindaco nelle società	47
Art. 38	Funzioni di revisore in enti pubblici	51
Art. 39	Arbitrati	51
Art. 40	Costituzione di enti sociali e aumenti di capitale	53
Art. 41	Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società ..	54
Art. 42	Assistenza societaria continuativa e generica	56
Art. 43	Comпонenti amichevoli	57
Art. 44	Assistenza in procedure concorsuali	59
Art. 45	Consulenza contrattuale	62
Art. 46	Disposizioni generali	65
Art. 47	Assistenza tributaria	66
Art. 48	Rappresentanza tributaria	69
Art. 49	Consulenza tributaria	71
Art. 50	Sistemazioni tra eredi	72
Art. 51	Sistemazioni patrimoniali	73
Art. 52	Sistemazioni tra familiari	74
Art. 53	Consulenza economico-finanziaria	74
Art. 54	Consulenze aziendali particolari	74
Art. 55	Consulenza aziendale continuativa e generica	75
Titolo V	Norme finali e transitorie	76
Art. 56	Disposizioni transitorie	76

Capitolo Secondo

<i>Manuale della Procedura di Calcolo Parcelle</i>	77
Appendice A	87
Ordinamento della Professione di Ragioniere e Perito Commerciale <i>D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1088 (G.V. n. 34 dell'11/2/1954)</i>	88
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i Ragionieri e Periti Commerciali <i>Legge 22 febbraio 1992, n. 183</i>	103
Appendice B	105
Regolamento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri Commerciali	106
Appendice C	113
Codice Deontologico <i>Approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 1999</i> <i>A cura del Gruppo di Studio Deontologia Professionale</i>	114
Appendice D	123
Regolamento della Formazione Professionale permanente degli iscritti all'albo <i>Approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri nella seduta del 24 gennaio 2002</i>	124
Appendice E	129
Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali	130
Statuto Cassa Nazionale Ragionieri	139
Regolamento di Esecuzione Cassa Nazionale Ragionieri	153
Modifiche alle Leggi sulla Previdenza e Assistenza degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali	184

PREMESSA

Lo scopo del presente testo è quello di fornire una panoramica normativa e comportamentale che regola la professione del ragioniere commercialista, con un particolare approfondimento alle tariffe.

Ciò è reso necessario anche per il momento storico del cambio della moneta con la conseguente necessità di adattare le tariffe all'euro.

Al momento in cui scriviamo, non siamo in presenza di un'approvazione esplicita da parte del ministero di Grazia e Giustizia delle tariffe, sia dei ragionieri sia dei dottori commercialisti, e pertanto il testo riportato è quello predisposto dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

La tariffa dei ragionieri DPR 6/3/97 n. 100, pubblicata nel S.O. alla G.U. del 19 aprile 1997, è stata approvata successivamente a quelle dei dottori commercialisti (D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 S.O. del 23/11/94).

Le due tariffe, dei ragionieri e dei dottori commercialisti, differiscono in pochi aspetti formali, ma sono sostanzialmente uguali, con la sola eccezione del limite di 41.316,55 riportato al comma 12 dell'art. 37 che regola le "Funzioni di sindaco nelle società". Tale limite tiene conto, infatti, del successivo Decreto legge 21 giugno 1995, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1995, n. 144) che integra, di fatto, la tariffa dei dottori commercialisti, e che pertanto le riallinea.

Un altro articolo che tiene conto dell'evoluzione normativa è l'articolo 32 che prevede un titolo diverso nelle due tariffe, infatti, il termine "revisioni" (di competenza esclusiva degli iscritti al Registro dei Revisori a far data dalla sua istituzione) che si trova nella tariffa dei dottori commercialisti è sostituito con "ispezioni" in quello dei ragionieri.

Se non espressamente indicato i riferimenti degli aritocli sono relativi al D.P.R. 6/3/97 n. 100.

¹ Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1995, n. 144)

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

Articolo 1

Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, € 41.316,55, salvo diverso accordo fra le parti.

Articolo 2

Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

Capitolo Primo

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

*Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1997*

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto della tariffa

[1] La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali.

Commento

Dalla sua entrata in vigore, 19 aprile 1997, definisce il contenuto della tariffa per la determinazione dei compensi concernenti le prestazioni professionali degli iscritti agli albi. Oltre alla determinazione degli importi dei compensi la tariffa si occupa della fase di liquidazione delle parcelle.

Art. 2

Classificazione dei compensi

[1] Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

- a) rimborsi di spese viaggio e soggiorno;
- b) indennità;
- c) onorari.

[2] I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

Commento

E' premesso il diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del cliente. Per ottenere tale rimborso, bisogna conservare, a fine probatorio, la documentazione riguardante le spese, non essendo più previsto il rimborso delle spese generali di studio.

Il seguito dell'art. 2 classifica i compensi in tre punti:

a) rimborsi spese viaggio e di soggiorno attinenti all'incarico ricevuto. Per queste spese visto i diversi criteri di quantificazione che prescindono anche dall'effettiva documentabilità della stessa, consentono al Professionista di esercitare sempre e in ogni modo di applicare i criteri di cui all'art. 18.

Ciò anche se non ne ha effettivamente sostenuti i costi. Pertanto non avendo alcun onere della prova documentale della spesa, il rimborso rimane soggetto ai normali criteri di tassazione previsti dal D.P.R. 633/72 e D.P.R. 917/86.

Tale trattamento fiscale deriva anche dalla classificazione delle spese di viaggio e soggiorno tra i "Compensi", ad eccezione delle spese effettuate in nome e per conto del cliente ma allo stesso direttamente intestate.

b) indennità derivanti dal rimborso d'oneri in forma forfetaria, e specificate all'art. 19 della tariffa.

c) Onorari direttamente derivanti dallo svolgimento dell'incarico professionale.

Il secondo comma stabilisce i criteri di cumulabilità generali. Le indennità ed i rimborsi spese, in quanto spettanti sono sempre cumulabili tra loro e sono cumulabili con gli onorari se la tariffa non ne prevede un'espressa indicazione (art. 22 terzo comma).

Art. 3

Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

[1] I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.

[2] Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, e dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

Commento

Il primo comma stabilisce che i Rimborsi e spese (viaggio, vitto e soggiorno) sono determinati in misura fissa.

Il secondo comma stabilisce i criteri per la quantificazione degli onorari all'interno di scaglioni che tengono conto del valore della pratica affinché sia limitata la discrezionalità del professionista.

Per la determinazione degli Onorari entro i limiti della misura minima e massima, si devono considerare i seguenti elementi:

a) la natura della pratica con riguardo alla sua peculiarità d'innovazione, alle responsabilità derivanti, alla delicatezza dell'incarico.

b) alla durata della prestazione effettuata necessaria all'espletamento della prestazione;

c) al valore della pratica, che è uno degli elementi più importanti anche se non indispensabile ai fini dell'applicazione dei valori fra i limiti minimi e massimi.
e) al risultato economico conseguito, normalmente di più facile apprezzamento da parte del cliente, che assume una particolare importanza ai fini della determinazione degli onorari. E' evidente che l'opera professionale del commercialista, non essendo un'assunzione di obbligazione "di risultato" ma un'obbligazione "di mezzi" (come qualunque altra prestazione d'opera professionale), può prescindere dai risultati economici fatti conseguire al cliente.

f) nei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente dall'opera svolta dal professionista, come ad esempio quelli che partendo dalla tutela economica del cliente, ad esempio in una trattativa preconcorsuale, ne tutelano anche il prestigio e l'onorabilità.

Art. 4

Valore della pratica

[1] Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

[2] Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

[3] Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio del collegio di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente, con istanza documentata. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei ragionieri e periti commerciali.

Commento

L'articolo 4 individua, rimandando ai successivi articoli in relazione alla specifica prestazione, uno dei parametri applicabili per la determinazione degli Onorari: il valore.

E' evidente come uno dei parametri necessari per la quantificazione degli onorari sia il valore della pratica oggetto dell'incarico.

Qualora il valore della pratica non si riscontri in alcuna previsione ovvero il valore non è determinabile né determinato, si assume, quale riferimento il valore massimo previsto dal terzo scaglione dell'art. 26 (154.937,07).

Il terzo comma, tratta l'ipotesi della "manifesta sproporzione" fra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti dagli articoli 26 (altri onorari graduati, tabella 1), 31 (perizie, valutazioni e pareri), 45 (consulenza contrattuale), 47 (assistenza tributaria) e 48 (rappresentanza tributaria) introducendo una novità rispetto alla tariffa precedente, il principio di equità.

Per rispettare tale principio bisogna tenere conto della gravità della sperequazione e dell'entità dell'impegno professionale.

L'onorario dovrà rientrare tra i limiti dei valori massimi previsti dagli stessi articoli sopra citati, ed acquisire il parere favorevole del Consiglio del Collegio su istanza che documenti la gravità della sperequazione da parte o del Professionista o dello stesso Cliente.

La deroga alla tariffa riguarda le sole ipotesi in cui gli onorari sono sproporzionati in eccesso.

Il parere richiesto al Consiglio del Collegio o dell'Ordine, è vincolante per l'iscritto.

Art. 5

Onorari massimi

[1] Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del cinquanta per cento agli onorari indicati.

Commento

Quando la tariffa non prevede un intervallo di valori per la determinazione dell'onorario, l'articolo 5 stabilisce la regola generale della determinazione con una maggiorazione del 50 per cento. Dalla formulazione dei successivi artt. 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52 si ritiene che la maggiorazione di cui al presente articolo non può essere applicata.

Art. 6

Maggiorazioni particolari

[1] Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento.

[2] Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cinquanta per cento.

[3] Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Commento

Tale disposizione non è in conflitto con quella di cui all'articolo 5 che è applicabile ai massimi tariffari, infatti, mentre la precedente può essere applicata agli articoli che non prevedono intervalli di valore, questa, nei soli casi previsti, sugli onorari massimi.

E, di conseguenza, gli onorari possono essere maggiorati, nei valori massimi, con le seguenti percentuali:

- 100% per le pratiche particolarmente importanti, complesse o difficoltose;

- 50% per le pratiche svolte in condizione di particolare disagio o di particolare urgenza.

Le due maggiorazioni non sono cumulabili fra loro. La norma, quindi, richiamando i principi già sanciti all'art. 3, prevede una maggiorazione, ovviamente facoltativa, legata alla straordinarietà del requisito, cioè ricorrendo presupposti di particolare evidenza.

Il primo ed il secondo comma regolano rispettivamente le “pratiche” e le “prestazioni”. Pertanto per applicare le maggiorazioni del 100% è necessario che l'eccezionalità sia riferita all'intera pratica; da ciò deriva l'applicabilità sia agli onorari specifici sia a quelli gradualali. La maggiorazione di cui al primo comma, ovviamente facoltativa, si applica ai soli casi di provata eccezionalità della pratica; per chiarezza di rapporto è opportuno concordarne anticipatamente l'applicazione.

Art. 7

Onorari minimi - Riduzioni particolari

[1] Il ragioniere esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al quindici per cento.

[2] Il ragioniere iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30 per cento.

[3] Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni

della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongono espressamente, in materia, in modo diverso.

Commento

Le riduzioni previste dai primi due commi sono facoltative e cumulabili fra loro.

L'ultimo comma della norma riprende, sancendolo espressamente, il principio assoluto dell'inderogabilità dei minimi tariffari sugli onorari. Si ritiene pertanto legittima la riduzione oltre il minimo delle spese e delle indennità.

Così come ampiamente confermata dalla giurisprudenza, l'accordo fra le parti, costituendo la fonte principale per la determinazione del compenso (vedi l'articolo 2233 c.c.), rende possibile la deroga ai minimi della tariffa. (Cassazione civile, sez. II, 11 aprile 1996 n. 3401 e sentenza del 26/1/2000 n. 863).

La Tariffa dei ragionieri, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica è una disposizione di natura regolamentare che non prevale sulle norme del codice civile, che riconoscono alle parti il diritto di fissare un libero compenso per le prestazioni professionali.

Art. 8

Emissione della parcella

[1] Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella o l'avviso di parcella possono essere emessi a partire dal momento della conclusione della pratica.

Commento

Per completezza d'esposizione riportiamo l'articolo 2234 del codice civile:

“Spese e acconti - Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso”.

La ratio della norma trova giustificazione nel fatto che per le prestazioni non continuative si può determinare l'onorario specifico solo all'ultimazione della pratica. Per le prestazioni che hanno continuità nel tempo è fatta salva, in ogni modo, la possibilità di presentare parcella pro-forma periodica alla fine di ciascun trimestre, così come previsto dal successivo articolo 9. Qualora la prestazione non sia ultimata, è applicabile l'articolo 13 della tariffa.

Art. 9

Parcelle periodiche

[1] Quando l'incarico sia di lunga durata, il ragioniere può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

Commento

L'articolo consente la parcellazione periodica al cliente per l'esecuzione d'incarichi di lunga durata o di durata indeterminata.

Un tipico incarico è quello della tenuta della contabilità, di cui tratteremo anche in seguito, altri esempi che si possono portare sono le amministrazioni d'aziende (articolo 27), l'assistenza societaria continuativa e generica (art. 42), la consulenza aziendale continuativa e generica (articolo 55).

Riprendendo il discorso della tenuta della contabilità, prevedendo l'art. 33 (Impianto e tenuta di contabilità) dei minimi mensili, il commercialista può emettere fatture anche con cadenza mensile, trattandosi di norma di importi costanti e preconcordati.

Art. 10

Termine di pagamento delle parcelle

[1] Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Commento

Il presente articolo, stabilisce nella misura del tasso legale l'interesse spettante al commercialista. Non è possibile richiedere la rivalutazione monetaria di cui alla L. 11/8/73 n. 533.

A proposito dell'ultimo periodo dell'articolo, l'entità del risarcimento del danno, deve essere dimostrata in sede giurisdizionale con documentazione probatoria che lega il mancato pagamento con il lamentato danno.

Il diritto del professionista a ricevere il compenso per la propria prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 2956, n. 2, c.c., è soggetto alla prescrizione presuntiva triennale.

Per individuare la decorrenza del triennio, bisogna fare riferimento all'espletamento complessivo dell'incarico e non alle eventuali varie pratiche necessarie allo stesso.

Nel caso il cliente non eccepisca la prescrizione triennale, trova applicazione la decadenza decennale prevista dall'art. 2946 del c.c.

Art. 11

Pluralità di professionisti - Collegio dei ragionieri

[1] Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

[2] Quando la pratica è stata svolta da più ragionieri riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un ragioniere con l'aumento del quaranta per cento per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Commento

Il primo comma disciplina il trattamento degli incarichi affidati a professionisti appartenenti ad albi professionali diversi. I vari professionisti se l'incarico richiede di competenze professionali di soggetti appartenenti a diverse categorie, hanno diritto ai compensi della propria categoria.

Analizziamo due casi possibili di collaborazione di soggetti appartenenti a categorie diverse.

Ad esempio l'istruzione di una pratica di finanziamento, necessita tra gli altri figure tecniche quali geometri, ingegneri, architetti e figure contabili quali i commercialisti.

In altri casi la norma qua analizzata può portare ad una penalizzazione del cliente, vedi ad esempio il caso in cui per una pratica di contenzioso sono necessari sia un avvocato sia un commercialista. Mentre nel primo caso, si tratta di lavori di diversa natura, ancorché tendenti all'ottenimento del comune risultato (il finanziamento del progetto), nel secondo caso, che le competenze sono simili, si può intravedere una disparità di trattamento rispetto al successivo comma 2.

Infatti, il secondo comma stabilisce che quando l'incarico è affidato, su espressa richiesta dal cliente, congiuntamente a più ragionieri, riuniti in un collegio non obbligatorio, gli onorari spettanti all'intero collegio, sono quelli dovuti ad un solo commercialista con l'incremento del 40% per ciascun membro.

La superiore disposizione non si applica nei casi di collegi Sindacali, o quando ci sia l'obbligo legale della collegialità.

Art. 12

Incarichi connessi di più clienti

[1] Quando il ragioniere riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al quaranta per cento nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Commento

E' prevista una riduzione che può essere applicata nel caso in cui siano affidati al professionista, singolarmente, da parte di una pluralità di soggetti, incarichi tra loro connessi.

La norma, dovrebbe applicarsi nel solo caso in cui non solo l'incarico ma anche il fine sia uguale, ad esempio un ricorso avverso un accertamento valori, in cui i diversi soggetti hanno l'obiettivo comune di vedersi ridurre la richiesta. Diverso è il caso in cui anche se l'incarico è comune gli interessi sono diversi (controversie societarie), in casi simili gli incarichi, a parere dello scrivente, la riduzione non dovrebbe applicarsi.

Tale eventuale riduzione, fino ad un massimo del 40 per cento, si applica sugli onorari, calcolati secondo tariffa, ed addebitati nei confronti di ciascun cliente.

Art. 13

Incarico non giunto a compimento

[1] Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto conto anche del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Commento

La norma, in qualche modo è garante della posizione del commercialista, infatti il Cliente, se non ha causato l'interruzione dell'incarico, si troverebbe a dover pagare ad altro professionista una parte di quanto già pagato.

Art. 14

Incarico già iniziato da altri professionisti

[1] Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al ragioniere spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

Commento

La pratica "ereditata" da un altro professionista, dà diritto agli stessi compensi cui darebbe diritto una pratica mai curata da alcuno. La logica conseguenza è che il cliente, così come detto per l'articolo precedente, non potrà portare in riduzione quanto già pagato ad altro professionista.

Art. 15

Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

[1] Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del ragioniere, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al ragioniere oltre ai rimborsi spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il dieci ed il trenta per cento.

[2] Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al ragioniere, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari gradualmente, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

Commento

Il comma 1 della norma in esame, nel prevedere l'ipotesi del concorso di un terzo, cliente od altro soggetto delegato non professionista, dà risalto all'importanza dell'apporto di ogni figura, prefigurando, a secondo dell'apporto dei terzi una riduzione dell'onorario dal 10% al 30%.

La riduzione è dovuta solo per gli onorari, spettando per intero al professionista sia le spese sia le indennità.

Si è specificato che il "terzo" non può essere un altro professionista, essendo la fattispecie già contemplata dall'art. 11.

Il secondo comma, riguarda quei casi in cui il ruolo del cliente abbia avuto un ruolo prevalente nello svolgimento della pratica, disciplinando l'ipotesi dell'intervento del professionista limitato alla sola consulenza ed assistenza, senza alcun personale intervento. Vedi, ad esempio, l'ipotesi della formazione del bilancio da parte della struttura amministrativa del cliente, e sottoposto al commercialista per la definitiva stesura. Nei casi sopraprevisti, fermo restando il rimborso delle spese e le indennità, spettano al cliente le riduzioni dal 20% al 50%.

Art. 16

Applicazione analogica

[1] Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

[2] L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

Commento

La norma in esame, rinvia la quantificazione degli onorari, in difetto di espressa previsione della presente tariffa, o alla stessa tariffa per prestazioni simili o alle tariffe di altri ordini professionali.

Si deve avere riguardo al fatto che la previsione dell'art. 16 non fa salva qualsiasi attività professionale, potendo il commercialista svolgere le funzioni permesse o previste dall'ordinamento professionale.

Per chiarezza si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinamento professionale dei ragionieri commercialisti:

“Art. 1. Oggetto della professione

A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale e in materia di amministrazione e di tributi.

In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;*
- b) le perizie contabili e le consulenze tecniche;*
- c) la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile dalle imprese;*
- d) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;*
- e) le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;*
- f) le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;*
- g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;*
- h) le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.*

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni devono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che l'amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può fare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.”

Di seguito si riportano delle rituali pratiche normalmente affidate al commercialista e che non trovano precisa previsione nella tariffa.

- Le pratiche di finanziamento, per le quali l'art. 53 prevede solamente l'onorario riguardante la fase propedeutica alla pratica vera e propria “(b) studi relativi alla scelta tra le diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring...)”.

- Le pratiche di ricerca, selezione e addestramento del personale amministrativo del cliente, viene in aiuto per la definizione del compenso l'art. 26 della tariffa dei consulenti del lavoro, che si riporta di seguito.

“1). Per la consulenza ed assistenza fornita per:

a) selezione e ricerca di personale:

minimo € 154,94

massimo € 1.549,37

nonché per ogni persona selezionata

minimo € 10,33

massimo € 30,99”

TITOLO II RIMBORSI DI SPESE

Art. 17

Spese generali di studio

[1] Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Commento

E' eliminata la previsione, presente nella previgente tariffa (art. 19 del D.P.R. 10/9/74 n. 547), del rimborso delle spese non documentabili (cosiddette spese generali di studio). Ricordiamo che tali spese generali potevano essere calcolate in misura percentuale rispetto agli onorari. Pertanto le spese non documentabili, anche inerenti a trasferte, resteranno a carico del professionista. Per l'adempimento dell'incarico risulteranno, pertanto, addebitabili forfettariamente solo le spese di cui al successivo articolo 18 ultimo comma.

Art. 18

Spese di viaggio e di soggiorno

[1] Al ragioniere, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

[2] Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe dell'Automobile Club d'Italia del mezzo privato utilizzato.

[3] Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

[4] È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al trenta per cento dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

Commento

L'articolo che disciplina il rimborso spese di viaggio e soggiorno, riprendendo quanto detto nell'articolo 2, definisce compensi i rimborsi di spese che spettano al professionista per l'incarico affidatogli.

Al primo comma è precisato che tale rimborso spetta esclusivamente alla condizione che il professionista si rechi fuori dal proprio studio.

I limiti dei rimborsi sono i seguenti:

Spese di viaggio:

- per l'utilizzo di mezzi pubblici compete il rimborso pari al costo del biglietto di prima classe;

-per l'utilizzo di autovetture private spetta il rimborso pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe pubblicate periodicamente dall'Automobil Club d'Italia.

Spese di soggiorno:

- spettano nella misura massima corrispondente alla tariffa di un albergo a quattro stelle del luogo della trasferta, ivi comprese i rimborsi per le spese di vitto effettivamente sostenute durante il soggiorno.

Per tutte le altre spese accessorie non documentate, spettano in una percentuale massima pari al 30% delle spese di viaggio e soggiorno calcolate nelle misure di cui sopra.

TITOLO III INDENNITÀ

Art. 19

Indennità

[1] Al ragioniere spettano le seguenti indennità:

a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:

1) del ragioniere: lire 100.000 - € 51,65 per ora o frazione di ora lire 800.000 - € 413,17 per l'intera giornata;

2) dei collaboratori e sostituti: lire 35.000 - € 18,08 per ora o frazione di ora lire 270.000 - € 139,44 per l'intera giornata;

b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: lire 100.000 - € 51,65;

c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: lire 5.000 - € 2,58 per ogni facciata;

d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da 30.000 - € 15,49 a lire 200.000 - € 103,29 mensili.

Commento

Le indennità in questione, al pari del rimborso delle spese, sono classificate fra i compensi dal già citato articolo 2.

Le indennità aventi natura risarcitoria sono dovute al professionista nelle misure indicate per le assenze, oggettivamente necessarie, dallo studio, per la formazione del fascicolo e per la rubricazione, per la predisposizione, solo su richiesta del cliente, di copie di documenti dichiarate conformi all'originale e per la domiciliazione risultante da atto scritto (per esempio, sede legale o elezione di domicilio speciale nel contenzioso tributario).

La tariffa previgente, ed altre categorie professionali, prevedono diverse altre categorie di indennità.

Passiamo ad analizzare i vari punti dell'articolo.

Al punto a) è prevista, oltre all'indennità per l'assenza del professionista, (necessaria per l'espletamento della pratica), anche un'indennità per assenza del collaboratore. Per collaboratore, si deve intendere il soggetto appartenente alla struttura dello studio, vuoi quale dipendente vuoi come collaboratore.

Il punto b) prevede un'indennità per la formazione del fascicolo e per la rubricazione della pratica, per la formulazione dell'articolo, la possibilità di applicare solo un'indennità a pratica.

Il punto c) prevede un'indennità per ogni copia di documenti relativi alla pratica, di cui il professionista, se richiesto dal cliente deve attestare la conformità all'originale.

Infine per l'individuazione dell'indennità di cui al punto d), che prevede un intervallo di importi, si suggerisce di tenere conto dei criteri dettati dall'articolo 3 (natura, durata, valore, risultato economico e vantaggio).

TITOLO IV ONORARI

Art. 20

Classificazione degli onorari

[1] Gli onorari si distinguono in:

- a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
- b) onorari gradualità: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

Commento

*La tariffa prevede i seguenti due tipi di Onorari:
Onorari specifici applicabili all'esecuzione del singolo incarico nella sua unitarietà. Onorari gradualità applicabili all'esecuzione di singole prestazioni svolte per l'espletamento dell'incarico.*

Per determinare quale delle due tipologie di onorari bisogna applicare si deve preliminarmente verificare che l'affidamento dell'incarico sia complessivo e la prestazione richiesta sia contemplata nella sua unitarietà dalla tariffa, in questo caso sono applicabili gli onorari specifici previsti dalle 13 sezioni del Capo III.

Le prestazioni che prevedono onorari gradualmente sono contemplate dagli articoli 25 e 26.

Art. 21

Cumulabilità degli onorari gradualmente

[1] Gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.

[2] Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari gradualmente applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista alla nota in calce alla tabella dell'articolo 26.

Commento

L'articolo prevede una disciplina di carattere generale che sancisce la cumulabilità degli onorari specifici con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Per disciplinare la cumulabilità degli Onorari specifici con gli Onorari gradualmente viene in aiuto l'art. 21 che sancisce il principio che il cumulo è permesso ove la tariffa non lo vieti espressamente.

Come esempi di esclusione della possibilità di cumulo troviamo l'art. 22 (onorari preconcordati), l'art. 25 che richiama l'art. 47 (assistenza tributaria), l'art. 37 (funzioni di sindaco), l'art. 38 (revisione di enti pubblici), gli articoli dal 40 al 42 (prestazioni alle società) (sistemazioni successive, patrimoniali e familiari), l'art. 44 (procedure concorsuali), l'art. 48 (rappresentanza tributaria) e gli articoli dal 50 al 52 (sistemazioni successive, patrimoniali e familiari).

Qualora il cumulo sia possibile, il limite applicabile agli onorari gradualmente è quello previsto dal terzo scaglione della tabella 1 allegata all'art. 26. Restano valide le maggiorazioni di cui alla nota in calce alla Tabella 1), e cioè la maggiorazione del 100% per le pratiche che superano il 1.032.914 € e la maggiorazione del 200% per quelle che superano il valore di 5.164.570 €.

Art. 22

Onorari preconcordati

[1] In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.

[2] Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'articolo 7 della presente tariffa.

[3] Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.

Commento

Tale disposizione consente, in luogo degli onorari specifici e graduali, di preconcordare l'ammontare degli onorari, stabilendo i casi di divieto e i criteri per la quantificazione. Tale possibilità è stata prevista, in ossequio all'articolo 2233 c.c. che stabilisce la possibilità di determinare il compenso in accordo fra le parti. Le convenzioni stipulate con il Cliente, sono valide qualora non derogino ai criteri previsti dall'art. 3 né violino i limiti previsti dall'articolo 7.

Altra peculiarità degli onorari preconcordati è la non cumulabilità con le indennità di cui all'art. 19, né si possono applicare le maggiorazioni dell'art. 23 in caso di particolare incidenza dell'onerosità della prestazione (qualora le due ipotesi non siano considerate nell'accordo). Le esclusioni alla possibilità di preconcordare l'onorario a cui fa riferimento l'articolo in esame per espressa previsione, sono le prestazioni di cui agli artt. 37 (sindaco nelle società) e 38 (revisore in enti pubblici), mentre ne è prescritto l'obbligo per prestazioni di cui agli artt. 27 (amministrazione di aziende), 39 (arbitrato), 42 (assistenza societaria continuativa e generica) e 55 (consulenza aziendale continuativa e generica). La norma, richiamandosi a quanto previsto dall'art. 3, non esclude l'inapplicabilità delle maggiorazioni previste dall'art. 6.

Nel determinare gli onorari si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- Rispetto dei dettami dell'articolo 2233 del c.c. che prevede l'onorario in base all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

- Rispetto dei criteri dell'art. 3 e cioè: natura della pratica, caratteristiche, durata e valore.

Possono essere concordati gli onorari anche prendendo a base il tempo impiegato, giusto il disposto del successivo art. 24. Nota bene, qualora l'accordo con il cliente preveda degli onorari preconcordati, gli stessi non potranno essere rimessi in discussione, neanche in corso di giudizio.

Art. 23

Maggiorazione degli onorari

[1] Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione possono essere maggiorati del dieci per cento con un massimo di lire un milione - € 516,46 per parcella.

Commento

L'articolo 23 prevede che agli onorari specifici e gradualmente, possa essere applicata una maggiorazione del 10% per un massimo di 516,46 € per parcella. La maggiorazione, può essere applicata alle sole parcelle definitive ed è facoltativa.

Il richiamo all'onerosità dell'esercizio della professione, è di difficile inquadrabilità, ma è d'indubbia attualità, considerato le strutture tecniche che la professione ormai richiede (aggiornamenti professionali, software ed hardware).

Art. 24

Modalità tecniche di determinazione degli onorari

[1] Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.

[2] Qualora il ragioniere preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori o sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo 19.

Commento

L'articolo anticipa le modalità della determinazione degli onorari, che pertanto potrà essere o in misura fissa ovvero tra un valore minimo ed un valore massimo: quest'ultimo valore potrà dipendere da ulteriori parametri.

Il secondo comma riprende le modalità di determinazione degli onorari preconcordati, di cui al precedente art. 22. E' stabilito che gli onorari pre-determinati a tempo non possono avere valori base inferiori a quelli previsti dall'articolo 19, lett. a) punti 1 e 2 (ragioniere: € 51,65 per ora o frazione di ora- € 413,17 per l'intera giornata; collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione di ora - € 139,44 per l'intera giornata;)

Art. 25

Norma di rinvio

[1] Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Commento

Per le prestazioni in materia di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro particolarità, la tariffa professionale prevede agli artt. 47 e 48 la determinazione di onorari graduali ad hoc, con conseguente inapplicabilità degli onorari di cui al successivo articolo 26.

Art. 26

Altri onorari graduali

[1] Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano d'assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al ragioniere spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

[2] Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o Enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

Nuove tariffe

Tabella 1					
<i>Valore della pratica (in milioni)</i>					
	fino a L. 50 € 25.822,80	da L. 50- a L. 100- € 51.645,69	da L.100- a L. 300- € 154.937,07	da L. 300- a L. 600- € 309.874,14	oltre 600- € 309.874,14
1) Interventi personali					
a) consultazioni telefoniche per chiamata					
Minimo	L. 10.000 € 5,16	L. 15.000 € 7,75	L. 20.000 € 10,33	L. 25.000 € 12,91	L. 30.000 € 15,49
Massimo	L. 20.000 € 10,33	L. 25.000 € 12,91	L. 30.000 € 15,49	L. 40.000 € 20,66	L. 50.000 € 25,82
b) riunioni con il cliente (o sui mandatar) ovvero con un terzo					
Minimo	L. 15.000 € 7,75	L. 25.000 € 12,91	L. 30.000 € 15,49	L. 40.000 € 20,66	L. 60.000 € 30,99
Massimo	L. 30.000 € 15,49	L. 40.000 € 20,66	L. 50.000 € 25,82	L. 60.000 € 30,99	L. 100.000 € 51,65
c) riunioni con più parti					
Minimo	L. 25.000 € 12,91	L. 40.000 € 20,66	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65
Massimo	L. 50.000 € 25,82	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65	L. 150.000 € 77,47
d) partecipazioni ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari pubblici non tributari					
Minimo	L. 30.000 € 15,49	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65	L. 120.000 € 61,97
Massimo	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65	L. 120.000 € 61,97	L. 200.000 € 103,29
2) Prestazioni tecniche varie					
a) esame e studio della pratica e di documenti e ricerche in archivi pubblici e privati – per ora o frazione d'ora.					
Minimo	L. 10.000 € 5,16	L. 15.000 € 7,75	L. 20.000 € 10,33	L. 30.000 € 15,49	L. 40.000 € 20,66
Massimo	L. 20.000 € 10,33	L. 25.000 € 12,91	L. 30.000 € 15,49	L. 40.000 € 20,66	L. 60.000 € 30,99

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

Segue Tabella 1 - Valore della pratica (in milioni)					
	fino a L. 50 € 25.822,80	da L. 50- a L. 100- € 25.822,84	da L.100- a L. 300- € 51.645,69	da L. 300- a L. 600- € 154.937,07	oltre 600- € 309.874,14
b) pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazioni di verbali e relazioni convocazioni di assemblee per facciata formato protocollo					
Minimo	L. 20.000 € 10,33	L. 30.000 € 15,49	L. 40.000 € 20,66	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32
Massimo	L. 40.000 € 20,66	L. 50.000 € 25,82	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65
c) redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti – per facciata formato protocollo					
Minimo	L. 30.000 € 15,49	L. 50.000 € 25,82	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65
Massimo	L. 50.000 € 25,82	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65	L. 150.000 € 77,47
d) depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti e documenti nel registro delle imprese o presso la Camera di Commercio					
Minimo	L. 40.000 € 20,66	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65	L. 120.000 € 61,97
Massimo	L. 60.000 € 30,99	L. 80.000 € 41,32	L. 100.000 € 51,65	L. 120.000 € 61,97	L. 200.000 € 103,29
Note al punto 1)					
1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.					
2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all'effettivo valore della pratica tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.					
Nota al punto 2)					
Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.					
N.B: tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera lire 2.000.000.000 - € 1.032.913,80 e triplicati se supera lire 10.000.000.000 - € 5.164.568,99					

Commento

Ad eccezione delle prestazioni d'assistenza e rappresentanza tributaria di cui agli artt. 47 e 48, la norma prevede l'applicazione degli onorari gradualmente previsti dalla Tabella 1) allegata alla Tariffa.

La tabella 1, nelle note precisa che:

Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera lire 2.000.000.000 - € 1.032.913,80 e triplicati se supera lire 10.000.000.000 - € 5.164.568,99.

Il comma secondo stabilisce i criteri di determinazione del valore della pratica per prestazioni riferibili a:

- contratti o valutazioni: valore del contratto secondo i parametri di cui all'art. 45.

- imprese, società o Enti: valore pari al Patrimonio netto.

- privati: il valore commisurato al 3° scaglione della Tab. 1) dell'art. 26 da € 51645,69 a 154.937,07

Qualora vi sia manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari determinati ai sensi del presente articolo, trova applicazione il disposto del comma 3 dell'articolo 4.

Art. 27

Amministrazione di aziende

[1] Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.

[2] Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il ragioniere ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il cinquanta per cento.

[3] Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Commento

Il primo comma impone che gli onorari per l'amministrazione d'aziende siano preconcordati secondo quanto previsto dall'art. 22, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 3.

Si ricorda che il richiamato art. 22 esclude la cumulabilità degli onorari gradualmente con gli onorari preconcordati (salvo diverso accordo), esclude anche le indennità di cui all'articolo 19, la maggiorazione prevista dall'articolo 23 e la maggiorazione di cui all'articolo 5.

Qualora sostenute, sono dovuti i rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno previste dall'art. 18.

Pertanto, non prevedendo la norma il procedimento in caso di mancato accordo, si consiglia di sottoscrivere un mandato scritto preventivamente all'inizio della prestazione.

In ogni caso, mancando la specifica pattuizione, il ragioniere potrà determinare il compenso in base agli onorari specifici (per prestazioni puntualmente previste) qualora non in contrasto con l'art. 2233 del c.c.

La norma non è applicabile nei casi in cui la determinazione dei compensi degli amministratori di società è demandata all'assemblea dei soci (articolo 2364 c.c.).

Anche per non entrare in contrasto con l'art. 3 dell'ordinamento alla professione di ragioniere, è opportuno che il mandato sia specificatamente orientato al compimento di ben determinate azioni amministrative.

Tra le azioni di amministrazione, di cui al presente articolo 27, restano inoltre escluse anche le funzioni di liquidatore la cui quantificazione è prevista dall'art. 30.

Al secondo comma è prevista la riduzione dal 10 al 50% per le altre prestazioni rese nel periodo d'amministrazione dell'azienda. Per alcune prestazioni non è sempre facile distinguere l'ordinaria amministrazione da una diversa prestazione da quantificare a parte. Ad esempio facilmente una pratica di contenzioso fiscale può essere considerata "altra eventuale prestazione", di contro una trattativa per il recupero di un credito se non espressamente escluso dall'incarico (altro motivo per formalizzarlo sotto forma scritta) non potrà facilmente essere quantificato in aggiunta all'onorario preconcordato. L'ultimo comma, prevede l'applicazione degli Onorari preconcordati nel caso previsto all'ultimo comma dell'art. 2386 cod. civ. La fattispecie prevede le fasi d'ordinaria amministrazione societaria svolte dal Collegio Sindacale nell'ipotesi in cui viene a cessare o manchi l'organo amministrativo statutario. In quest'ultima ipotesi, sarebbe opportuno demandare all'assemblea dei soci la quantificazione, per eliminare un possibile conflitto d'interessi.

Gli onorari, sempre preconcordati, sono cumulabili con quelli originari previsti dall'art. 37.

Art. 28

Amministrazione di patrimoni e di beni

[1] Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici ed aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) *immobili civili e industriali concessi in locazione:*

1) un compenso, fisso per ogni locatario, di lire 50.000 - € 25,82, con un minimo di lire 200.000 - € 103,29 per ogni immobile;

2) una quota dei proventi lordi così determinata, calcolata per scaglioni:

fino a lire 10.000.000 - € 5.164,57 il cinque per cento;

oltre lire 10.000.000 - € 5.164,57 il quattro per cento;

b) *fondi rustici affittati:*

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del trenta per cento;

c) *aziende concesse in affitto:*

gli stessi onorari della lettera a) ridotti del cinquanta per cento;

d) *beni mobili e altri valori mobiliari:*

una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al tre per cento.

[2] In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al cinque per cento del valore patrimoniale dei beni.

[3] Qualora sia affidata al ragioniere, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al cinque per cento dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.

[4] Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

Commento

L'articolo in esame che determina gli onorari inerenti le prestazioni rese per l'amministrazione di beni, appare sufficientemente chiaro e di facile comprensione, soprattutto per la completa esposizione circa le singole prestazioni e i conseguenti onorari applicabili.

Il primo comma individua le categorie dei beni patrimoniali oggetto della prestazione professionale "(immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici ed aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili)", e determina le modalità di calcolo degli onorari nel caso in cui gli stessi producano redditi.

Se il reddito prodotto è figurativo, ad esempio quando il bene sia utilizzato direttamente dai proprietari, nei soli casi previsti dal comma 2 ("immobili civili ed industriali concessi in locazione" e "fondi rustici affittati"), l'onorario fisso sarà commisurato al numero dei proprietari che usufruiscono del bene, e la parte variabile lorda sarà uguale al 5% del valore del cespite.

Qualora l'amministrazione dei beni sopra ricordati, non sia produttivo di reddito, si dovranno applicare gli onorari gradualmente previsti dal precedente articolo 26.

Anche se non espressamente previsto, non sembra applicabile la riduzione prevista dall'art. 12, relativamente all'affidamento dell'incarico da parte di diversi clienti.

Il terzo comma prevede un ulteriore incremento del 5% (prendendo a base le spese straordinarie) degli onorari spettanti al professionista, nel caso in cui affronti, nell'amministrazione dei beni previsti dall'art. 2 delle spese straordinarie (ad esempio il rifacimento facciate, gli interventi strutturali). Per la straordinarietà delle spese, in mancanza d'accordi specifici, ci si può rifare alle norme del codice civile.

Se non espressamente previsto dall'eventuale accordo, il comma 4° stabilisce che la redazione degli eventuali contratti d'affitto o locazione non è compresa nell'amministrazione dei beni e pertanto gli onorari per tali prestazioni sono quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 45.

Non essendo esclusi, per le prestazioni previste dal presente articolo, spettano i rimborsi spese e le indennità.

Art. 29

Custodia e conservazione di beni e di aziende

[1] Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al ragioniere spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa fra lo zero virgola due per cento e lo zero virgola tre per cento del

valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.

[2] In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

[3] L'onorario annuo minimo per le prestazioni di cui al presente articolo è di lire 200.000 - € 103,29.

Commento

La norma prevede che per la custodia e conservazione di aziende o di beni, oltre agli onorari previsti dalla stessa sezione, spettino al professionista i seguenti onorari a percentuale:

- tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni;
- tra lo 0,2% e lo 0,3% dell'attivo lordo risultante dalla Situazione Patrimoniale.

Gli onorari essendo previsti per una durata annuale devono essere proporzionalmente ridotti in relazione al minor tempo dell'incarico.

In mancanza di precise disposizioni del Giudice, nel caso di sequestro convenzionale previsto dagli artt. 1798 e seguenti del codice civile, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorabili dal 20% al 50%. Le percentuali spettanti risulteranno in questo caso:

- tra lo 0,24% e lo 0,45% del valore dei beni;
- tra lo 0,24 e lo 0,45% dell'attivo lordo risultante dalla Situazione Patrimoniale.

Qualora si rendesse necessaria l'attività di amministrazione d'azienda (ad esempio nel caso di sequestro di aziende in attività), spettano al professionista, anche gli onorari previsti dagli artt. 27 e 28

Qualora il valore venale del bene o l'attivo lordo sia esiguo spetterà al professionista il minimo pari a € 103,29.

Oltre agli onorari, spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 30

Liquidazione di aziende

[1] Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al ragioniere spettano i seguenti onorari:

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

a) qualora il ragioniere assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275-2309-2450 del codice civile:

1) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato, calcolato per scaglioni:

Fino	100.000.000 € 51.645,69			il cinque per cento;
da lire da €	100.000.001 51.645,69	a lire a €	500.000.000 258.228,45	il quattro per cento;
da lire da €	500.000.001 258.228,45	a lire a €	1.000.000.000 516.456,90	il tre per cento;
da lire da €	1.000.000.001 516.456,90	a lire a €	5.000.000.000 2.582.284,50	il due per cento;
oltre lire oltre €	5.000.000.000 2.582.284,50			l'uno per cento;

2) un compenso pari allo zero virgola settantacinque per cento delle passività definitivamente accertate;

3) l'onorario minimo è di lire 3.000.000 - € 1.549,37;

b) qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alla precedente lettera a) è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento; l'onorario minimo è di lire 2.000.000 - € 1.032,91.

[2] Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari previsti al comma 1 del presente articolo è applicata una riduzione compresa tra il cinque per cento ed il venti per cento.

[3] Gli onorari previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile e dell'articolo 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

[4] Gli onorari stabiliti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.

[5] Qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, gli onorari di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 27, 28 e 29, ridotti del venti per cento.

Commento

L'articolo prevede sia la possibilità in cui il professionista svolga direttamente l'attività di liquidatore sia quando la prestazione si limiti all'assistenza al liquidatore.

I compensi che spettano al professionista per le attività di liquidatore sono determinate a scaglioni sull'importo delle attività realizzate ed un onorario pari al 75% delle passività accertate.

Per le attività di liquidatore, l'onorario minimo è pari a € 1.549,37.

Nel caso di sola assistenza, gli onorari sopra descritti sono ridotti dal 20% al 50%, con un minimo di € 1.032,91.

Qualora la liquidazione si limiti all'assegnazione dei beni ai soci ovvero con l'apporto degli stessi in altre aziende o società, gli onorari spettanti in forza del presente articolo, sono ridotti dal 5% al 20%.

Nell'attività di liquidazione non sono comprese le altre attività professionali conseguenti, e contemplate in diversi articoli della tariffa, quale ad esempio la consulenza in sede contrattuale, e pertanto gli onorari sono cumulabili.

Per la cessione di beni ai creditori (articolo 1977 c.c.) e per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 160 della legge fallimentare sono applicabili gli onorari previsti ai precedenti commi 1 e 2.

Se l'azienda da liquidare è in attività e sia prevista una temporanea gestione ed amministrazione di beni, al professionista spetteranno inoltre gli onorari previsti dagli artt. 27, 28 e 29 ridotti del 20%. Per i compensi spettanti ai commissari liquidatori di società fiduciarie e di revisione e delle altre società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del DL 5 giugno 1986 n. 233, convertito nella legge 1 agosto 1986 n. 430, si veda quanto disposto dal D.M. 16 gennaio 1997 riportato nella appendice legislativa.

Non essendo espressamente esclusi dall'articolo, spettano anche i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 31**Perizie, valutazioni e pareri**

[1] Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:

a) perizie, motivati pareri e consulenze

1) sul valore della pratica:

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

Fino		a lire	100.000.000	il sei per cento;
		a €	51.645,69	
da lire	100.000.001	a lire	500.000.000	il quattro per cento;
da €	51.645,69	a €	258.228,45	
da lire	500.000.001	a lire	1.000.000.000	il due per cento;
da €	258.228,45	a €	516.456,90	
da lire	1.000.000.001	a lire	5.000.000.000	l'uno per cento;
da €	516.456,90	a €	2.582.284,50	
oltre lire	5.000.000.000	a lire		lo zero virgola cinque per cento.
oltre €	2.582.284,50	a €		

2) L'onorario minimo è di lire 1.000.000 - € 516.456,90;

b) valutazione dei singoli beni e diritti

1) sull'ammontare dei valori:

Fino		a lire	100.000.000	l'uno virgola cinque per cento;
		a €	51.645,69	
da lire	100.000.001	a lire	500.000.000	l'uno per cento;
da €	51.645,69	a €	258.228,45	
da lire	500.000.001	a lire	1.000.000.000	lo zero virgola cinque per cento;
da €	258.228,45	a €	516.456,90	
da lire	1.000.000.001	a lire	5.000.000.000	lo zero virgola due per cento;
da €	516.456,90	a €	2.582.284,50	
da lire	5.000.000.001	a lire	10.000.000.000	lo zero virgola uno per cento;
da €	2.582.284,50	a €	5.164.568,99	
oltre lire	10.000.000.000			lo zero virgola zero cinque per cento.
oltre €	5.164.568,99			

2) L'onorario minimo è di lire 750.000 - € 387,34;

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni

1) Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:

Fino		a lire	500.000.000	l'uno per cento;
		a €	258.228,45	
da lire	500.000.001	a lire	2.000.000.000	lo zero virgola cinque per cento;
da €	258.228,45		1.032.913,80	
da lire	2.000.000.001	a lire	5.000.000.000	lo zero virgola venticinque per cento;
da €	1.032.913,80	a €	2.582.284,50	
da lire	5.000.000.001	a lire	20.000.000.000	lo zero virgola uno per cento;
da €	2.582.284,50	a €	10.329.137,98	
da lire	20.000.000.001	a lire	50.000.000.000	lo zero virgola zero cinque per cento;
da €	10.329.137,98	a €	25.822.844,95	
oltre lire	50.000.000.000			lo zero virgola zero venticinque per cento.
oltre €	25.822.844,95			

2) L'onorario minimo è di lire 2.500.000 - € 1.291,14 liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei ragionieri e periti commerciali.

3) Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate.

1) Si applicano gli onorari di cui alla lett. c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

2) L'onorario minimo è di lire 1.500.000 - € 774,69.

e) relazioni di stima di cui a gli articoli 2343, 2343 bis e 2501 quinquies del codice civile

Si applicano gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato riferimento, per le relazioni di stima di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

[2] Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta per cento se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

[3] Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il sessanta per cento se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

Commento

L'articolo disciplina gli onorari spettanti al professionista per perizie, pareri motivati e consulenze tecniche in generale.

Gli onorari sono stabiliti a scaglioni con la previsione di minimi. In presenza delle condizioni che analizzeremo di seguito, agli onorari potranno essere applicate maggiorazioni o riduzioni, oltre a quelle previste in via generale dalla tariffa.

In particolare, l'articolo 31, prevede le seguenti riduzioni:
- per i punti a), b), c) e d), una riduzione oscillante dal 30% al 50% per le prestazioni che rientrano anche in altre previsioni tariffarie;
- per il punto e), una riduzione oscillante tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono effettuate su dati forniti dal Cliente e determinate sulla scorta di rilevazioni contabili regolarmente tenute dallo stesso.

In questo caso, dovendosi procedere anche ad una revisione contabile, per avvalorarne la stima, risultano applicabili anche gli onorari previsti dal successivo art. 32.

Le maggiorazioni, invece, si applicano quando, per la valutazione d'azienda, il professionista dovrà ricercare e ricostruire preliminarmente anche i valori di stima procedendo all'individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o il complesso di beni oggetto della valutazione.

Non essendo espressamente esclusi dall'articolo, spettano anche i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 32

Ispezioni amministrative e contabili

[1] Gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal ragioniere e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

Commento

Gli onorari relativi alle ispezioni amministrative e contabili per il riordino della contabilità e per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati secondo il criterio della passata "Vacazione".

Per tali attività sono previsti onorari determinati in base al tempo impiegato applicando i limiti orari tariffari previsti dall'art. 24 che richiama gli importi dell'art. 19 (ragioniere: € 51,65 per ora - collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione d'ora).

L'art. 24 richiamato dal presente articolo prevede che l'onorario possa essere preconcordato anche complessivamente, secondo le previsioni dell'art. 23.

Se non espressamente presenti nell'eventuale accordo preventivo, spettano al professionista i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 18 e 19.

Art. 33

Impianto e tenuta di contabilità

[1] Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.

[2] Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al ragioniere competono i seguenti onorari:

a) *contabilità ordinaria*

In alternativa:

1) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da Lire 3.000 a Lire 6.000 - da € 1,55 a € 3,10; per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da Lire 1.500 a Lire 3.500 - da € 0,77 a € 1,81;

2) fino a 500 rilevazioni contabili annue, intendendosi come tali ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti o accrediti sul libro giornale: da Lire 1.800.000 a Lire 4.000.000 - da € 929,62 a € 2.065,83; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue: da Lire 4.000.000 a Lire 9.000.000 - da € 2.065,83 a € 4.648,11; oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue: un aumento sul compenso precedente da Lire 200.000 a Lire 350.000 da € 103,29 a € 180,76 ogni 100 rilevazioni.

3) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato per scaglioni come segue, su base annuale:

Fino		a lire	300.000.000	tra l'uno virgola cinque ed il due virgola cinque per cento;
		a €	154.937,07	
da lire	300.000.001	a lire	600.000.000	tra lo zero virgola settantacinque e l'uno virgola cinque per cento;
da €	154.937,07	a €	309.874,14	
da lire	600.000.001	a lire	1.200.000.000	tra lo zero virgola venticinque per cento e lo zero virgola settantacinque per cento;
da €	309.874,14	a €	619.748,28	
da lire	1.200.000.001	a lire	5.000.000.000	tra lo zero virgola zero settantacinque e lo zero virgola venticinque per cento;
da €	619.748,28	a €	2.582.284,50	
oltre lire	5.000.000.000			tra lo zero virgola zero venticinque e lo zero virgola zero settantacinque per cento.
oltre a €	2.582.284,50			

b) contabilità semplificata

Fino a 100 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: da Lire 1.200.000 a Lire 1.800.000 - da € 619,75 a € 929,62;
da 101 a 300 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: da Lire 1.600.000 a Lire 3.000.000 - da € 826,33 a € 1.549,37;
da 301 a 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: da Lire 2.400.000 a Lire 4.000.000 - da € 1.239,50 a € 2.065,83;
oltre le 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede: un aumento sul compenso precedente da Lire 300.000 a Lire 500.000 da € 154,94 a € 258,23 ogni 100 fatture o rilevazioni.
L'onorario minimo mensile è di Lire 100.000 - € 51,65.

[3] Agli onorari di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera a) del comma 2 è applicata una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento nel caso in cui il ragioniere debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente. L'onorario minimo mensile è di Lire 150.000 - € 77,47.

[4] Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra Lire 200.000 e Lire 600.000 - tra € 103,29 e € 309,87 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

Commento

L'articolo, al primo comma, stabilisce che spettano al professionista, per la preparazione e lo studio dell'impianto contabile, gli onorari preconcordati di cui all'art. 24, determinati in relazione al tempo previsto e tenendo conto delle indicazioni previste dall'art. 32.

Si dovrà pattuire preliminarmente la misura del compenso spettante in relazione all'impegno in ore, tenendo conto dei valori fissi previsti dall'art. 19 per ogni ora o frazione di ora.

In tali prestazioni non sono comprese quelle propedeutiche delle dichiarazioni tributarie e per gli adempimenti civilistici, quali, a titolo d'esempio le scritture di rettifica, le schede dei cespiti od il libro, le dichiarazioni periodiche IVA.

Per la tenuta della contabilità, il secondo comma disciplina che, ove manchi l'accordo preventivo, il Professionista possa scegliere per la contabilità ordinaria tra tre diversi metodi pur non potendo, in caso di Onorari preconcordati non a tempo, superare i limiti ivi previsti.

I tre metodi per la quantificazione dell'onorario per la tenuta della contabilità ordinaria sono i seguenti:

a) un compenso determinato nel minimo e nel massimo sia per le rilevazioni semplici di partita doppia che per rilevazioni composte. Gli onorari per queste ultime sono quantificati non sulla base della semplice rilevazione ma per singolo importo addebitato o accreditato.

b) Un compenso stabilito per scaglioni di registrazioni contabili annue effettuate. Si considera quale singola rilevazione quella che comporti un massimo di quattro movimentazioni (in dare od in avere) sul libro giornale.

c) Un compenso annuo calcolato a scaglioni sul volume d'affari dell'azienda determinato ai fini IVA.

Per i periodi inferiori l'anno, si dovrà rapportare il volume d'affari in ragione d'anno.

Qualora il cliente non fornisca una prima nota, i compensi, a mente del comma 3°, possono essere maggiorati dal 20% al 50%.

In ogni caso l'onorario minimo mensile non può essere inferiore a 77,47 euro.

Per la tenuta di una contabilità semplificata, invece, viene determinato un compenso parametrato a base annua sulla scorta delle fatture o delle rilevazioni contabili.

Anche in questo caso è fissato un onorario minimo mensile pari a 51,65 euro.

Il quarto comma prevede, che per situazioni contabili non direttamente scaturenti dalla tenuta della contabilità e che comportino in pratica anche accertamenti di valutazione, è determinato un compenso da 103,29 euro a 309,87 euro.

Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 34

Bilancio

[1] Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal Codice Civile, sono determinati nel modo seguente, calcolati per scaglioni:

a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

Fino		a lire a €	250.000.000 129.114,22	lo zero virgola cinque per cento;
da lire da €	250.000.001 129.114,23	a lire a €	500.000.000 258.228,45	lo zero virgola venticinque per cento;
da lire da €	500.000.001 258.228,45	a lire a €	1.000.000.000 516.456,90	lo zero virgola cento venticinque per cento;
da lire da €	1.000.000.001 516.456,90	a lire a €	2.500.000.000 1.291.142,25	lo zero virgola zero settantacinque per cento;
da lire da €	2.500.000.001 1.291.142,25	a lire a €	5.000.000.000 2.582.284,50	lo zero virgola zero quattro per cento;
da lire da €	5.000.000.001 2.582.284,50	a lire a €	10.000.000.000 5.164.568,99	lo zero virgola zero venticinque per cento;
da lire da €	10.000.000.001 5.164.568,99	a lire a €	25.000.000.000 12.911.422,48	lo zero virgola zero cento venticinque per cento;
da lire da €	25.000.000.001 12.911.422,48	a lire a €	50.000.000.000 25.822.844,95	lo zero virgola zero zero sei per cento;
oltre lire	50.000.000.000			lo zero virgola zero zero cinque per cento.
	oltre €		25.822.844,95	

b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

Fino		a lire a €	1.000.000.000 516.456,90	lo zero virgola quindici per cento;
da lire da €	1.000.000.000 516.456,90	a lire a €	2.500.000.000 1.291.142,25	lo zero virgola zero settantacinque per cento;
da lire da €	2.500.000.000 1.291.142,25	a lire a €	5.000.000.000 2.582.284,50	lo zero virgola zero quattro per cento;
da lire da €	5.000.000.000 2.582.284,50	a lire a €	10.000.000.000 5.164.568,99	lo zero virgola zero due per cento;
da lire da €	10.000.000.000 5.164.568,99	a lire a €	25.000.000.000 12.911.422,48	lo zero virgola zero cento venticinque per cento;
da lire da €	25.000.000.000 12.911.422,48	a lire a €	50.000.000.000 25.822.844,95	lo zero virgola zero zero settantacinque per cento;
oltre lire	50.000.000.000			lo zero virgola zero
	oltre €		25.822.844,95	zero cinque per cento.

c) L'onorario minimo è di Lire 1.000.000 - € 516,46.

[2] Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice

amministrazione di beni, immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.

[3] Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento.

[4] Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Commento

L'articolo 34 disciplina le prestazioni tecniche relative alla redazione ed alla formazione dei Bilanci aziendali.

La norma riconosce un compenso in relazione alla complessità ed all'importanza della prestazione stessa. La tariffa prevede un compenso parametrato e commisurato al totale delle Attività ed al totale dei Compensi lordi dell'attività del cliente.

Per bilancio si deve intendere tutte le azioni e le prestazioni necessarie alla formazione dello stato patrimoniale, del conto economico, delle note tecniche per la formazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Quando le prestazioni sono svolte a favore di società, imprese ed enti che non svolgono attività commerciale o industriale o la cui attività è limitata solamente all'amministrazione di immobili ovvero al solo godimento di redditi patrimoniali, gli Onorari previsti dal punto 1° sono soggetti ad una riduzione dal 20% al 50%.

Quando non è redatta la relazione tecnica illustrativa (alla nota integrativa o alla relazione sulla gestione) gli onorari sono soggetti ad una riduzione del 10%.

Inoltre, se la formazione del Bilancio rientra nella più ampia previsione di altre ipotesi tariffarie, è applicabile un'ulteriore riduzione dal 20% al 50%.

L'onorario minimo è di € 516,46

Art. 35

Bilanci tecnici

[1] Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma del-

l'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

Commento

La norma contempla la formazione di quei bilanci nei quali è previsto il calcolo di riserve matematiche e prevede una maggiorazione fino al massimo del 100% degli onorari previsti dal superiore art. 34 (tenuto conto del tempo impiegato e dei parametri dell'art. 3).

Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 36

Regolamento e liquidazioni di avarie

[1] Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al ragioniere i seguenti onorari a percentuali calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

Fino		a lire	10.000.000	dal sei per cento all'otto per cento;
		a €	5.164,57	
da lire	10.000.001	a lire	50.000.000	dal quattro per cento al sei per cento;
da €	5.164,57	a €	25.822,80	
da lire	50.000.001	a lire	200.000.000	dal due per cento al quattro per cento;
da €	25.822,80	a €	103.291,38	
da lire	200.000.001	a lire	500.000.000	dall'uno per cento al due per cento;
da €	103.291,38	a €	258.228,45	
da lire	500.000.001	a lire	2.000.000.000	dallo zero virgola cinque per cento
da €	258.228,45	a €	1.032.913,80	all'uno per cento;
oltre lire	2.000.000.001			lo zero virgola venticinque per cento.
oltre €	1.032.913,80			

L'onorario minimo è di Lire 300.000 - € 154,94.

[2] Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

Nuove tariffe

Fino da €		a lire a €	10.000.000 5.164,57	dal quattro per cento al sei per cento;
da lire da €	10.000.001 5.164,57	a lire a €	30.000.000 15.493,71	dal due per cento al quattro per cento;
da lire da €	30.000.001 15.493,71	a lire a €	100.000.000 51.645,69	dall'uno per cento al due per cento;
da lire da €	100.000.001 51.645,69	a lire a €	500.000.000 258.228,45	dallo zero virgola cinque per cento all'uno per cento;
oltre lire oltre €	500.000.001 258.228,45			lo zero virgola venticinque per cento.

L'onorario minimo è di lire 200.000 - € 103,29

Commento

Sono disciplinate le prestazioni relative alle avarie comuni ed alle avarie particolari subite da imbarcazioni o dal loro carico, con onorari a percentuale differenziati, parametrandone il valore sul totale della somma liquidata.

Le avarie comuni sono quelle volontariamente causate dal comando della nave al fine di evitare maggiori danni all'imbarcazione stessa, quelle particolari sono le avarie non riconducibili alla volontà ma alla casualità.

Sono previsti onorari minimi di 154,94 euro per le avarie comuni e di 103,29 euro per le particolari.

Spettano i rimborsi spesa previsti all'articolo 18.

Art. 37

Funzioni di sindaco nelle società

[1] Al ragioniere, sindaco di società, oltre ai compensi per rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

- a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
- b) i controlli sul bilancio d'esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea - che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio - e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale - ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali - finalizzata al controllo

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente dell'organo amministrativo;

[2] L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordo risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono state espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

Fino		a lire	499.999.999	da lire	1.000.000	a lire	1.200.000
		a €	258.228,45	da €	516,46	a €	619,75
da lire	500.000.000	a lire	4.999.999.999	da lire	1.200.000	a lire	2.400.000
da €	258.228,45	a €	2.0582.284,49	da €	619,75	a €	1.239,50
da lire	5.000.000.000	a lire	49.999.999.999	da lire	2.400.000	a lire	4.800.000
da €	2.582.284,50	a €	25.822.844,95	da €	1.239,50	a €	2.479,00
oltre lire	50.000.000.000			da lire	4.800.000	a lire	8.000.000
oltre €	25.822.844,95			da €	2.478,99	a €	4.131,66

[3] Il compenso di cui al comma 2 è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

[4] L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

Fino		a lire	199.999.999	da lire	1.000.000	a lire	1.500.000
		a €	103.291,38	da €	516,46	a €	774,69
da lire	200.000.000	a lire	999.999.999	da lire	1.500.000	a lire	2.500.000
da €	103.291,40	a €	516.456,90	da €	774,70	a €	1.291,10
da lire	1.000.000.000	a lire	4.999.999.999	da lire	2.500.000	a lire	4.000.000
da €	516.456,90	a €	2.582.284,49	da €	1.291,14	a €	2.065,83
da lire	5.000.000.000	a lire	19.999.999.999	da lire	4.000.000	a lire	6.000.000
da €	2.582.284,50	a €	10.329.137,98	da €	2.065,83	a €	3.098,74
oltre lire	20.000.000.000			lire	6.000.000		
	Più un aumento di lire 1.000.000 ogni lire 10.000.000.000 o frazione di lire 10.000.000.000						
oltre €	10.329.137,98			€	3.098,74		
	Più un aumento di € 516,46 ogni € 5.164.568,99 o frazione di € 5.164.568,99						

[5] Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del cinquanta per cento. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

[6] L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti dalla lettera d), punto 1, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

[7] Qualora il ragioniere abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono maggiorati del cinquanta per cento.

[8] Gli onorari specifici di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

[9] I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del cento per cento in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

[10] I compensi di cui al presente articolo si applicano anche per il ragioniere che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

[11] Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

[12] Salvo diverso accordo fra le parti, gli onorari da corrispondere a norma del presente articolo non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000 - € 41.316,55.

Commento

L'articolo disciplina le prestazioni svolte dal professionista quale componente del Collegio Sindacale di una società.

Gli onorari sono suddivisi secondo le seguenti tre voci:

1) per le verifiche trimestrali, il valore è pari all'ammontare complessivo dei componenti positivi del reddito del Conto economico dell'esercizio o, in caso di cessazione dall'incarico nel corso dell'anno, del Conto Economico dell'anno precedente.

Gli onorari a percentuale sugli scaglioni si devono riferire ad un periodo di carica di quattro trimestri e pertanto nel caso in cui l'incarico sia di durata inferiore, l'onorario si dovrà rapportare al minore periodo.

2) per i controlli sul bilancio d'esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione tecnica all'assemblea dei soci il valore della pratica è rapportato all'ammontare del Capitale netto, escludendo il risultato d'esercizio ove quest'ultimo risulti superiore al Capitale sociale.

Gli onorari a percentuale, sono determinati in relazione alla prestazione specifica.

*3) per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea (diversa da quella per l'approvazione del bilancio annuale) e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale - ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali - finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente dell'organo amministrativo, il valore della pratica sarà rapportato all'ammontare del Capitale sociale
Tale onorario si riferisce anche alle attività di controllo di operazioni sociali straordinarie.*

Gli onorari gradualmente sono riportati al punto 1 lett. d) della Tabella 1) allegata alla Tariffa.

Al Presidente del Collegio Sindacale spetta una maggiorazione su tutti gli Onorari pari al 50%.

L'onorario è proporzionale all'ammontare del capitale sociale, come previsto dalla tabella contenuta dall'articolo 26, punto 1 lettera d) che parte da un minimo di € 30,99 per capitali fino a € 25.822,84, ad un massimo di € 309,87 per capitali oltre € 5.164.568,99 per ogni ora o frazione di ora.

Spettano i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 18 e 19 e la maggiorazione prevista dall'articolo 23.

Qualora oltre alla funzione di Sindaco il professionista svolga le prestazioni previste dal 4° comma dell'articolo 2386 Codice Civile (sostituzione degli amministratori), oltre agli onorari previsti dal presente articolo, si applicano gli onorari specifici dell'articolo 27 comma terzo.

Al Ragioniere Presidente del Collegio Sindacale spetta la maggiorazione del 50 per cento sui compensi di cui ai commi 2, 3 e 4.

Spetta un aumento fino al 100% qualora il ragioniere Sindaco svolga nuovi adempimenti per effetto di norme di legge entrate in vigore successivamente all'entrata in vigore della tariffa (4 maggio 1997)

L'onorario per l'attività di Sindaco non può essere preconcordato.

Il diritto agli Onorari è previsto anche per la carica di Revisore o Sindaco ricoperta in Enti privati o in Consorzi di imprese.

L'ultimo comma limita l'onorario complessivo alla somma di € 41.316,55 annue.

Art. 38

Funzioni di revisore in enti pubblici

[1] Al ragioniere, revisore in Enti Pubblici, per i quali non e' prevista apposita tariffa, spettano gli onorari previsti dall'articolo precedente per i sindaci di società commisurati rispettivamente:

- a) alle entrate degli enti, anziché ai componenti positivi;
- b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
- c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.

[2] Qualora l'incarico comporti particolare difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 può essere applicata una maggioranza non superiore al cento per cento.

[3] Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Commento

L'articolo 38 disciplina la prestazione svolta quale componente del Collegio Sindacale o Revisore di un Ente pubblico (qualora non esista un'apposita tariffa), che si differenzia dall'art. 37 per la diversa commisurazione dei parametri di calcolo del valore della pratica propri di enti con contabilità finanziarie e/o senza fini di lucro.

Al revisore degli enti pubblici locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montate, Città metropolitane e unione di comuni, ASL), spettano gli onorari previsti dal D.M. 475/97.

Ai revisori delle aziende speciali (previste dall'art. 23 della L. 142/90) vengono invece applicate le presenti tariffe, trattandosi di enti strumentali degli enti locali che sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale.

Per i casi che presentano particolari difficoltà o nell'ipotesi in cui il Professionista sia unico Revisore, gli Onorari sono maggiorati fino ad un massimo del 100 %. Non sono previsti onorari preconcordati..

Art. 39

Arbitrati

[1] Gli onorari spettanti al ragioniere investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e

rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

[2] In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.

[3] I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti, in caso contrario devono essere congruamente ridotti.

[4] Onorario minimo lire 3.000.000 - € 1.549,37.

Commento

L'articolo quantifica gli onorari spettanti al ragioniere nelle funzioni di arbitro unico ed illustra le problematiche più comuni degli incarichi affidati al Professionista. Il valore a cui commisurare gli onorari è rapportato ad uno dei seguenti parametri:

1- valore delle richieste di tutte le parti;

2- valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato;

3- complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione devoluta in arbitrato;

4- possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.

Gli onorari, nel caso non siano stati preconcordati con le parti, saranno determinati, per analogia, nei limiti massimi previsti dall'art. 36 comma 1 (tabella che adattata ai soli massimi, riportiamo), prendendo a base i valori di cui ai punti 1- e 2- sopra citati:

Fino		a lire	10.000.000	otto per cento;
		a €	5.164,57	
da lire	10.000.001	a lire	50.000.000	sei per cento;
da €	5.164,57	a €	25.822,80	
da lire	50.000.001	a lire	200.000.000	quattro per cento;
da €	25.822,80	a €	103.291,38	
da lire	200.000.001	a lire	500.000.000	due per cento;
da €	103.291,38	a €	258.228,45	
da lire	500.000.001	a lire	2.000.000.000	uno per cento;
da €	258.228,45	a €	1.032.913,80	
oltre lire	2.000.000.001			lo zero virgola venticinque per cento.
oltre €	1.032.913,80			

Il diritto agli onorari di cui al presente articolo, sorge nel caso in cui l'arbitrato pervenga ad un lodo definitivo o ad una composizione amichevole. Nel caso di lodi arbitrali collegiali o qualora siano previsti dalle norme altre previsioni tariffarie, le presenti indicazioni non trovano applicazione. Nel caso in cui l'oggetto della procedura non abbia un valore determinato, ci si può riferire al principio generale di cui all'articolo 4, secondo comma. Il diritto alla riscossione degli onorari di cui al presente articolo sorge solo se si giunge alla formazione di un lodo definitivo o ad una transazione, mentre in caso contrario (ad esempio una rinuncia all'arbitrato), si dovrà applicare una congrua riduzione ispirandosi ai principi contenuti negli articoli 3, secondo comma, e 13. E' previsto un onorario minimo di € 1.549,37.

Art. 40**Costituzione di enti sociali e aumenti di capitale**

[1] Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

Fino		a lire	200.000.000	dal due per cento al quattro per cento;
		a €	103.291,38	
da lire	200.000.000	a lire	1.000.000.000	dall'uno per cento al due per cento;
da €	103.291,38	a €	516.456,90	
da lire	1.000.000.000	a lire	5.000.000.000	dallo zero virgola cinque per cento
da €	516.456,90	a €	2.582.284,50	all'uno per cento;
da lire	5.000.000.000	a lire	20.000.000.000	dallo zero virgola venticinque per cento
da €	2.582.284,50	a €	10.329.137,98	allo zero virgola cinque per cento;
oltre lire	20.000.000.000			dallo zero virgola uno per cento allo zero
oltre €	10.329.137,98			virgola venticinque per cento.

L'onorario minimo è di lire 1.000.000 - € 516,46.

[2] Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento, fatto salvo l'onorario minimo.

[3] Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.

[4] Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Commento

L'articolo disciplina gli onorari relativi alle prestazioni aventi per oggetto la costituzione e le variazioni del capitale sociale di società ed associazioni di qualsiasi tipo.

Le seguenti prestazioni, previste dall'art. 26 (tab. 1), sono assorbite dal presente articolo quando sono effettuate per la costituzione o all'aumento di capitale:

- lo studio e la redazione dello statuto, dell'atto costitutivo o del regolamento;
- la convocazione dell'assemblea e l'eventuale redazione del verbale o della relazione;
- la partecipazione all'assemblea.

Gli onorari sono parametrati ad un valore costituito dall'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, a titolo di capitale.

Sono previste delle riduzioni, dal 10% al 30% per la costituzione di cooperative; per i Consorzi, i Cartelli, i Sindacati e gli Enti similari, gli onorari devono determinarsi in base ai criteri previsti dall'art. 3.

Esclusa espressamente la cumulabilità con gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26, la prestazione specifica.

Nel caso di riduzioni del capitale, le prestazioni professionali debbono essere remunerate, assumendo come valore della pratica l'ammontare del Patrimonio netto prima della sua riduzione.

E' previsto un onorario minimo di € 516,46.

Gli onorari del presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Qualora l'onorario sia determinato secondo i criteri previsti al 1° comma, spettano al professionista i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 41

Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società

[1] Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al ragioniere gli ono-

rari di cui alla lettera a) del precedente articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.

[2] Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione secondo i seguenti scaglioni:

Fino		a lire	1.000.000.000	dallo zero virgola cinque per cento
		a €	516.456,90	al tre per cento;
da lire	1.000.000.001	a lire	5.000.000.000	dallo zero virgola venticinque per cento
da €	516.456,90	a €	2.582.284,50	all'uno virgola cinque per cento;
da lire	5.000.000.001	a lire	20.000.000.000	dallo zero virgola cento venticinque per
da €	2.582.284,50	a €	10.329.137,98	cento allo zero virgola settantacinque
				per cento;
oltre lire	20.000.000.000			dallo zero virgola zero cinque per cento allo
oltre €	10.329.137,98			zero virgola tre per cento.

L'onorario minimo è di lire 1.000.000 - € 516,46.

[3] Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

Commento

Il primo comma disciplina gli onorari spettanti per tutte le prestazioni necessarie per la trasformazione di una società da un tipo ad un altro.

1) Trasformazione di società

Spettano al professionista gli onorari previsti dall'art. 34 lett. a), da calcolarsi sul totale delle attività al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e dei conti d'ordine al netto delle perdite.

A tali onorari possono applicarsi degli incrementi dal 20 % al 50% tenendo conto della molteplicità e dell'importanza delle prestazioni.

Resta esclusa dalle previsioni del presente articolo, l'eventuale perizia prevista dall'articolo 2343 del C.C. in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, trovando applicazione l'articolo 31 della presente tariffa.

2) Fusione o scissione di società o concentrazioni di aziende o rami aziendali. Il secondo comma stabilisce che il valore della pratica è definito sull'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o da quello risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma sia realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione.

Gli onorari sono previsti, per scaglioni, in misura percentuale fra un minimo ed un massimo.

E' previsto un onorario minimo di € 516,46.

Per tale norma non è prevista cumulabilità con gli onorari gradualali di cui all'art. 26.

Non essendo espressamente esclusi dall'articolo in commento, spettano anche i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 42

Assistenza societaria continuativa e generica

[1] Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al ragioniere competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.

[2] I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari gradualali di cui all'articolo 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.

Commento

L'articolo disciplina le prestazioni di assistenza societaria continuata ma non quelle di consulenza, che sono previste dall'art. 55. Per approfondire le caratteristiche delle due diverse prestazioni, si può fare riferimento all'articolo 46. La norma si riferisce alle prestazioni di natura continuativa e generica nascenti da un incarico unico ed unitario e per una durata preconcordata, stabilendo che anche gli onorari debbano essere convenuti.

Nella convenzione bisogna tenere conto dei criteri previsti dall'art. 3 e cioè la durata, il complesso delle prestazioni inerenti l'assistenza, la natura e l'importanza della società.

Gli onorari preconcordati non potranno comunque essere mai inferiori ai minimi stabiliti dallo stesso art. 26.

Il principio sancito nel secondo comma, deve essere utilizzato in sede di determinazione del compenso preconcordato, non potendo quest'ultimo essere inferiore a quello determinabile, in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 26.

Non è possibile cumulare gli onorari preconcordati con quelli gradualmente previsti dall'art. 26.

Non essendo espressamente esclusi dall'articolo, spettano anche i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 43**Componenti amichevoli**

[1] Al ragioniere, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

- a) un compenso fisso di lire 15.000 - € 7,75 per ciascun creditore;
- b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato, calcolato per scaglioni:

Fino		a lire	500.000.000	dal tre per cento al quattro per cento;
		a €	258.228,45	
da lire	500.000.001	a lire	1.000.000.000	dal due per cento al tre per cento;
da €	258.228,45	a €	516.456,90	
da lire	1.000.000.001	a lire	5.000.000.000	dall'uno virgola cinque al due per cento;
da €	516.456,90	a €	2.582.284,50	
da lire	5.000.000.001	a lire	10.000.000.000	dall'uno per cento all'uno virgola cinque per cento;
da €	2.582.284,50	a €	5.164.568,99	
oltre lire	10.000.000.000			dallo zero virgola cinque per cento all'uno per cento.
oltre €	5.164.568,99			

[2] Se provvede anche al realizzo delle attività, al ragioniere competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), applicando ad essi una riduzione del cinquanta per cento.

[3] Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.

[4] Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, ai compensi di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo è applicata una riduzione compresa tra il quaranta per cento e l'ottanta per cento, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.

[5] Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualali di cui all'articolo 26.

[6] Se il componimento amichevole non riesce, al ragioniere, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a), comma 1, del presente articolo e gli onorari gradualali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettanti se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.

[7] L'onorario minimo è di lire 2.000.000 - € 1.032,91.

Commento

L'articolo 43 disciplina l'opera di mediazione svolta dal professionista a prevenzione e/o sostituzione delle attività giudiziarie.

Le prestazioni considerate sono:

a) concordato stragiudiziale;

b) la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore.

La norma ribadisce una delle norme generali, e cioè che la remunerazione dipende anche dal risultato economico conseguito, principio previsto dall'art. 3, che è qui richiamato.

Gli onorari del primo comma sono divisi in due fattispecie:

1) un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore con il quale si sono intrattenuti rapporti;

2) un compenso variabile, commisurato, per scaglioni, all'ammontare del passivo definitivamente accertato.

Qualora la prestazione includa anche il realizzo di attività, spettano al professionista gli onorari previsti dall'art. 30 comma 1, lettera a), numero 1) ridotte del 50%.

Se l'incarico prevede una semplice dilazione dei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore, si applica una riduzione degli onorari di cui al punto b) tra il 40 % e l'80% in relazione alle difficoltà incontrate ed al tempo di dilazione ottenuto.

L'articolo esclude la possibilità di cumulo con gli onorari graduali previsti dall'art. 26.

Il sesto comma prevede l'ipotesi in cui il componimento amichevole non riesca o non sia portato a buon fine, in questo caso al professionista spetta il compenso fisso di € 7,75 e gli onorari graduali previsti dall'art. 26 e, se dovuti, quelli previsti al comma 2 e al comma 3.

Nell'ultima fattispecie l'onorario non potrà essere, in ogni caso superiore al 50% degli onorari spettanti per il componimento amichevole andato a buon fine.

Competono gli onorari specifici per altre prestazioni che si rendessero necessarie.

L'onorario minimo è di € 1.032,91

Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 44

Assistenza in procedure concorsuali

[1] Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al ragioniere sono determinati come segue:

a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il quaranta per cento per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il quaranta per cento ed il cinquanta per cento per l'amministrazione controllata;

b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il cinquanta per cento ed il settanta per cento inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

[2] Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il sessanta per cento e l'ottanta per cento; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

[3] Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il quaranta per cento ed il cinquanta per cento; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assistente, competono gli onorari di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il trenta per cento ed il quaranta per cento.

[4] Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.

[5] Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revocche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.

[6] Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari propri per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta per cento.

[7] Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'articolo 26.

[8] Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica

gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

Commento

La norma disciplina le prestazioni rese in sede preconcorsuale o concorsuale e precisamente:

il fallimento - articolo 1 e succ. della legge fallimentare.

il Concordato fallimentare - articolo 124 e succ. della L.F.

il Concordato preventivo - articolo 160 e succ. della L.F.

l'amministrazione controllata - articolo 187 e succ. della L.F.

liquidazione coatta amministrativa - articolo 194 e succ. della L.F.

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - L. 95/79.

Tra le prestazioni professionali comprese nelle fasi preconcorsuali troviamo l'analisi della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, il controllo formale della contabilità e dei libri obbligatori, l'elaborazione di relazioni e l'istanza di ammissione al passivo.

Le prestazioni dell'art. 44 debbono essere di natura diversa dalle amichevoli composizioni di cui all'art. 43, e sono previsti due diversi criteri di onorari a secondo dell'esito e cioè :

a) se l'esito concordatario è favorevole si applicano gli onorari di cui all'art. 43 con le seguenti riduzioni:

- dal 30% al 40% per il concordato preventivo;

- dal 40 % al 50 % per l'amministrazione controllata;

b) se la procedura concordataria non si conclude o non si conclude favorevolmente si applicano gli onorari di cui all'art. 43 con la riduzione dal 60% all'80%.

In questo caso l'onorario complessivo non deve essere inferiore a quello risultante dalla applicazione degli onorari gradualmente previsti dall'art. 26.

I commi successivi si occupano delle altre ipotesi di assistenza e cioè:

c) l'assistenza al fallito nel concordato fallimentare con garanzia di terzi in cui l'onorario di cui all'art. 43 viene applicato con una riduzione dal 40% al 50%;

d) l'assistenza al fallito nel concordato fallimentare con assistente in cui l'onorario di cui all'art. 43 viene applicato con una riduzione dal 30% al 40%;

Le prestazioni sopra previste si intendono unitarie a partire dall'esame e studio della situazione aziendale fino all'ammissione alla procedura concorsuale.

L'intervento di un garante fa ridurre gli onorari dal 40% al 50% rispetto a quelli previsti dall'articolo 43, comma 1 lett. a) e b); mentre l'intervento di un assistente fa ridurre gli onorari dal 30% al 40%.

Il quinto comma stabilisce che, qualora sopravvengano risoluzioni o revoche delle procedure successive all'esito concordatario favorevole, tali nuove determinazioni non influiscano sulla quantificazione degli onorari, che debbono essere calcolate alla stregua delle pratiche concluse favorevolmente.

Al sesto comma è disciplinata la modalità di calcolo degli onorari spettanti al professionista per l'attività d'assistenza nelle procedure concorsuali successive a quella originaria (una assistenza prefallimentare seguita da una fallimento): spettano gli onorari previsti con una riduzione dal 30% al 50%, a condizione che quest'ultima si sia conclusa con esito favorevole.

Il settimo comma prevede che gli onorari di cui all'articolo 26 non sono cumulabili con gli onorari specifici previsti nel presente articolo, ad eccezione che per le prestazioni previste dal comma successivo, e cioè quando l'incarico dato al professionista abbia avuto per oggetto soltanto alcune fasi della pratica.

Per prestazioni professionali diverse da quelle contenute nel presente articolo, che non possano essere considerate accessorie o complementari, il professionista ha diritto agli onorari specifici. Spettano i rimborsi spese di cui all'articolo 18 e le indennità di cui all'articolo 19.

Art. 45

Consulenza contrattuale

[1] Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al ragioniere, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

Fino		a lire	100.000.000	dal due per cento al cinque per cento;
		a €	51.645,69	
da lire	100.000.001	a lire	500.000.000	dall'uno virgola venticinque per cento
da €	51.645,69	a €	258.228,45	al tre per cento;
da lire	500.000.001	a lire	2.000.000.000	dallo zero virgola settantacinque
da €	258.228,45	a €	1.032.913,80	al due per cento;
da lire	2.000.000.001		5.000.000.000	dallo zero virgola quattro per cento
da €	1.032.913,80	a €	2.582.284,50	all'uno virgola venticinque per cento;
oltre lire	5.000.000.001			dallo zero virgola due per cento allo zero
oltre €	2.582.284,50			virgola settantacinque per cento.

[2] Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati,

Nuove tariffe

con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:

Fino da €		a lire a €	50.000.000 25.822,84	dall'uno per cento al sei per cento;
da lire da €	50.000.001 25.822,84	a lire a €	250.000.000 129.114,22	dallo zero virgola settantacinque per cento al quattro per cento;
da lire da €	250.000.001 129.114,23	a lire a €	1.000.000.000 516.456,90	dallo zero virgola cinque al tre per cento;
da lire da €	1.000.000.001 516.456,90	a lire a €	5.000.000.000 2.582.284,50	dallo zero virgola venticinque per cento all'uno virgola venticinque per cento;
oltre lire oltre €	5.000.000.000 2.582.284,50			dallo zero virgola quindici per cento all'uno per cento.

[3] Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.

[4] Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.

[5] Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.

[6] Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.

[7] L'onorario minimo è di lire 300.000 - € 154,94.

Commento

Il primo comma disciplina l'attività di consulenza ed assistenza nella redazione dei seguenti specifici atti o scritture: consulenza, l'assistenza in relazione alla trattazione di contratti anche transattivi; la stipulazione di contratti anche transattivi, la redazione di atti, la redazione di scritture private la redazione di preliminari ed ogni altra prestazione in materia contrattuale che abbiano per oggetto la vendita o la permuta di aziende; le quote di partecipazione, le azioni, i patrimoni o i singoli beni e le prestazioni contrattuali relative al recesso ed alla esclusione di soci.

Il secondo comma prevede diversi onorari per le prestazioni di assistenza relativi ai contratti previsti dal Titolo quarto Libro III del codice delle leggi, cioè dall'art.1470 all'art. 1986 del codice civile, che di seguito riportiamo:

Capo II	Del riporto (artt. 1548 - 1551)
Capo IV	Del contratto estimatorio (artt. 1556 - 1558)
Capo V	Della somministrazione (artt. 1559 - 1570)
Capo VI Sez. II	Della locazione di fondi urbani (artt. 1607 - 1614)
Capo VI Sez. III § 2	Dell'affitto di fondi rustici (artt. 1628 - 1646)
Capo VI Sez. III.§ 3	Dell'affitto a coltivatore diretto (artt. 1647 - 1654)
Capo VII	Dell'appalto(artt. 1655 - 1677)
Capo VIII Sez. II	Del trasporto di persone (artt. 1681 - 1682)
Sezione III	Del trasporto di cose (artt. 1683 - 1702)
Capo IX Sez. II	Della commissione (artt. 1731 - 1736)
Capo IX Sez. III	Della spedizione (artt. 1737 - 1741)
Capo X	Del contratto di agenzia (artt. 1741 - 1753)
Capo XI	Della mediazione (artt. 1754 - 1765)
Capo XII	Del deposito (artt. 1766 - 1797)
Capo XIII	Del sequestro convenzionale (artt. 1798 - 1802)
Capo XIV	Del comodato (artt. 1803 - 1812)
Capo XV	Del mutuo (artt. 1813 - 1822)
Capo XVI	Del conto corrente (artt. 1823 - 1833)
Capo XVII Sez. I	Dei depositi bancari (artt. 1834 - 1838)
Capo XVII Sez. II	Del servizio bancario delle cassette di sicurezza (artt. 1839 - 1841)
Capo XVII Sez. III	Dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 - 1845)
Capo XVII Sez. IV	Dell'anticipazione bancaria (artt. 1846 - 1851)
Capo XVII Sez. V	Delle operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852 - 1857)
Capo XVII Sez. VI	Dello sconto bancario (artt. 1858 - 1860)
Capo XVIII	Della rendita perpetua (artt. 1861 - 1871)
Capo XIX	Della rendita vitalizia (artt. 1872 - 1881)
Capo XX Sez. II	Dell'assicurazione contro i danni (artt. 1904 - 1918)
Capo XX Sez. III	Dell'assicurazione sulla vita (artt. 1919 - 1927)
Capo XX Sez. IV	Della riassicurazione (artt. 1928 - 1931)
Capo XXII	Della fideiussione (artt. 1936 - 1957)
Capo XXIV	Dell'anticresi (artt. 1960 - 1964)
Capo XXV	Della transazione (artt. 1965 - 1976)
Capo XXVI	Della cessione dei beni ai creditori (artt. 1977 - 1986)

Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultrannuale il valore della pratica è rapportato al doppio dei corrispettivi pattuiti, previsti o stimati per il primo anno.

Per i contratti di finanziamento, mutuo, o di apporto di capitale, di cui agli artt. 1813 – 1822 del C.C., il valore della pratica su cui calcolare l'onorario è costituito dal capitale mutuato o erogato.

Per i contratti atipici o innominati, di cui agli artt. 1322 e 1323 del C.C., quali ad esempio un franchising, l'onorario si applica per analogia al contratto più simile regolato dalla tariffa.

Come per altre prestazioni è previsto un onorario minimo, nella fattispecie l'importo è pari a € 154,94.

Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Art. 46

Disposizioni generali

[1] E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.

[2] E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.

[3] E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.

[4] Per l'assistenza tributaria al ragioniere competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47 della presente tariffa.

[5] Per la rappresentanza tributaria al ragioniere competono onorari graduali, come precisati nell'articolo 48 della presente tariffa.

[6] Per la consulenza tributaria al ragioniere, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49 della presente tariffa.

[7] Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

Commento

L'articolo determina e definisce la natura della attività di assistenza, di rappresentanza e di consulenza tributaria, che saranno oggetto dei successivi artt. dal 47 al 49.

Per l'assistenza, ("la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti ... che non richiedono particolare elaborazione") gli onorari sono determinati cumulativamente come onorari specifici e graduali previsti dal successivo art. 47.

Per la rappresentanza si applicheranno i soli onorari graduali previsti dal successivo art. 48.

Per la consulenza di norma, svolta congiuntamente alle attività di assistenza e rappresentanza tributaria, gli onorari graduali di cui all'art. 26 si cumulano con gli onorari specifici previsti dall'art. 49

Gli onorari dovuti per l'assistenza e per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

Art. 47

Assistenza tributaria

[1] Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.

[2] Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.

[3] Il valore della pratica è determinato:

a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;

- b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
- c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
- d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
- e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
- f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.

[4] Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

Tabella 2

A) Dichiarazione dei redditi propri e di terzi		
a)	Per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti)	L. 10.000 € 5,16
b)	Per ciascun documento o copia di documento allegata	L. 3.000 € 1,55
c)	Per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:	
C1	Per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	L. 30.000 € 15,49
C2	Per la dichiarazione dei redditi delle società di persone	L. 60.000 € 30,99
C3	Per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche	L. 100.000 € 51,65
C4	Per la dichiarazione dei sostituti di imposta: - comprendente redditi di lavoro dipendente	L. 100.000 € 51,65
	- non comprendente redditi di lavoro dipendente	L. 50.000 € 25,82

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

Segue Tabella 2		
B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi)		L. 150.000 € 77,47
C) Elenchi relativi alla dichiarazione Iva		
a)	Per la redazione di ciascun elenco	L. 20.000 € 10,33
b)	Per ogni 10 righe compilate di ciascun elenco	L. 10.000 € 5,16
D) Dichiarazione di successione		
a)	Per ogni cespite dichiarato	L. 20.000 € 10,33
b)	Per ogni passività dichiarata	L. 50.000 € 25,82
E) Dichiarazioni Invim		L. 200.000 € 103,29
F) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di I e II grado		L. 100.000 € 51,65
G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissioni Centrale		L. 200.000 € 103,29
H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari		L. 50.000 € 25,82

Tabella 3			
<i>Valore della pratica (in milioni)</i>			
	da L.100 € 51.645,69	da oltre L. 100 € 51.645,69	oltre 1.000 € 516.456,90
		a L. 1.000 € 516.456,90	
1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni Iva, dichiarazione di successione, dichiarazione Invim			
Minimo	L. 50.000 € 25,82	L. 200.000 € 103,29	L. 600.000 € 309,87
Massimo	L. 300.000 € 154,94	L. 800.000 € 413,17	L. 2.000.000 € 1.032,91

Segue Tabella 3 - Valore della pratica (in milioni)			
	da L.100 € 51.645,69	da oltre L. 100 € 51.645,69	oltre 1.000 € 516.456,90
		a L. 1.000 € 516.456,90	
2) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni tributarie			
Minimo	L. 50.000 € 25,82	L. 500.000 € 258,23	L. 2.000.000 € 1.032,91
Massimo	L. 500.000 € 258,23	L. 4.000.000 € 2.065,83	L. 10.000.000 € 5.164,57
3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a Uffici Finanziari			
Minimo	L. 50.000 € 25,82	L. 200.000 € 103,29	L. 500.000 € 258,23

Commento

L'articolo prevede, per ogni singola specifica prestazione gli onorari spettanti in relazione alla tipologia della assistenza prestata, secondo quanto esposto alla tabella 2 per gli onorari specifici ed alla tabella 3 per gli onorari gradualmente cumulabili con quelli specifici.

Il quarto comma si occupa di indicare le modalità di determinazione dei valori della pratica.

Le tabelle fanno ancora riferimento ai gradi di giudizio del contenzioso esistenti alla data di emanazione del D.P.R. e pertanto debbono rapportarsi ai corrispondenti istituti.

Le tabelle 2 e 3 si occupano in pratica degli stessi adempimenti, fatta eccezione per il punto 3 della tabella 3, e pertanto per la previsione di "Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a Uffici Finanziari", spettano solo gli onorari gradualmente, assumendo quale parametro il valore massimo del terzo scaglione della tabella 1 dell'art. 26.

Art. 48

Rappresentanza tributaria

[1] Gli onorari gradualmente sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. 1

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.

[2] Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Tabella 4				
<i>Valore della pratica (in milioni)</i>				
	Fino a L.20 € 10.329,14	da L.20 a L. 1.000 € 51.645,69	da L. 100 a L. 1.000 € 516.456,90	oltre L. 1.000 € 516.456,90
a) presso Uffici Finanziari				
Minimo	L. 40.000 € 20,60	L. 50.000 € 25,82	L. 80.000 € 41,32	L. 150.000 € 77,47
Massimo	L. 50.000 € 25,82	L. 80.000 € 41,32	L. 150.000 € 77,47	L. 250.000 € 129,11
b) in occasione di verifiche fiscali				
Minimo	L. 50.000 € 25,82	L. 70.000 € 36,15	L. 100.000 € 51,65	L. 150.000 € 77,47
Massimo	L. 70.000 € 36,15	L. 100.000 € 51,65	L. 150.000 € 77,47	L. 250.000 € 129,11
c) presso le Commissioni tributarie				
Minimo	L. 150.000 € 77,47	L. 200.000 € 103,29	L. 300.000 € 154,94	L. 500.000 € 258,23
Massimo	L. 200.000 € 103,29	L. 300.000 € 154,94	L. 500.000 € 258,23	L. 1.500.000 € 774,69

Commento

L'articolo in esame stabilisce che per l'attività di rappresentanza tributaria, l'elemento da prendere a base per il calcolo degli onorari è il tempo impiegato dal professionista unitamente al valore della pratica.

Si applica la Tabella 4 allegata alla Tariffa che tiene conto del superiore principio

Per tempo impiegato si deve considerare, oltre a quello trascorso all'esterno dello studio per la rappresentanza del cliente, anche quello necessario ai trasferimenti.

Al primo comma è sancito, inoltre, che il compenso minimo per i trasferimenti non può superare le quattro ore.

Il secondo comma stabilisce che il valore della pratica è determinato in funzione dell'importo complessivo della pratica, sommando oltre all'imposta principale anche tutte le pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che deriverebbero al cliente in caso di mancata opposizione o dei quali è richiesto il rimborso.

Se il valore non è desumibile dall'atto, il valore della pratica è determinato in relazione all'ammontare delle somme che potrebbero essere applicate al cliente.

Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19.

Non si rendono applicabili gli onorari gradualmente indicati nella tabella 1 richiamata dall'articolo 26, per espressa previsione dell'art. 25.

Art. 49

Consulenza tributaria

[1] Al ragioniere per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'uno per cento ed il cinque per cento del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e), comma 3, dell'articolo 47 avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della presente tariffa.

[2] Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.

Commento

Gli onorari per la consulenza tributaria competono nella misura dall'1% al 5% del valore della pratica, secondo quanto indicato alla lettera e) dell'art. 47, 3° comma .

Essi, inoltre, nell'ambito di un contenzioso tributario, possono essere proporzionati alla risoluzione di problemi di diritto, specialmente se la controversia si conclude con esito favorevole per il cliente.

Detti onorari spettano in aggiunta a quelli dovuti per eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria.

Il valore della pratica può essere determinato secondo le seguenti ipotesi:

- nella assistenza e consulenza per la predisposizione di dichiarazioni fiscali, il valore della pratica è determinato con riferimento alle imposte dovute. Se non sono dovute imposte si applicano gli onorari gradualmente previsti all'art. 20;

- nella consulenza diretta a quantificare il carico fiscale della pratica, il valore è determinato secondo l'importo delle imposte dovute;

- nella consulenza per la scelta dei comportamenti più conveniente per il relativo carico fiscale, si applica il 2° comma dell'art. 4.

Spettano, inoltre, i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 18 e 19 e la maggiorazione prevista dall'art. 23.

Art. 50

Sistemazioni tra eredi

[1] Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo zero virgola cinquanta per cento ed il tre per cento del totale della massa attiva ereditaria. L'onorario minimo è di lire 2.000.000 - € 1.032,91.

[2] Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

[3] Gli onorari previsti nel presente articolo sono cumulabili con gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa.

[4] Allorquando il ragioniere assiste un coerede, un legatario o un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri

sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

[5] Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

Commento

L'articolo, al primo comma, disciplina l'attività di assistenza e consulenza su questioni ereditarie, con determinazione dell'onorario specifico nella misura tra lo 0,50% e il 3% del totale della massa ereditaria attiva, e con la previsione di un onorario minimo di 1.032,91 euro.

Qualora la sistemazione riguardi più soggetti, si ricorda che l'onorario, a mente delle disposizioni portate dall'art. 12, può essere richiesto unitariamente a ciascun cliente, applicando una riduzione, per cliente, pari al 40 %.

Ove l'incarico preveda l'amministrazione di patrimoni e/o l'amministrazione o la liquidazione d'aziende, gli onorari relativi sono determinati a mente degli artt. 27, 28 e 30, e sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

Se l'assistenza viene prestata ad un solo coerede, legatario o usufruttuario, l'onorario è rapportato al valore della quota allo stesso attribuita.

L'articolo, si conclude con la non cumulabilità con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

Art. 51

Sistemazioni patrimoniali

[1] Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazioni delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.

Commento

Per le sistemazioni patrimoniali si applicano gli stessi criteri di cui al precedente art. 50 (onorario specifico nella misura tra lo 0,50% e il 3% del totale delle attività accertate, ovvero delle passività se superiori, con un minimo di 1.032,91 euro)

E' prevista la non cumulabilità degli onorari graduali di cui all'art. 26.

Sono, invece, cumulabili i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'art. 23.

Art. 52

Sistemazioni tra familiari

[1] Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.

Commento

L'articolo rimanda al disposto di cui all'articolo precedente. Sono pertanto validi i criteri ed i limiti degli articoli 50 e 51 e si rimanda al commento dei relativi articoli.

Art. 53

Consulenza economico-finanziaria

[1] Al ragioniere spettano onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta per cento e il due per cento del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:

- a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
- b) studi relativi alla scelta tra le diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring....;
- c) studi ed adempimenti per la collocazione dei titoli sul mercato;
- d) ogni altra prestazione di carattere economico – finanziario

Commento

Gli onorari sono parametrati nella misura tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto della specifica prestazione e per singola tipologia. Si tiene, altresì, debito conto del tempo impiegato nello studio della struttura finanziaria e nella analisi delle diverse forme tecniche di intervento. Sono cumulabili gli onorari gradualmente previsti dall'art. 26 e i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'art. 23.

Art. 54

Consulenze aziendali particolari

[1] Al ragioniere competono onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta ed il due per cento del valore della pratica stabi-

lito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa per le seguenti prestazioni:

- a) diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative);
- b) diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria;
- c) impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica);
- d) impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
- e) valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti;
- f) l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare.

[2] Gli onorari di cui al comma 1 sono cumulabili con gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Commento

L'articolo elenca e specifica una serie di prestazioni aziendali di natura specialistica. Al pari del valore della pratica, determinato secondo il criterio di cui all'art. 4, si applicano, altresì i criteri di cui all'art. 3, in rapporto alla natura ed all'importanza dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei vantaggi e del risultato economico conseguito.

Gli onorari sono cumulabili con quelli spettanti per altre prestazioni accessorie e diverse prestate in relazione alla pratica trattata.

Inoltre sono cumulabili i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 18 e 19 e la maggiorazione di cui all'art. 23.

Art. 55

Consulenza aziendale continuativa e generica

[1] Per la consulenza aziendale continuativa e generica, al ragioniere competono onorari che devono essere preconcors-

dati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.

Commento

Per la consulenza aziendale continuativa e generica si deve prevedere un onorario preconcordato con il cliente, in relazione al tempo ed al contenuto delle prestazioni.

Nel caso l'onorario non sia stato preconcordato, il professionista, per le prestazioni effettuate, potrà richiedere gli onorari per le singole prestazioni effettuate.

Essendo di norma tali prestazioni di lunga durata, sarà possibile emettere le parcelle periodiche previste dall'art. 9.

**TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 56

Disposizioni transitorie

[1] Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:

- a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
- b) per gli onorari gradualali, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.

Commento

L'ultimo articolo disciplina, in via transitoria, il trattamento per le pratiche o prestazioni in corso e pendenti alla data di entrata in vigore della tariffa.

Capitolo Secondo

**Manuale della Procedura
di Calcolo Parcelle**

Installazione della procedura.

Per installare il programma Sg-Studio SuperLite operate come segue:

Sistemi con WINDOWS 95 e successivi

Inserite il cd d'installazione nel lettore CD, e cliccare sul relativo pulsante del menu d'installazione.

L'installazione del programma avverrà automaticamente, e bisognerà solo scegliere il disco fisso dove si vorrà installarlo.

Per lanciare la procedura sarà necessario cliccare sull'icona del programma nel relativo gruppo, sotto la voce "Sg-Studio".

Non verranno cambiati i parametri di funzionamento del computer, né quelli di Windows, pertanto in qualsiasi momento si potrà procedere alla cancellazione della procedura Sg-Studio SuperLite.

Qualora si utilizzasse già il programma, e gli archivi fossero già stati caricati, un'ulteriore installazione della procedura non comporta alcuna cancellazione dei dati (archivi) precedentemente immessi, tuttavia, è sempre opportuno prima dell'installazione procedere alla copia degli archivi utilizzando l'apposita procedura prevista dal programma.

Come iniziare a lavorare.

Per lanciare il programma di parcellazione bisogna selezionare l'apposita ICONA "Sg-Studio SuperLite" dal gruppo "Sg-Studio", e selezionare il tasto "ACCETTA" per proseguire, accettando le condizioni di utilizzo della procedura.

Durante il primo avvio della procedura saranno richiesti i dati dello studio professionale che potrà calcolare le parcelle.

Caratteristiche principali di SG – Studio SuperLite

Tariffa professionale per Ragionieri Commercialisti

Sg-Studio SuperLite è lo strumento di facile uso in ambiente Windows che consente al professionista di gestire la propria parcellazione di studio in maniera rapida ed efficace.

Il modulo, facente parte dell'applicativo SG-Studio, è fornito con la tariffa per ragionieri commercialisti attualmente in vigore ed in aggiunta le tariffe correlate alla professione del ragioniere commercialista quali quelle dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, dei Revisori contabili e dei Curatori fallimentari.

Un programma "Tutor" che vi guiderà nella compilazione di una fattura ad H.O.C. che rispetti tutti gli standard e che sia il più completa possibile nelle sue voci.

Note generali per l'Uso di SG – Studio SuperLite

Il modulo Sg-Studio SuperLite è composto da un menu a barra con delle scelte in cascata. La selezione può essere effettuata, sia con il mouse cliccando con il pulsante di sinistra per effettuare la scelta, che da tastiera, selezionando il menu con il tasto **Alt** e successivamente premendo il tasto **INVIO**, e spostandosi poi con i tasti del cursore sulle scelte desiderate.

Per alcune scelte sono attivi i tasti di immissione rapida CTRL + XX oppure Alt + XX.

Liste

ANAGRAFICA CLIENTI SOIM S.R.L.

RICERCA Piccini Laureati S.R.L.

DITTA Piccini Laureati S.R.L.

LISTA

TIPO SOGGETTO LUOGO DI NASCITA PROV. SESSO DATA DI NASCITA

Il metodo per ricercare un nominativo o una parola all'interno delle liste è intuitivo e veloce.

L'utente dovrà scegliere, selezionando la freccetta alla fine della lista, questa scelta farà apparire una finestra con i tasti di scorrimento agli estremi. Bisogna posizionarsi con il mouse o con i tasti scorrimento sul testo ricercato, e si clicca per conferma.

Oppure per posizionarsi con nelle vicinanze della parola da trovare, bisognerà inserire la lettera iniziale e la lista scorrerà sulla prima parola che inizia con la lettera specificata, dopodiché è sufficiente selezionare quanto voluto con il mouse.

Anagrafica studio

La prima volta che si lancerà il programma verrà presentata la seguente schermata, relativa ai dati del professionista.

ANAGRAFICA STUDIO SOIM

Edvo

Cambia logo

COGNOME NOME

Responsabile - Amministratore

TITOLO

Indirizzo descrizione via numero

NATA PROV. SESSO M F IL

C.F. P.A. COD. CONCESSIONARIO

CITTA' C.A.P. PROV. VA

SEDE

DOMICILIO

TEL. FAX

ALBU / UFFICIO DATA NUMERO NOME

Anno contabile Credito I.V.A. anno precedente Liquidazione Mensile

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

La compilazione dell'anagrafica dello studio costituisce il presupposto essenziale per il normale funzionamento del modulo Sg-Studio SuperLite. Occorre completare la scheda in tutte le voci richieste come obbligatorie dalla procedura, e poi registrare i dati premendo il tasto - bottone <SALVA>.

Senza la compilazione dei dati dello studio non sarà possibile stampare l'elaborazione della parcella. E' permessa la modifica dei dati già immessi (convalidati).

I dati relativi al credito IVA e al tipo di liquidazione sono disabilitati, in quanto necessari solo in presenza del modulo aggiuntivo *contabilità* di "Sg - Studio".

Tariffe



Selezionare la tariffa che si vuole consultare, scegliendo dalla lista "Tariffa".

Sono presenti tutti gli articoli relativi alle tariffe contenute nella procedura, e precisamente:


- 1) Ragionieri Commercialisti nuova tariffa e vecchia tariffa;
Consulenti del lavoro;
C.T.U.;
Fallimento
Revisori contabili.

Per effettuare una ricerca all'interno della Tariffa; con il tasto - bottone <CERCA> immettere la parola da cercare alla voce ricerca parola, ed il programma listerà tutti e solo gli articoli che contengono la parola o le iniziali della parola ricercata.

Es. ricercando *bilanc* saranno trovate le parole *bilancio*, *bilanci*, *bilanciati* ecc..

Con i tasti < e > gli articoli di legge scorreranno di una unità in avanti o indietro.

Agenda e Calcolo Scadenze



Calcolo
parcelle

Con il modulo Agenda è possibile annotare una serie di memo o appuntamenti, selezionato il giorno, il mese e l'anno di riferimento.

Dopo aver selezionato l'Agenda, è aggiunta una nuova voce al menu principale.

Con il menu aggiunto si gestiscono gli inserimenti e gli impegni presenti in archivio, la ricerca di una mese o di un anno, e si possono cancellare a partire da una certa data le note che non interessano più.

I giorni in cui è presente un impegno, sono evidenziati grazie ad un tipo carattere in "grassetto".

L'opzione sottostante l'Agenda, e cioè Calcolo Scadenze dà la possibilità di calcolare una scadenza, immettendo la data iniziale ed i giorni utili a partire da tale data.

Si possono così facilmente annotare le date delle scadenze dei ricorsi.

Per la chiusura del modulo Agenda cliccare sul tasto in alto a sinistra dello stesso, e scegliere la fase **Chiudi** o premere contemporaneamente i tasti Ctrl+F4.

Inserire una parcella

Nella maschera di seguito sono riportate le voci essenziali per iniziare la compilazione della parcella.

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

Si presenterà la seguente maschera d'inserimento:

DESCRIZIONE	NUM.	BASE	PERCENTUALE MAGG. RIDUZ.		COMPETENZE
Numero Ore	3	18,080	0,000	0,000	0,00

Descrizione	num.	Base	Molipi	Riduz.	Competenze
Assenza dallo studio dei collaboratori o sostituti	3,000	18,080	0,000	0,000	54,240

Le voci della tariffa sono tra loro collegate secondo le loro caratteristiche e si tiene anche conto delle indicazioni della Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale Ragionieri.

Es. Scegliendo dall'art. 21 "assistenza e discussione davanti ad autorità ..", è proposto, dopo aver finito di completare la voce, l'inserimento dell'art. 19 relativo alle indennità, ecc.

In ogni caso l'Utente può scegliere di seguire la traccia proposta, oppure procedere secondo le proprie necessità con la parcellazione.

Da notare che è presente un tasto - bottone relativo all'inserimento di voci libere <INSERIM. LIBERO> per necessità particolari, o per l'inserimento di prestazioni proprie di altre tariffe; quali quelle dei Consulenti del Lavoro, dei C.T.U. dei Liquidatori Fallimentari o dei Revisori Contabili o per inserire i rimborsi spese che sono trattati in esclusione di IVA.

ONORARI PRECONCORDATI O ALTRE TARIFFE PROFESSIONALI

Archivio descrizioni parcella V.S. - DARE PER TRIMUTA COSTI

Conferma Uscita Descrizione parcella precedente

Inserimento descrizione parcella:

Legge di riferimento: _____

Articolo di riferimento: _____

Numero copie, o ore, o...: _____

Importo preconcordato: _____ 0,00

Totale: _____ 0,00

Sempre lo stesso tasto, <INSERIM. LIBERO> si può utilizzare per immettere eventuali acconti, in quanto la procedura accetta anche, l'immissione di importi negativi. Per una corretta immissione della parcella, si consiglia di seguire la sotto elencata sequenza:

VOCE - Scegliere per prima cosa la voce della tariffa voluta o selezionare <INSERIM. LIBERO>, e confermare selezionando <SI>.

BASE - Inserire gli importi base di calcolo, preceduti dalla descrizione della richiesta competenza, se ci sono dubbi, torna utile il tasto - bottone <NORMA>, che ci propone il testo normativo. Qualora siano previsti degli scaglioni, saranno pure proposti i limiti minimo e massimo; specificare eventualmente tali limiti, e poi confermare.

MAGGIORAZIONE e RIDUZIONE - Per alcune voci la tariffa prevede delle maggiorazioni o delle possibili riduzioni al verificarsi di particolari condizioni, seguire le indicazioni della procedura.

DESCRIZIONE VOCE - Completato l'inserimento degli importi, si passa alla descrizione della voce da indicare nella parcella; inizialmente viene proposta la voce prevista dalla Tariffa. E' comunque possibile integrare la descrizione o ridigidare ex novo la voce.

CONFERMA - Con la conferma della voce, la procedura, nel caso di altre voci collegate ne propone l'inserimento.

ALTRA VOCE - In presenza di altre voci ripartire dal punto 1.

SCELTE - Ultimata la parcella o la fase momentanea di inserimento si può stampare, cancellare, salvare la parcella, o abbandonare la parcella.

La parcella deve essere stampata subito.

Lettera di incarico tipo

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Archivi, Lettere, Parcelle, Calcoli, Agenda, Utilità, ?) and a toolbar (Enelavoro). The main window is titled 'Fac simile di lettera' and contains the following text:

CONTRATTO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE

In data ___/___/___ tra _____ con sede in _____
_____ con C.F. _____ e P. IVA _____
_____ nella qualità di _____ della _____
in poi denominato "Committente" e il rag. _____ nato a _____
il ___/___/___ con C.F. _____
studio in _____ iscritto al Collegio dei Ragionieri di _____ al n. _____ d'ora
in poi denominato "Prestatore".

PREMESSO

a) che tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi in oggetto la possibilità di fornitura di prestazioni di consulenza in materia fiscale;

b) che, di comune accordo, le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare i rapporti tra loro esistenti a partire dalla data odierna.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO:

1) Tutti gli eventuali, precedenti accordi intercorsi tra Committente e Prestatore devono

Buttons: Registra, Stampa, Uscita

La lettera di incarico tipo è un accorgimento, da molti ritenuto utile, per la regolamentazione del rapporto professionale. Sg-Studio SuperLite mette a disposizione del professionista una lettera tipo che può essere personalizzata, stampata e memorizzata sul proprio archivio.

L'opzione di stampa su file, rende agevole l'ulteriore rielaborazione con il proprio Word Processing.

Richiesta visto di conformità

Come per la Lettera d'incarico, è proposta una bozza di lettera per la presentazione della parcella al Collegio di appartenenza, per il successivo visto di conformità.

L'opzione di stampa su file rende agevole, anche in questa fase, l'ulteriore rielaborazione del testo con il proprio Word Processing.



La **Calcolatrice** è uno strumento utile per la redazione di una parcella. E' attivabile con la combinazione dei tasti Alt+C, oppure con la scelta da menu.

Per la chiusura della **Calcolatrice**, cliccare sul tasto in alto a sinistra della stessa, e selezionare poi Chiudi o premere contemporaneamente i tasti Ctrl+F4.

Codice Fiscale



La procedura calcola il codice fiscale.


Si ricorda che il calcolo del Codice Fiscale non può sostituire quello emesso dall'Anagrafe Tributaria, trattandosi di una ricostruzione teorica, anche se esatta, che non può tenere conto di eventuali casi particolari. Dopo la richiesta di stampa si richiede l'immissione di una eventuale partita iva.

Utilità



Il menù **Utilità** comprende la fase dell'indicizzazione che periodicamente è opportuno eseguire.

Indicizzazione



Con l'indicizzazione si ovvia a possibili malfunzionamenti della procedura, e in particolare a problemi dovuti al disallineamento degli archivi per le cause più disparate, quali l'erronea uscita dal programma, abbassamenti di tensione, problemi con il disco fisso. Il più delle volte con l'indicizzazione si riesce a recuperare tutto il lavoro fatto. E' comunque buona norma effettuare periodicamente delle copie degli archivi.

Fine lavoro

E' indispensabile che l'uscita dalla procedura venga effettuata ritualmente con la fase di Fine Lavoro, ciò eviterà che alcuni archivi aperti della procedura, possano risultare in seguito compromessi, da un "maldestro" abbandono del programma.

La stessa scelta è presente anche nel sottomenù Archivi.

Requisiti di sistema

SG – Studio SuperLite utilizza l'ambiente di lavoro Windows per cui sfrutta i requisiti per il funzionamento dello stesso.

La procedura funziona in Windows 95 e successivi.

Viene consigliata una risoluzione video di 480 x 640, risoluzioni maggiori possono portare ad un disallineamento delle maschere di immissione, con una minore resa grafica del programma.

Il programma utilizzato per la creazione di Sg-Studio SuperLite è Visual FoxPro della Microsoft Corp, proprietaria anche dei marchi Windows.

Gli archivi utilizzati sono in formato DBF e pertanto possono essere gestiti dalla maggior parte dei programmi di data base, essendo di fatto diventato uno standard.

E' da rilevare che si possono verificare dei conflitti sulle schede audio meno recenti con il driver FM.DRV e FM16.DRV. Conflitti cui si può ovviare reinstallando il software a corredo della scheda audio, o effettuando un aggiornamento del driver audio.

Restano comunque indispensabili per un corretto funzionamento i seguenti requisiti minimi: CPU 486, 4 MB RAM, 9 MB sul disco fisso.

La configurazione ottimale è: CPU Pentium, 16 MB RAM, 9 MB sul disco fisso.

Appendice A

- **Ordinamento della Professione di Ragioniere e Perito Commerciale**

D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1088 (G.V. n. 34 dell'11/2/1954)..... pag. 86

- **Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i Ragionieri e Periti Commerciali**

Legge 22 febbraio 1992, n. 183 pag. 101

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della professione

A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale, di economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) le perizie contabili e le consulenze tecniche;
- c) la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile dalle imprese;
- d) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
- e) le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
- f) le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
- g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
- h) le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni devono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che l'amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può fare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 2.

Esercizio della professione

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

Art. 3.

Incompatibilità

L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esat-

toriali. L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Art. 4.

Obbligo del segreto professionale

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco e revisore di società od enti.

Art. 5.

Vigilanza sull'esercizio della professione

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

Titolo II

I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 6.

Circoscrizione territoriale

In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici Ragionieri e periti commerciali è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 7.

Composizione del Consiglio del Collegio. Eleggibilità dei Consiglieri

Il Consiglio del Collegio è composto da cinque membri se gli iscritti nell'Albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Se

il Consiglio è composto da almeno di sette membri, si deve eleggere anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 9.

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

Art. 10.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio del Collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:

vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza del Collegio;

delibera i provvedimenti disciplinari;

interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;

designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

delibera la convocazione dell'assemblea;

l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco; nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 11.

Riunioni consiliari

Il presidente del Collegio convoca il Consiglio almeno una volta ogni due si. Deve altresì convocarlo ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Decadenza dalla carica di consigliere

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 13.

Delegazione del Collegio

Il Consiglio del Collegio, di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative.

Art. 14.

Sostituzione dei componenti del Consiglio

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Art. 15.

Scioglimento del Consiglio

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due o di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

Ogni Collegio con cento iscritti ha un Collegio di revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17.
Assemblea

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del Collegio per la durata di detto termine.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

Salvo il disposto dell'art. 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del Collegio.

Art. 18.
Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea generale degli iscritti nell'albo o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 19.
Convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti

Per l'elezione del Consiglio del Collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

I componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

Art. 20.

Reclami contro i risultati delle elezioni

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 21.

Assemblee straordinarie

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo o nell'elenco del Collegio. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

Titolo III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 22.

Sede e composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Esso è composto di undici membri eletti dai Consiglieri dei Collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio di Collegio non può eleggere più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria

dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

I Consigli dei Collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 23.

Cariche

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Art. 24.

Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un Collegio e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio del Collegio.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata a termini dell'art. 22, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.

Art. 25.

Attribuzioni

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

- a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli dei Collegi;
- d) decide della riunione degli albi e sulla loro separazione;
- e) designa i rappresentanti dei ragionieri e periti commerciali presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento;
- g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale di cancellazione, non-

ché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi; formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministero per la grazia e giustizia.

Art. 26.

Riunioni consiliari

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

Notificazione delle decisioni

Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al Consiglio del Collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28.

Reclami

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

Titolo IV

GLI ALBI E GLI ELENCHI:

CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 29.

Albo ed elenco dei non esercenti

Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da

esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. L'albo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonché agli altri Consigli dei Collegi.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo di base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità, dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

Coloro che, a norma dell'art. 3, non possono esercitare la professione, avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 30.

Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità

Non si può essere iscritti che in un solo albo di ragionieri e periti commerciali.

L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 31.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

godere dei diritti politici;

essere di condotta irreprensibile;

non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio Professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

avere conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale ed essere in possesso di un Diploma Universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in Economia e Commercio;

avere conseguito l'abilitazione professionale.

Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in

possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei Ragionieri e Periti commerciali saranno disciplinati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Art. 32.

Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, nonché dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 33.

Trasferimento di residenza

Il ragioniere e perito commerciale che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Titolo V

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 34.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1) nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3;
- 2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;
- 3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ragioniere e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 35.

Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali - Azione disciplinare

Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o manca nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'art. 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36.

Pene disciplinari

Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiori ai due anni;
- 3) la radiazione.

Art. 37.

La censura

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Art. 38.

Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

Art. 39.

Casi di sospensione

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40.

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale

Il ragioniere e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha for-

mato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41.

Istruttoria nel procedimento disciplinare

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 42.

Ricusazione ed astensione

I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniora.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.

Ricorso al Consiglio nazionale

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare o più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45.

Riammissione dei radiati

Il ragioniere o perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se que-

sto derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si applicano le disposizioni dell'art. 32.

Art. 46.

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo VI

GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 47.

Criteri per la determinazione degli onorari

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti c, tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 48.

Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art. 49.

Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio

I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.

Notificazioni e comunicazioni

Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 51.

Prima formazione dell'albo e dell'elenco

Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco, gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella cancelleria della Corte d'appello, domanda di iscrizione.

Decorso tale termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che, la presiede, e di quattro ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente. La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun circondario del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco dev'essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.

Art. 52.

Attuali iscritti nell'albo

Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo dei ragionieri sono iscritti, a domanda, nell'albo o nell'elenco indicati nell'art. 29 e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.

Art. 53.

Rinnovazione dei Consigli dei Collegi

I Consigli dei Collegi in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione de Consigli secondo le norme del presente ordinamento.

La rinnovazione dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.

**MODIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ED ELEVAZIONE DEL PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE PER I
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

Legge del 12 febbraio 1992 n.183

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i Ragionieri e Periti Commerciali

Art. 1

L'art. 31 dell'Ordinamento della professione di Ragioniere e Perito Commerciale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 è sostituito dal seguente:

“Art. 31. - (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

godere dei diritti politici;

essere di condotta irreprensibile;

non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio Professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta

avere conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale ed essere in possesso di un Diploma Universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in Economia e Commercio;

avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei Ragionieri e Periti commerciali saranno disciplinati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.”

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
4. Conservano efficacia per ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei Ragionieri e Periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.
5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato art. 31 dell'Ordinamento approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del Diploma Universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31.
6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente Legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del più volte citato art. 31 dell'ordinamento approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di stato di cui al comma 3 del medesimo art. 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del Diploma Universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.

Appendice B

- **Regolamento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri Commerciali**

Regolamento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri Commerciali con note interpretative approvate e deliberate dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali

(regolamento approvato il 5.6.92 ai sensi dell'art. 1 c. 4 della legge n. 183/92 e note interpretative approvate nella seduta del Consiglio Nazionale del 27.11.92)

Art. 1

Registro dei praticanti

Il Collegio dei ragionieri e periti commerciali tiene un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, muniti dei requisiti di cui all'articolo 31 del DPR 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 183, svolgono la pratica professionale richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale presso lo studio di un professionista con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nell'albo. Dal registro dei praticanti deve risultare, per ogni iscritto:

- a) nome e cognome;
- b) cittadinanza;
- c) data e luogo di nascita;
- d) residenza;
- e) nome e cognome del professionista presso il quale è svolta la pratica;
- f) titoli di studio di cui all'articolo 31 lett. f) dell'Ordinamento professionale;
- g) data di presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti;
- h) data della delibera di iscrizione;
- i) ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica professionale.

Il registro è preventivamente numerato e firmato in ogni suo foglio dal Presidente del Collegio.

NOTE: La competenza alla tenuta del Registro spetta direttamente ad ogni singolo collegio: In più, vi è solo l'aggiunta di una sorta di autenticazione-controllo del registro ad opera del Presidente del Collegio.

Quanto al contenuto del Registro, l'articolo in commento prende le mosse dal pieno recepimento dell'art. 31 dell'Ordinamento professionale, come modificato dall'articolo 1 della legge 183/92. In questo senso può essere inteso il richiamo, ai fini dell'iscrizione nel registro, dei requisiti soggettivi previsti dal suddetto articolo 31, nonché la limitazione ai soli professionisti aventi un'anzianità di almeno 5 anni per poter accogliere praticanti nel proprio studio.

In ultimo l'elencazione non tassativa di un serie di annotazioni, integrabile da ogni altra evenienza rilevante ai fini della pratica.

Art. 2

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione nel registro praticanti è presentata al collegio ove è iscritto il professionista presso il quale sarà svolta la pratica.

Nella domanda, il richiedente elegge il domicilio presso lo studio del professionista di cui al comma precedente.

All'atto della presentazione viene apposta sulla domanda la data di ricevimento.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di residenza anagrafica;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) originale, copia autenticata notarile o certificazione dei titoli di studio richiesti;
- d) dichiarazione del professionista che attesti l'inizio dello svolgimento della pratica nel proprio studio;
- e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio;
- f) due foto formato tessera firmate dal richiedente.

I certificati di cui alle lettere a) e b) non devono essere di data anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti, ai sensi delle leggi vigenti, da apposite dichiarazioni sostitutive.

NOTE: Definita la competenza al ricevimento della domanda di iscrizione (Collegio del professionista) e richiesta l'elezione di domicilio c/o il professionista, l'articolo offre l'elenco della documentazione necessaria. Non si è ritenuto necessario richiedere, al momento dell'iscrizione al registro, la documentazione relativa ai carichi penali ed alla buona condotta, essendo questa necessaria solamente al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo.

Art. 3

Delibera di iscrizione

Il Consiglio del Collegio delibera sulla domanda di iscrizione al registro nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione.

L'iscrizione è deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.

Il segretario del collegio provvede, entro trenta giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato ed al professionista per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

NOTE: Con il suddetto articolo si sono stabilite: competenza e termine entro il quale il collegio deve adempiere alla delibera di iscrizione; data di decorrenza dell'iscrizione; termine di comunicazione al professionista e all'interessato dell'avvenuta deliberazione. La decisione di mantenere un procedimento di deliberazione circa l'ammissione del praticante al registro si è resa opportuna in considerazione dell'esigenza di assicurare un attento esame circa il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 31 dell'ordinamento professionale.

Art. 4

Durata e modalità della pratica

La pratica professionale ha la durata di tre anni ed è ridotta a due per coloro che, oltre al diploma di ragioniere e perito commerciale, siano in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, al momento dell'inizio della pratica.

E' fatta salva la facoltà di proseguire la pratica per il terzo anno ai fini degli artt. 3 e 5 del D.L. 115 del 27 gennaio 1992.

La pratica professionale, che deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, a tempo pieno, importa lo svolgimento delle attività proprie della professione e, in ogni caso, la preparazione teorico-pratica nelle materie oggetto dell'esame di abilitazione professionale.

Nello stesso periodo, il professionista nel cui studio il praticantato è svolto, deve consentire al praticante di frequentare corsi di preparazione oppure altri corsi di studi presso le facoltà universitarie economiche o giuridiche.

NOTE: La locuzione “a tempo pieno” indica essenzialmente: che la pratica professionale non può essere ristretta entro limiti di tempo predeterminati; che, conseguentemente, la disponibilità del tempo quotidiano per il suo espletamento non può essere limitata da occupazioni con essa concorrenti.

In altri termini, la pratica non fa riferimento a un dato quantitativo di ore giornaliere o mensili, ma mutua la propria esatta dimensione temporale dal coordinamento con le esigenze di un’approfondita preparazione teorico-pratica all’esame.

Proprio per tale ultimo aspetto, la pratica risulta incompatibile con qualsiasi altra occupazione, compresa quella di dipendente del professionista presso cui si svolge la pratica.

Fa eccezione, la previsione dell’ultimo comma, per la quale nel periodo della pratica il professionista può e deve consentire al praticante la frequentazione di corsi di studio (di preparazione specifica e/o universitari) funzionali alla preparazione del praticante. Tali frequentazioni, infatti sono compatibili purché non vanifichino la regola generale. Non può essere ammessa, quindi, la frequenza di un corso di studi che assorba l’intera giornata del praticante per l’intero triennio.

Va, infine tenuto presente, che i corsi di studio richiamati dal Regolamento sono esclusivamente corsi di specializzazione post-universitari (ma la denominazione non è tassativa), riservati a titolari di diploma universitario o laureati, non i corsi di laurea veri e propri. Ciò in quanto, esaurita la fase transitoria di cui alla legge 183 (quindi, a partire dal 1 gennaio 1994), il diploma universitario o la laurea saranno requisiti indispensabili per iscriversi al registro dei praticanti.

Art. 5

Limiti di ammissione

Ogni professionista non può accogliere nel proprio studio più di due praticanti.

NOTE: L’adozione di un limite rigido è stato adottato al fine di garantire la massima serietà della pratica.

Art. 6

Libretto della pratica

Il praticante deve tenere apposito libretto della pratica su stampato conforme all’allegato “A”. IL libretto della pratica è numerato e vistato dal Presidente del Collegio di iscrizione. Il praticante vi annota: a) gli atti e/o i compiti, comunque attinenti all’attività professionale, alla cui predisposizione e svolgimento abbia partecipato, con l’indicazione del loro oggetto; b) le questioni teorico-pratiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il libretto della pratica, con il visto del professionista, deve essere esibito al collegio entro sessanta giorni dal termine di ogni anno di pratica.

Il consiglio del collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

NOTE: Con l’introduzione del libretto della pratica si è voluto: predisporre uno strumento per certificare il contenuto dell’attività teorico-pratica del praticante; respon-

sabilizzare il professionista in merito all'effettivo controllo dell'attività del praticante; prevedere un controllo almeno annuale, per la vigilanza del collegio in merito all'effettivo svolgimento della pratica.

Per i suddetti motivi si è previsto: che il libretto e le relative pagine siano preventivamente numerati e vistati dal Presidente e contengano l'indicazione del numero di pagine di cui si compongono; che il libretto sia conservato a cura del praticante e che sullo stesso siano annotate e certificate le attività svolte; che il libretto sia vistato dal professionista, al quale è così delegata una funzione di controllo sulla veridicità delle annotazioni contenute nel libretto (V. il successivo articolo 7); che il libretto della pratica, debitamente vistato dal professionista, sia presentato al Collegio alla scadenza di ciascun anno di pratica. Al collegio resta poi riservata la facoltà di procedere, con ogni mezzo, all'accertamento della veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Art. 7

Sanzioni

In caso di dichiarazioni non veritiere, il Consiglio del collegio provvede alla cancellazione del praticante dal registro e dovrà procedere disciplinarmente nei confronti del professionista iscritto che abbia rilasciato attestazioni o dichiarazioni mendaci.

Art. 8

Interruzione della pratica

L'interruzione della pratica importa la cancellazione del praticante dal registro.

La sospensione della pratica è ammessa solo nei seguenti casi:

- a) assolvimento degli obblighi militari;
- b) stato di gravidanza e puerperio;
- c) malattia che determini un impedimento alla pratica per un periodo superiore a sei mesi.

Della causa di interruzione, il praticante deve dare tempestiva comunicazione, sottoscritta anche dal professionista, per mezzo di raccomandata, al Collegio di iscrizione, il cui Consiglio provvede a deliberare la sospensione della pratica.

Alla cessazione della causa di interruzione, il praticante, entro trenta giorni, deve comunicare al Collegio con lettera raccomandata, sottoscritta anche dal professionista, di aver ripreso la pratica.

Il consiglio del collegio provvede a deliberare la ripresa della pratica con salvezza del periodo già maturato.

NOTE: L'articolo scinde l'ipotesi di interruzione della pratica (non consentita) da quella di sospensione della medesima (consentita nei casi tassativi di cui all'articolo). L'incompatibilità con l'effettivo svolgimento della pratica delle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo, ha consigliato l'adozione di un procedimento volto a garantire la regolarità tanto della sospensione che della ripresa della pratica.

Tra l'altro è solo l'adempimento degli oneri di comunicazione di cui al terzo e quarto comma che rende salvabile il periodo di pratica maturato prima della sospensione.

Art. 9

Trasferimento presso altro studio

Il praticante che intenda completare il periodo di pratica presso altro studio, deve darne

comunicazione scritta al collegio, per mezzo di raccomandata, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai professionisti interessati.

Qualora il trasferimento di studio importi l'iscrizione nel registro praticanti di altro collegio, contestualmente alla domanda, il praticante dovrà depositare il nulla-osta del presidente del collegio di provenienza dal quale devono risultare le indicazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed il periodo di pratica già svolto.

Al collegio di nuova iscrizione il collegio dovrà corrispondere la tassa di iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

La delibera di trasferimento è assunta dal consiglio del collegio e comunicata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 anche al collegio di provenienza.

Nella delibera dovrà essere riconosciuto l'inizio della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti del collegio di provenienza.

NOTE: Il trasferimento può avvenire: a) fra professionisti appartenenti allo stesso collegio, nel qual caso è sufficiente la comunicazione al collegio corredata dalle attestazioni dei professionisti; b) fra professionisti di collegi diversi, nel qual caso, oltre alla domanda di ammissione al registro del nuovo collegio, il praticante dovrà depositare il nulla-osta (anche per estratto dal precedente registro) del Presidente del Collegio di provenienza che contenga le indicazioni di cui all'articolo 1 di questo regolamento e del periodo di pratica già svolto.

Problema diverso è quello se il praticante iscritto prima della data di entrata in vigore di questo reg. (18 marzo 1992) e, pertanto, non destinatario dello stesso, possa trasferirsi nello studio di un professionista iscritto da meno di cinque anni all'albo. L'entrata in vigore della legge n. 183, che considera il quinquennio di iscrizione all'albo un requisito soggettivo irrinunciabile, non può essere disatteso se non per consentire la prosecuzione di rapporti di pratica professionale già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 10

Compiuta pratica

La pratica deve essere compiuta almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di abilitazione. Il consiglio del collegio, previa restituzione del libretto della pratica da parte del praticante, verificato il compimento del periodo di praticantato, delibera la cancellazione dal registro dei praticanti e procede al rilascio del certificato di compiuta pratica, dandone comunicazione al praticante entro quindici giorni dalla delibera, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

NOTE: Il termine di trenta giorni non riguarda l'espletamento delle procedure necessarie per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il certificato di compiuta pratica ha valore di dichiarazione di scienza, pertanto non è soggetto a termini di validità e potrà essere utilizzato dal praticante per ogni sessione di esame successiva al rilascio.

Fino all'approvazione del Regolamento per l'esame di stato, l'intera materia delle prove di abilitazione (competenze, modalità, ecc.) rimane disciplinata dai regolamenti precedentemente in vigore presso i diversi collegi.

Art. 11

Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai praticanti che abbiano presentato domanda di iscrizione a decorrere dal 18 marzo 1992.

NOTE: La scelta della data è stata obbligata, in considerazione di un adeguato grado di applicazione dei principi contenuti nel nuovo articolo 31 dell'ordinamento professionale. Problemi di coordinamento si possono essere verificati quasi esclusivamente per il requisito dei 5 anni di anzianità di iscrizione nell'albo per i professionisti e per il numero massimo di due praticanti.

Sul primo punto si ricorda che tale requisito non è stato introdotto dal presente regolamento, ma dalla legge 183. Pertanto, esso è richiesto dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa (18 marzo 1992). In questo caso, il regolamento ha semplicemente recepito una norma di legge.

Per quanto riguarda, invece, il limite massimo di praticanti, questo è stato introdotto dal regolamento. Quindi, devono ritenersi valide le delibere di iscrizione ai registri dei praticanti adottate dai collegi in data anteriore al 5 giugno, anche se in deroga al limite suddetto, purché, naturalmente, siano stati rispettati i limiti eventualmente fissati dai regolamenti previgenti in ciascun collegio.

Va ricordato, in conclusione che, ai sensi del D.L. n. 88/92, il periodo di pratica triennale compiuto ai fini dell'iscrizione agli albi dei ragionieri, è considerato idoneo a conseguire il diritto all'iscrizione al Registro dei revisori contabili (unitamente al titolo di studio universitario almeno triennale ed al superamento dell'esame di stato). Va però tenuto presente che, per fruire della norma, la pratica triennale deve essere stata prestata presso un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili.

Appendice C

- **Codice Deontologico**

Approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 1999

A cura del Gruppo di Studio Deontologia Professionale

INTRODUZIONE

Il presente Codice si ispira alle norme deontologiche della professione contabile adottate dallo I.F.A.C. (International Federation of Accountants) dal F.E.E. (Fédération des Experts Comptables Européens) e dallo I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee) in quanto compatibili con la legislazione italiana.

Il Codice identifica i valori fondamentali della professione di Ragioniere Commercialista ed Economista d'impresa, gli interessi categoriali e pubblici che la professione cerca di realizzare, gli scopi che sono propri della professione, in favore degli utenti, della società e delle professioni intellettuali in generale.

1

I VALORI

I valori sui quali si fonda la professione sono i seguenti:

a - competenza professionale, consistente nel possesso di una abilità specifica nei settori conoscitivi che sono alla base della professione (in particolare nelle scienze e tecniche ragionieristico - contabili e in quei settori delle scienze giuridiche, economiche e commerciali che attengono all'attività professionale) da acquisirsi mediante tirocini universitari, approfonditi con un periodo adeguato di pratica professionale;

b - formazione professionale, consiste nel costante aggiornamento del livello delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite. In tale ottica, il professionista dovrà aver cura della formazione culturale ed etico-deontologica dei propri collaboratori; nei riguardi del praticante, egli sarà un formatore attento e responsabile e ne incoraggerà; impegno formativo attraverso adeguati incentivi economici.

c - autonomia professionale, consistente nel fatto che le nozioni e le norme tecniche e di condotta, alle quali il professionista deve conformarsi, sono quelle stabilite dalla comunità scientifica e dalla professione, salvo quando esse siano imposte dalla legge;

d - obiettività professionale, ossia il rispetto dei fatti accertati con l'opera professionale e il conseguente rifiuto di falsificazioni, di atteggiamenti di parte o settari, di condizionamenti e influenzamenti che mirino ad alterare per interessi esterni i fatti medesimi. L'obiettività implica che il professionista faccia conoscere al destinatario delle prestazioni professionali i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni tecniche prospettate;

e - integrità professionale, o comportamento onesto, alieno dall'inganno, dalla slealtà, dalla dipendenza rispetto a questo o quel potere, dalla collusione con persone o enti estranei al rapporto professionale, dagli atteggiamenti menzogneri o miranti ad utilità personali non dovute;

f - riservatezza professionale, nel senso di riserbo sulle notizie e informazioni ottenute durante lo svolgimento dell'attività professionale, notizie e informazioni che non devono essere divulgate se non quando ciò sia prescritto dalla legge o dall'autorità giudiziaria; il professionista assume la responsabilità della riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori associati iscritti in altri Albi, tirocinanti e qualunque altro soggetto privato con il quale abbia contatti per lo svolgimento di una pratica a lui affidata.

g - decoro professionale, implica l'osservanza dei valori sopra delineati e comporta il dovere di esercitare l'attività professionale in modo che la professione mantenga un prestigio adeguato alle proprie funzioni sociali e goda di apprezzamento e di fiducia da parte del pubblico.

2
GLI INTERESSI

Gli interessi che la professione persegue sono i seguenti :

a - gli interessi del cliente (individuo, impresa o ente) secondo una logica di servizio e nel rispetto della legge;

b - gli interessi della professione, in quanto quest'ultima assicura alla società prestazioni importanti per il mondo degli affari, per le amministrazioni pubbliche, per gli operatori economici, per i contribuenti e per i cittadini;

c - gli interessi della società in generale, a livello delle istituzioni di questa che richiedono o impongono al professionista di fornire la propria opera o di eseguire determinate operazioni. La professione tutela gli interessi mediante funzioni legittime di cui si indicano le principali:

controllo legale dei conti: il Ragioniere deve attenersi strettamente ai principi contabili e di revisione ed alle norme comportamentali statuite in via istituzionale dagli Organismi professionali nazionali ed internazionali;

componente del Collegio Sindacale: il Ragioniere deve improntare il controllo alla tutela del patrimonio sociale;

revisore contabile presso Enti Pubblici: il Ragioniere deve fornire motivati giudizi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, collaborando con obiettività ed imparzialità al buon andamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, alla esigenza di trovare soluzioni atte a realizzare i risultati/obiettivi;

revisore interno: il Ragioniere deve offrire la garanzia di un sistema di controlli affidabili; cura delle pratiche tributarie: il Ragioniere contribuisce a creare fiducia ed efficienza nel sistema impositivo;

“rappresentante-procuratore ad lites” del contribuente: attraverso adeguate prestazioni di studio ed analisi delle pratiche trattate, il Ragioniere deve significativamente contribuire al generale miglioramento dell'efficienza della giustizia tributaria. Analisi preventive dovranno condurre alla valutazione appropriata dei rischi di insuccesso e, pur non potendo garantire in assoluto l'esito del contenzioso, dovranno assicurare ragionevolmente il ricorrente circa la correttezza tecnica delle procedure adottate per la difesa dei legittimi interessi in causa;

consulente manageriale: il Ragioniere deve fornire adeguato contributo, in relazione al pubblico interesse, circa la promozione di un sano processo decisionale, attento alle aspettative di profitto, ma anche ai bisogni dell'ambiente e del sociale;

consulenza tecnica nei giudizi: il Ragioniere deve fornire i pareri richiesti, secondo i più aggiornati standard qualitativi. Egli rinuncerà all'incarico, se non possiede la competenza richiesta dal caso di specie.

ogni altra funzione delegata dalla legge, dall'Autorità Giudiziaria, dalle imprese o dai privati, volta a corrispondere a bisogni sociali esistenti o sopravvenuti, nell'ambito delle materie che rientrano nella competenza professionale.

3
GLI SCOPI

Gli scopi fondamentali ai quali la professione s'indirizza sono i seguenti:

a - costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l'utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che

sono alla base della professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle istituzioni;

b - creare un'immagine pubblica della professione atta a stabilire un rapporto tra professionisti ed utenti basato sulla fiducia nelle capacità tecniche e nelle qualità etiche dei primi, nonché sulla convinzione che i professionisti sappiano risolvere adeguatamente i problemi degli utenti nei settori di competenza;

c - sostenere le iniziative sociali delle professioni intellettuali affinché sia riconosciuta la rilevanza della conoscenza scientifico-tecnica e dei suoi rappresentanti a livello di produzione e di socialità; contribuire a tal fine alla creazione di organismi di rappresentanza del lavoro e dell'attività professionale.

4

IL CODICE

Gli scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura generale e non intendono risolvere tutti i problemi etici possibili. Tuttavia, il Codice fornisce una guida nell'applicazione pratica degli obiettivi e dei principi fondamentali in relazione ad un certo numero di situazioni tipiche che possono verificarsi nella professione.

Il codice è diviso in tre sezioni:

Sezione I Norme generali per tutti i Ragionieri e Periti commerciali.

Sezione II Norme specifiche per i Ragionieri e Periti commerciali liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.

Sezione III Norme specifiche per i Ragionieri e Periti commerciali in rapporto di lavoro dipendente.

**SEZIONE I
NORME GENERALI**

**Art. 1
COMPETENZA**

1 - Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal C.N.R. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della professione.

2 - Il professionista deve evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non ha competenza; deve altresì informare chiaramente il cliente circa le aree professionali in cui è realmente competente.

3 - Il professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni proprie e dei collaboratori o tirocinanti, curando che il livello delle medesime sia il migliore possibile. Deve inoltre svolgere i propri compiti con la maggiore diligenza e puntualità.

**Art. 2
AUTONOMIA, OBIETTIVITA', INTEGRITA', RISERVATEZZA, DECORO**

1 - Il professionista deve attuare il proprio lavoro rispettando tutti i valori descritti nella Introduzione al Codice, e in particolare:

mantenere e difendere la propria autonomia professionale e dunque respingere ogni tentativo di condizionamento e di pressione da chiunque provenga;
assumere un comportamento obiettivo nelle pratiche e nelle attività, sia di fronte al cliente che ai terzi; egli ha l'obbligo di assicurare che anche il personale e/o i collaboratori assegnati alla erogazione delle prestazioni professionali osservino principi di obiettività e lavorino in funzione di un risultato di qualità.
rifiutare qualunque azione disonesta e non ricorrere a millantato credito riguardo ad Autorità o persone influenti;
non offrire doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze da parte di Autorità o persone influenti
non accettare doni o altre utilità da cui si possa ragionevolmente desumere l'esistenza di un'influenza significativa ed indebita sulle capacità di giudizio professionale sue e delle persone con le quali egli tratta. L'omaggio di un oggetto di modico valore, offerto in una particolare ricorrenza, o un invito occasionale sono accettabili in relazione agli usi ed abitudini italiani;
osservare nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento leale;
evitare ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della professione e l'apprezzamento della stessa da parte del pubblico;
conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni riservate acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire vantaggi personali neppure usando l'intermediazione di altri professionisti o di terzi;
osservare le norme sulla "privacy";
comunicare notizie e informazioni riguardanti il cliente e gli affari trattati solo se obbligato dalla legge o dall'autorità giudiziaria. L'obbligo del segreto e della riservatezza professionale persistono anche a conclusione della prestazione o rapporto professionale con il cliente.

Art. 3

ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO

- 1 - Le regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti all'Albo che svolgano la professione, temporaneamente o stabilmente, in un paese della Comunità Europea o in altro paese, benché nel paese in cui essi si trovino vengano regole etico - deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal presente Codice.
- 2 - Quando le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese sono più rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese.

Art. 4

ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA

- 1 - Il professionista, richiesto di formulare una dichiarazione tributaria, deve eseguirla correttamente sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e rendere edotto quest'ultimo che ricade sul cliente stesso la responsabilità di aver fornito dati mendaci o incompleti o di averne intenzionalmente omessi.
- 2 - Il professionista deve assumersi la responsabilità di errori tecnici, dimenticanze e omissioni di fatti e atti a lui resi noti, irregolarità e violazioni di legge che dipendano dall'impostazione da lui data alla dichiarazione o dall'esecuzione tecnica della medesima.
- 3 - Quando la dichiarazione tributaria implichi delle stime, il professionista deve

effettuarle con accuratezza e secondo verità, dopo avere assunto le informazioni necessarie, evitando che attraverso tali stime il cliente possa essere ingiustamente favorito dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e nei giudizi tributari.

SEZIONE II
NORME SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Art. 5
TUTELA DEI VALORI

1 - Il libero professionista deve preservare col massimo impegno i valori professionali indicati nell'Introduzione, ed essere particolarmente attento nella difesa della propria autonomia. Vi sono alcune situazioni nelle quali l'autonomia può essere facilmente compromessa, e perciò il professionista deve evitare di esservi coinvolto.

Vanno perciò evitati: a - il coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono impegnati i clienti; b - il richiedere o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci di una società / cliente; c - l'essere membro del Consiglio di Amministrazione, dirigente o impiegato di società che chieda di diventare cliente del professionista per attività di controllo legale dei conti; d - l'essere stato socio di società revisionata nei tre anni precedenti alla procedura di revisione, oppure socio di altra società insieme con i membri del Consiglio di Amministrazione della società revisionata; l'essere stato dipendente di quest'ultima nei tre anni precedenti all'incarico. Tali situazioni non consentono di assumere incarichi di revisione presso le società indicate; e - il rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa nell'ambito della Professione al fine di sollecitare incarichi; f - il trovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o da una società controllata da quest'ultimo.

Art. 6
AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA NELLE SOCIETA'
O ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI

1 - L'autonomia del professionista dev'essere difesa con particolare impegno qualora la legge consenta la costituzione di società di professionisti e in particolare preveda che il capitale della società possa essere posseduto, in parte, da soci non professionisti. In tale secondo caso è dovere del professionista (socio di una tale società) di vigilare o operare perché la direzione effettiva della società rimanga nelle mani dei soci professionisti e siano evitate interferenze di interessi meramente speculativi sull'acquisizione dei clienti e sulla gestione delle pratiche.

Art. 7
INCOMPATIBILITA'

1 - Il professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente non può assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né avere funzioni manageriali o simili nelle aziende e società appartenenti o controllate da quest'ultimo.

2 - Il professionista può assumere funzioni di consulenza non continuativa per una società di cui sia sindaco; l'incarico di consulente deve tuttavia cessare quando si configurino

irregolarità nella gestione delle società che diano luogo a contestazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria, del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei soci.

3 - Il professionista, se il rapporto di parentela condiziona l'obiettività della prestazione, deve evitare di assumere incarichi professionali quando sia coniuge, figlio o parente convivente di chi gli chiede di assumerli.

4 - I servizi professionali non devono essere offerti o prestati ad un cliente con l'accordo che quest'ultimo non verserà onorari a meno che non sia ottenuto un determinato risultato.

Art. 8

CONFLITTO

1 - Il professionista che entra in conflitto con il cliente su questioni implicanti la violazione dei valori professionali, deve lasciare l'incarico e comunicare al cliente le ragioni della relativa decisione.

Art. 9

COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI NELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

1 - Quando il professionista faccia parte di una società di professionisti o di un'associazione professionale, è tenuto a collaborare lealmente e con onestà con i colleghi facenti parte della società o dell'associazione, ad attenersi alle regole dell'atto costitutivo e dello statuto e a regolare puntualmente le obbligazioni economiche e giuridiche che gli derivano dall'appartenenza alla società o associazione. Quando sorgono conflitti - tra il professionista e gli altri soci o associati - aventi ad oggetto i valori professionali, il professionista è tenuto a rivolgersi alla Commissione per la risoluzione dei conflitti istituita dall'Ordine e a chiedere che quest'ultima dia le indicazioni del caso affinché il conflitto sia appianato.

Art. 10

PUBBLICITÀ

1 - E' consentita al professionista ed altresì alla società o associazione di professionisti, di rendere note al pubblico le aree della competenza specifica dei singoli professionisti soci o associati, attraverso forme di pubblicità "diretta", attuata mediante comunicazione al pubblico di tale competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o "indiretta", mediante diffusione di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro compiuto in precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali organizzati da terzi, ma attinenti alla professione, cui il professionista partecipi a causa delle proprie funzioni, anche se si tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili.

Il professionista può partecipare come relatore, conferenziere o autore di articoli, a manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché l'argomento delle stesse riguardi la professione. Può anche rilasciare interviste sugli argomenti implicati dalla sua attività professionale. Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta, l'informazione al pubblico non dev'essere enfatica, laudativa o denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale. L'uso

della pubblicità da parte del professionista o della società o associazione alla quale egli appartiene non può dar luogo ad aumento di onorari per le prestazioni.

Art . 11
ONORARI

1 - Gli onorari professionali devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri : a. difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da effettuare; b. grado di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi professionali; c. tempo necessario perché il professionista possa adempiere all'incarico (il tempo deve includere sia le attività professionali specifiche sia le consultazioni, gli accessi, i viaggi necessari per istruire le pratiche, l'assunzione di informazioni, ecc.).

Sono consentiti accordi con il cliente per determinare forfettariamente gli onorari dovuti al professionista. Quando esista tale accordo, esso dev'essere rispettato tanto dal professionista quanto dal cliente.

Il professionista deve preventivamente informare il cliente nell'eventualità che una tariffa, dichiarata o stimata, possa aumentare nel corso del rapporto professionale. E' consentita la richiesta di acconti sugli onorari oltre che di fondi adeguati alle spese. Non è consentito il patto che gli onorari siano proporzionali all'utilità che il cliente ricava dall'affare. Nell'interesse del cliente e del Ragioniere, la base di calcolo degli onorari ed eventuali accordi per la fatturazione dovrebbero essere chiaramente definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del mandato, allo scopo di evitare malintesi.

2 - Il pagamento o il ricevimento di una commissione da parte di un Ragioniere potrebbe pregiudicarne l'obiettività e l'indipendenza. Non possono essere pagate o ricevute commissioni per acquisire un cliente o per aver procurato un cliente ad un altro professionista. Non possono essere accettate commissioni per la segnalazione di prodotti o servizi di altri. Sono considerati commissioni il pagamento e il ricevimento di corrispettivi per l'invio di clienti da un professionista all'altro quando il professionista che invia il cliente non presta alcun servizio.

3 - Il Ragioniere può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o in parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro eredi o successori senza che tali accordi costituiscano pagamento di commissioni.

Art . 12
ASSICURAZIONE

1 - Il professionista ha l'obbligo di garantire il cliente e gli eventuali terzi in merito ai danni che possono derivare dalla sua opera (per errore, negligenza, imperizia, violazione di legge, omesso esame di documenti e dati, dichiarazione tributaria infedele o erronea, ecc.) stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisca al cliente e agli eventuali terzi congruo risarcimento dei danni. Il massimale delle polizze dev'essere proporzionato all'entità delle pratiche curate.

Art . 13
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

1 - Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono applicabili anche al pro-

fessionista che operi in situazione di collaborazione professionale coordinata e continuativa, dovendosi considerare tale collaborazione come una forma di lavoro autonomo.

SEZIONE II NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Art . 14

RAPPORTI COL DATORE DI LAVORO

1- Il professionista in rapporto di lavoro dipendente ha il dovere di essere leale e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il datore di lavoro tenda a ignorarli o a contrastarli.

2 - Quando sorga, in merito all'applicazione dei valori su indicati, un conflitto rispetto al datore di lavoro, il professionista è tenuto a porre la relativa questione direttamente al titolare dell'impresa, al dirigente o al funzionario con cui ha normali rapporti di consultazione, e cercare di appianarla di comune accordo; egli deve mantenere la discussione del caso nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, evitando che esso sia divulgato all'esterno. Quando per le pretese del datore di lavoro, il professionista sia indotto a venire meno all'osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni.

Art . 15

RISERVATEZZA

1 - L'osservanza dei valori professionali da parte del professionista dipendente dev'essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni di cui il professionista sia in possesso a causa del proprio lavoro. In nessun caso il professionista dipendente potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto di lavoro, a concorrenti dell'impresa presso cui lavora, o a terzi estranei, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art . 16

RAPPORTO CON ALTRI DIPENDENTI

1 - Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare lealmente con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano la loro opera per il datore di lavoro, rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche ed attività comuni, e ascoltarne attentamente i pareri tecnici. Nei riguardi di dipendenti non professionali dell'impresa o ente in cui lavora, il professionista deve mantenere un atteggiamento leale, collaborativo e rispettoso del decoro della professione.

Appendice D

- **Regolamento della Formazione Professionale permanente degli iscritti all'albo**

*Approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri
nella seduta del 24 gennaio 2002*

**REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PERMANENTE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO**

Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali

CONSIDERATO

- (a) che l'Ordine professionale, oltre a curare l'interesse collettivo dei propri iscritti, deve tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché garantire l'affidamento della clientela;
- (b) che, in particolare, l'attività diretta ad adottare regole deontologiche si configura come doverosa;
- (c) che cresce continuamente nella società civile l'interesse intorno alla responsabilità dei professionisti e al ruolo degli Ordini professionali quali garanti della competenza e professionalità dei propri iscritti;
- (d) che la competenza tecnica è il profilo oggettivo della qualità e che competenza significa approfondita conoscenza dei problemi oggetto della professione e delle loro possibili soluzioni;
- (e) che l'iscrizione all'Albo presuppone una competenza di base (livello di accesso), che viene poi affinata con l'esperienza nell'esercizio della professione, ma che deve essere approfondita con la formazione e l'aggiornamento continuo;
- (f) che l'art. 1 dell'ordinamento professionale approvato con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 stabilisce che a coloro che sono iscritti nell'Albo dei ragionieri commercialisti è riconosciuta "competenza tecnica" nelle materie ivi indicate e con riferimento alle attività che formano oggetto della professione;
- (g) che i ragionieri commercialisti devono garantire un elevato livello di conoscenze tecniche per essere competitivi in un'economia globale e per soddisfare le aspettative del pubblico in termini di qualità delle prestazioni e di deontologia professionale;
- (h) che, a norma del Codice deontologico del Ragioniere e Perito Commerciale, approvato con delibera di questo Consiglio Nazionale in data 1 ottobre 1999, fra i valori su cui si fonda la professione è espressamente indicata la "formazione professionale", la quale consiste nel costante aggiornamento delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite;
- (i) che, a norma del suddetto Codice deontologico, fra gli scopi fondamentali ai quali la professione s'indirizza vi è quello di "costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l'utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che sono alla base della professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle istituzioni";
- (j) che l'inosservanza delle regole, contenute nel Codice deontologico, da parte di un iscritto all'Albo può essere sanzionata con provvedimenti disciplinari allorquando infici il decoro e la dignità della professione;
- (k) che la partecipazione della professione di ragioniere alle organizzazioni internazionali della professione induce a prevedere la formazione professionale permanente e le modalità di adempimento e di monitoraggio della stessa;
- (l) che, in particolare, si rende necessario dare attuazione alla International Education Guideline n. 2 emanata dall'IFAC - International Federation of Accountants;
- (m) che l'ONU, attraverso l'UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development, nella sua Guideline agli Stati membri sui requisiti nazionali per la qualificazione dei professionisti contabili, ha raccomandato l'attuazione della predetta IEG n. 2 dell'IFAC;

VISTO

l'art. 25 dell'Ordinamento Professionale, adottato con D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, che assegna al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

- l'art. 1 delle norme deontologiche che prevede: "Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal Consiglio Nazionale Ragionieri. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della professione".

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Tutti gli iscritti all'Albo dei Ragionieri Commercialisti hanno l'obbligo di mantenere e migliorare continuamente la propria competenza professionale. A tal fine, essi devono partecipare ad attività di formazione professionale permanente e di aggiornamento continuativo delle loro conoscenze e competenze professionali.

Il Consiglio Nazionale, i Collegi locali e le loro Unioni regionali e la Fondazione Luca Pacioli promuovono e coordinano l'organizzazione di attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale a beneficio degli iscritti negli albi, curando un'adeguata e capillare diffusione delle iniziative sul territorio nazionale.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

La formazione professionale permanente deve vertere sulle materie che costituiscono oggetto della professione.

Le attività didattiche dirette alla formazione professionale permanente e all'aggiornamento continuativo delle conoscenze e competenze professionali devono essere finalizzate a:

- a) mantenere e migliorare le conoscenze e le capacità professionali degli iscritti;
- b) assistere i professionisti nell'applicazione di nuove metodiche, nella comprensione degli sviluppi economici, nella valutazione degli impatti sui loro clienti nonché sulla loro stessa attività;
- c) garantire alla collettività che i professionisti dispongano delle conoscenze e delle capacità professionali necessarie per effettuare le prestazioni richieste .

Art. 3

CONTENUTO MINIMO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Al fine di adempiere al dovere di mantenimento e aggiornamento della propria competenza professionale, ogni iscritto all'Albo deve dedicare almeno 30 ore, nel corso di ciascun anno formativo, ad attività di apprendimento strutturato.

Ai fini del presente regolamento, ciascun anno formativo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno solare successivo.

Costituiscono "attività di apprendimento strutturato":

a) la partecipazione dell'iscritto, anche mediante modalità di formazione a distanza, a corsi di formazione professionale, seminari, convegni e altre iniziative formative, promossi o organizzati dalle Università, dal Consiglio Nazionale, dai Collegi locali e loro Unioni Regionali e dalla Fondazione Luca Pacioli, nonché da soggetti, privati o pubblici, italiani ed esteri, che saranno indicati dalle predette istituzioni;

b) l'intervento, in qualità di docente o relatore, a corsi di formazione professionale e altre iniziative di cui alla precedente lettera a);

c) la partecipazione effettiva a gruppi o commissioni di studio costituiti in seno ai Collegi, alle Unioni Regionali, al Consiglio Nazionale, alla Fondazione Luca Pacioli e agli organismi internazionali a cui il Consiglio Nazionale partecipa;

d) la redazione di articoli, saggi, note, rassegne, documenti e testi di natura tecnico-professionale.

Le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) sono riconosciute come adempimento del dovere di formazione professionale permanente, ai sensi del successivo articolo 5), per un ammontare di ore non superiore alla metà di quelle previste annualmente come obbligo minimo.

Le attività di cui alle lettere b) e d) potranno ricevere valutazione differenziata da parte del Collegio competente in sede di verifica e di controllo dell'adempimento del dovere di formazione permanente.

Art. 4

SCELTA DELLE MATERIE E ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI

Ogni iscritto individua e sceglie le materie pertinenti alla specifica attività professionale svolta o comunque di interesse per lo sviluppo e la crescita qualitativa della stessa. Entro il mese di ottobre di ogni anno, ogni iscritto deve produrre al Consiglio del Collegio competente o ad altro organismo da questo indicato, anche in via telematica, una sintetica relazione sull'attività di formazione professionale permanente dallo stesso svolta nell'anno formativo precedente, con indicazione del numero di ore a ciò dedicate, allegando alla stessa il programma dei corsi seguiti, l'attestato di frequenza, e/o altra idonea documentazione.

Art. 5

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Il Consiglio del Collegio, anche avvalendosi di apposite commissioni costituite in seno allo stesso o fra più Collegi su base territoriale o regionale, valuta l'idoneità dei programmi di formazione permanente seguiti dall'iscritto.

Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio del Collegio esprime il proprio parere sulla base della relazione e della documentazione prodotta dall'iscritto e ha facoltà di chiedere chiarimenti allo stesso e ai soggetti che hanno organizzato le attività formative.

Il Consiglio del Collegio, nello svolgimento della propria attività di valutazione, tiene conto dei seguenti criteri:

- a)** le materie oggetto di formazione professionale permanente devono essere funzionali all'esercizio della professione. Tale funzionalità è presunta qualora le materie oggetto di formazione professionale permanente siano indicate in apposito programma generale di formazione, approvato dal Consiglio Nazionale, o da altro organismo da questo delegato;
- b)** deve essere determinata la durata convenzionale dei programmi di formazione professionale permanente, al fine del raggiungimento del monte ore minimo fissato dall'art. 3;
- c)** devono essere valutate le caratteristiche qualitative e quantitative delle singole iniziative formative seguite dall'iscritto.

In ordine alle valutazioni dei Collegi o degli altri Organi di cui al primo comma l'iscritto può richiedere formale parere al Consiglio Nazionale, la cui valutazione prevale sulle decisioni dei Collegi e di ogni altro Organo.

Art. 6

CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Il controllo della partecipazione degli iscritti alle attività di formazione professionale permanente è affidato ai Collegi.

I Collegi verificano l'avvenuta ricezione delle relazioni previste dall'art. 4 e il rispetto, da parte degli iscritti, del limite minimo annuale di ore da dedicare all'attività formativa, previa valutazione dei programmi seguiti ai sensi dell'art. 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Collegio rende pubblico, nelle forme più opportune, l'elenco degli iscritti all'Albo che hanno ottemperato all'obbligo di formazione professionale permanente e di tale adempimento può essere fatta menzione nella pubblicazione annuale dell'Albo curata da ciascun Collegio.

Qualora accerti l'esistenza di cause giustificative di natura oggettiva e ne ravvisi l'opportunità, il Collegio può dispensare l'iscritto all'Albo dall'obbligo di formazione professionale permanente per un periodo di tempo definito.

Art. 7

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di favorire l'attività di formazione professionale degli iscritti all'Albo, il Consiglio Nazionale, i Collegi locali e le loro Unioni regionali e la Fondazione Luca Pacioli possono stipulare convenzioni con istituzioni private o pubbliche, italiane ed estere, per l'organizzazione di corsi e seminari di livello universitario.

Art. 8

RELAZIONE ANNUALE DEI COLLEGI

Ciascun Collegio, direttamente o per il tramite delle Unioni regionali, è tenuto a relazionare annualmente al Consiglio Nazionale sui risultati delle attività di formazione professionale permanente svolte dai propri iscritti, sulle iniziative formative attuate in sede locale.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

Appendice E

- **Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali** pag. 130
- **Statuto Cassa Nazionale Ragionieri** pag. 139
- **Regolamento di Esecuzione Cassa Nazionale Ragionieri** pag. 153
- **Modifiche alle Leggi sulla Previdenza e Assistenza degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali** pag. 184

Legge 9 febbraio 1963, n. 160

Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1963)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

CAPO I
DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1. E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza. La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.

L'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età. Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

Art. 3. Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione,
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 4. Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5. Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'albo di altro Collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità, o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi albi professionali almeno trenta giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.

Art. 6. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
- c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

Art. 7. Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

- 1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.

Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 9. Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
- c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
- d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
- e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;
H) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10. La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11. La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità; e) amministra il personale; f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

Art. 12. Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 13. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge. Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 15. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati. Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II DEL PATRIMONIO

Art. 16. Il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa; b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

Art. 17. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;
- b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "Luca Pacioli" a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, [sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali] ⁽¹⁾, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, [sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie] ⁽²⁾, sulle parcelle professionali;
- c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;
- d) i versamenti volontari degli iscritti;
- e) i redditi del patrimonio;
- f) ogni altra entrata.

Art. 18. [Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 (30,98 €) annue] ⁽³⁾. Il primo contributo deve essere versato all'atto dell'iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilità la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19. Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche: [1 da lire 250 (0,12 €) sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali] ^{(4) (5)}; [2] ⁽⁶⁾ da lire 500 (0,25 €) sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale; [3] ⁽⁷⁾ da lire 1.000 (0,51 €) sulle rela-

⁽¹⁾ Soppresse dal 3° comma dell'art. 7 legge n. 410/1968.

⁽²⁾ Soppresse dal 3°, comma dell'art. 7 legge n. 410/1968.

⁽³⁾ Sostituito dall'art. 2, legge n. 1140/1970.

⁽⁴⁾ Numero soppresso dal 3° comma art. 7 legge n. 410/1968.

⁽⁵⁾ Numero ripristinato al punto 3) con modifiche, dall'art. 23 legge n. 1140/1970.

⁽⁶⁻⁷⁾ Modificati in 1) e 2) dal 3° comma art. 7 legge n. 410/1968.

zioni di consulenze tecniche e di perizie [e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie] ⁽⁸⁾. Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

Art. 20. La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'articolo 17 è fissata nella misura del due per cento.

Art. 21. L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

Art. 22. I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 23. Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

CAPO III DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24. Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità una tantum nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale] ⁽⁹⁾.

Art. 25. [La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purché abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età, purché abbia compiuto almeno 20 anni di contribuzione] ⁽¹⁰⁾.

Art. 26. [L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:

1) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo marche ed alla percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella B] ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Soppresse dal 3° comma art. 7 legge n. 410/1968.

⁽⁹⁾ Sostituito dall'art. 1 legge n. 1140/1970.

⁽¹⁰⁾ Sostituito dall'art. 5 legge n. 1140/1970.

⁽¹¹⁾ Sostituito dagli arti. 6 e 9 legge n. 1140/1970.

Art. 27. [La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il ragioniere o il perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità. L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della tabella C, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 180.000 (92,26 €) annue, è integrato dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c)]⁽¹²⁾.

Art. 28. [La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente, purché possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione]⁽¹³⁾.

Art. 29. [L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, è corrisposta: a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27; b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa. Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000 (103,29 €) la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27]⁽¹⁴⁾.

Art. 30. L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17, né gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 31. L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dall'albo, il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 32. L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste previa detrazione delle somme dovute

⁽¹²⁾ Sostituito dall'art. 7 legge n. 1140/1970.

⁽¹³⁾ Sostituito dall'art. 8 legge n. 1140/1970.

⁽¹⁴⁾ Sostituito dall'art. 11 legge n. 1140/1970.

e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

Art. 33. Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA ⁽¹⁵⁾

Art. 34. Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

Art. 35. [Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera c) dell'articolo 17] ⁽¹⁶⁾.

CAPO V DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 36. [Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi: - un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17; un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17; - un fondo per l'assistenza alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17] ⁽¹⁷⁾.

Art. 37. L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Art. 38. Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della Cassa.

⁽¹⁵⁾ Il Capo è stato integrato dalla legge n. 1140/1970 (arti. da 16 a 21).

⁽¹⁶⁾ Sostituito dall'art. 20 legge n. 1140/1970.

⁽¹⁷⁾ Sostituito dall'art. 13 legge n. 1140/1970.

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali,

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso] ⁽¹⁸⁾.

Art. 39. [Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una " Riserva di garanzia " per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative Riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia] ⁽¹⁹⁾.

Art. 40. L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, [senza l'obbligo del non riscosso come riscosso] ⁽²⁰⁾. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 41. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate: 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario; 3) in beni immobili; 4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42. [Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, pregiata dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età] ⁽²¹⁾.

⁽¹⁸⁾ Modificato dall'art. 14 legge n. 1140/1970.

⁽¹⁹⁾ Soppresso dall'art. 23 legge n. 1140/1970.

⁽²⁰⁾ Modificato dal 3° comma art. 2 legge n. 1140/1970.

⁽²¹⁾ Soppresso dall'art. 23 legge n. 1140/1970.

Art. 43. Il ragioniere e periti commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila (123,94 €) annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella D le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai ragionieri e periti commerciali che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, purché ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi naturali.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 29] ⁽²²⁾.

Art. 44. Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

Art. 45. Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

Art. 46. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili.

Art. 47. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI - FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: Bosco.

⁽²²⁾ Abrogato dall'art. 23 legge n. 1140/1970

STATUTO CASSA NAZIONALE RAGIONIERI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

STATUTO

Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 Ragione sociale

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - Ente di Diritto Pubblico - trasformata, con effetto dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, in ASSOCIAZIONE denominata "CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI" che subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi spettanti alla prima (C.N.P.R.).

Art. 2 Sede

1. ha sede in Roma Via Pinciana, n. 35.
2. Potranno, inoltre, essere istituite delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e L'Associazione comunitario con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 Finalità

1. L'Associazione ha la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. L'Associazione provvede, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai compiti di previdenza ed assistenza previsti dallo Statuto.
3. Essa non ha fini di lucro e corrisponde le seguenti pensioni:
 - a) di vecchiaia;
 - b) di anzianità;
 - c) di inabilità e di invalidità;
 - d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
4. L'Associazione, inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
 - a) indennità "una tantum";
 - b) indennità di maternità.
5. L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a favore degli iscritti, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione a carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 7 dello Statuto.

6. L'Associazione può perseguire, inoltre, scopi di previdenza ed assistenza complementari a favore degli iscritti secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia.
7. Tutte le pensioni e le altre prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
8. Le attività ed i compiti previdenziali ed assistenziali sono disciplinati da appositi regolamenti, la cui approvazione e le cui modificazioni sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.
9. Per il perseguimento delle finalità statutarie, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, conforme alle linee di indirizzo del Comitato dei delegati, l'Associazione può conferire la gestione del patrimonio a società costituite o partecipate, anche in via totalitaria soltanto per la gestione del patrimonio immobiliare, ferma restando in questo caso in capo alla Cassa la proprietà e la disponibilità dello stesso.

Titolo II ASSOCIATI

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione

1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo del pagamento dei contributi ed hanno il diritto alle prestazioni nelle misure e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. L'iscrizione facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
4. Coloro i quali siano iscritti anche ad altro Albo professionale debbono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.
5. Coloro che sono tenuti all'iscrizione all'Associazione devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio con comunicazione all'interessato e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.

Art. 5

Perdita qualità di associato

1. La qualità di associato si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
2. Non può essere vantata dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente dovute.

Titolo III
PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

Art. 6
Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione costituito:
 - dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente alla data della trasformazione. I beni facenti parte del patrimonio immobiliare, con la loro valutazione a detta data, sono descritti, anche ai fini del calcolo della riserva legale, nell'elenco che si allega al presente Statuto sotto la lettera "A";
 - dai crediti, azioni e diritti gi spettanti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di Diritto Pubblico;
 - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.
2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.

Art. 7 Entrate

1. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono:
 - a) il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;
 - b) il contributo integrativo che tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti alla Associazione, - salvo che abbiano optato per altra cassa di previdenza ai sensi del quarto comma dell'art. 4 -, devono applicare sotto forma di maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e versare all'Associazione indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. L'importo imponibile ai fini previdenziali costituito dal predetto volume di affari I.V.A. detratta detta maggiorazione.
 - c) il contributo per l'indennità di maternità di cui alla legge dell'11 dicembre 1990, n..379;
 - d) i versamenti contributivi relativi alla "ricongiunzione ed ai riscatti";
 - e) i redditi del patrimonio;
 - f) ogni altra entrata.
2. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi.
3. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non hanno titolo alla pensione indiretta.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il Comitato dei delegati, su proposta del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, può adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8
Autonomia

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi almeno con periodicità triennale.

Art. 9
Gestione

1. Sono istituiti due fondi:
 - a) il fondo per la previdenza;
 - b) il fondo per l'assistenza.
2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Associazione, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, così ripartito:
 - a) il 5 per mille dell'importo residuo assegnato al fondo per l'assistenza;
 - b) la parte rimanente assegnata al fondo per la previdenza.
3. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'articolo 3, comma 5.
4. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti gli altri trattamenti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al Comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Il Consiglio di amministrazione deve consegnare al Collegio dei sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, corredati dalle proprie relazioni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.
4. Il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 11
Bilanci

1. I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Comitato dei delegati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Ai Ministeri indicati nel primo comma deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

Art. 12

Riserva legale

1. Qualora durante la vita dell'Associazione l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore a quella determinata ai sensi del precedente articolo 6, si provvederà al suo adeguamento mediante i necessari accantonamenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina la quota degli accantonamenti da destinare alla riserva legale.

Art. 13

Adeguamento riserva legale

1. Ogni volta che, a seguito dell'incremento della misura delle prestazioni, l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore all'importo determinato in applicazione delle normative vigenti, il Consiglio di amministrazione dovrà disporre l'adeguamento della riserva legale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui stata rilevata l'insufficienza della riserva legale.

Art. 14

Impiego dei fondi disponibili

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:
 - a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) in altri valori mobiliari così come definiti dalle leggi in vigore;
 - d) in beni immobili.
2. Il Consiglio di Amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo specifico parere favorevole del Comitato dei delegati.

Titolo IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato dei delegati;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei sindaci;
 - f) il Presidente.

Art. 16

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.

2. L'Assemblea generale elegge i componenti del Comitato dei delegati.
3. Gli iscritti all'Associazione eleggono in ciascuna sede dei Collegi professionali, con voto diretto e segreto, i delegati in ragione di uno ogni 200 iscritti o frazione non inferiore a 100, che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti alla Associazione stessa.
4. Se gli iscritti di una sede di Collegio professionale sono meno di cento si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti di uno o più Collegi professionali aventi competenza su circoscrizione territoriale confinante secondo le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva, in modo da poter raggiungere complessivamente 200 unità o frazione non inferiore a 100 unità, nel Collegio elettorale. In ogni caso, indipendentemente dal numero degli iscritti, in ogni Regione deve essere eletto almeno un delegato.
5. Le elezioni si svolgono secondo le norme contenute nel Regolamento.

Art. 17

Comitato dei delegati - funzioni

1. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) elegge, tra i delegati dell'Associazione aventi almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza, dieci membri del Consiglio di amministrazione nonchè due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei sindaci;
 - c) nomina il Collegio dei sindaci;
 - d) delibera sulle integrazioni e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
 - e) delibera sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza;
 - f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo, già stabilito dal successivo art. 27, spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci;
 - g) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
 - h) approva le variazioni del bilancio preventivo;
 - i) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni e le variazioni della misura percentuale prevista per il calcolo della pensione,
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle legge per l'Assemblea degli associati;
 - m) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - n) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per l'iscrizione all'Associazione;
 - o) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509 la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
3. Se nel corso della carica vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei delegati, subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei delegati venuti a mancare.
4. Nel caso non vi siano nello stesso Collegio elettorale candidati non eletti, si procede, se detto evento si verifichi prima dell'ultimo anno del mandato, a nuove elezioni.

5. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Art. 18

Comitato dei delegati - Adunanze

1. Il Comitato dei Delegati convocato, almeno due volte l'anno, dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In prima convocazione l'adunanza valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione l'adunanza valida quando siano presenti almeno un terzo dei delegati; non sono ammesse deleghe.
4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.
6. Il Comitato dei delegati convocato ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.
7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei delegati redatto, a cura del Segretario, funzionario della Cassa, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
8. Il Comitato dei delegati convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Art. 19

Consiglio di amministrazione - Composizione - Riunioni

1. Il Consiglio di amministrazione costituito da undici componenti di cui:
 - a) dieci eletti a scrutinio segreto fra i delegati della Associazione a norma dell'articolo 17 lettera b), secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione. Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età;
 - b) un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Consiglio di amministrazione convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede della Associazione o altrove, purché in Italia: può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del Collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o con lettera raccomandata o a mezzo telefax o a mezzo posta celere o altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati; in caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere diramato almeno tre giorni prima della data suddetta con telegramma o con telefax.

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale per la trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e, dopo la prima elezione, possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive. Ai fini della prima applicazione del presente comma si considera prima elezione quella che ha avuto luogo dopo la privatizzazione, in data 5 ottobre 1996.

Art. 20

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
 - a) elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-Presidente e tre membri della Giunta esecutiva;
 - b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
 - c) delibera sulle variazioni del bilancio preventivo;
 - d) delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Comitato dei delegati sulla opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni ovvero alla misura percentuale prevista per il calcolo della pensione;
 - e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509;
 - f) approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna dell'Associazione;
 - g) fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti gli Organi sociali;
 - h) determina l'importo delle somme da assegnare a fondi previsti dal presente Statuto;
 - i) delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali;
 - l) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
 - m) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
 - n) delibera sulle questioni riguardanti il personale dell'Associazione;
 - o) provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Associazione ed alla determinazione del suo trattamento economico;
 - p) decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
 - q) nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità.
 - r) può delegare l'esercizio delle proprie funzioni alla Giunta Esecutiva o al Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali esposta l'Associazione nonché il Presidente, i componenti gli Organi collegiali, il Direttore generale ed i Dirigenti per i danni che possano derivare a causa dell'espletamento dell'attività inerente alla qualifica rivestita nell'Associazione.
4. Le deliberazioni di cui alla lettera "e" del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
5. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ivi comprese le astensioni conseguenti alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 21

Giunta esecutiva - Composizione - Riunioni

1. La Giunta esecutiva composta dal Presidente e dal Vice-Presidente, nonché da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
2. La Giunta esecutiva convocata dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.
3. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove purché in Italia.
4. L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o telefax almeno tre giorni prima.
5. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio dei sindaci.
6. Per la validità delle adunanze della Giunta necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 22

Giunta esecutiva - Funzioni

1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni;
 - c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;
 - d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
 - e) amministra il personale;

- f) decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;
- g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti;
- h) esercita altresì le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 23

Ricorsi avverso delibere Giunta esecutiva

1. Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d), e) ed f) del precedente articolo 22 ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 24

Collegio dei sindaci - Composizione - Riunioni

1. Il Collegio dei sindaci composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
- a) un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
 - c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
 - d) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza degli iscritti eletti dal Comitato dei delegati a scrutinio segreto tra i delegati dell'Associazione. Ai fini delle elezioni si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.
2. Il Collegio dei sindaci nominato con delibera del Comitato dei delegati.
3. I sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione. Al Collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
4. I sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. L'assenza dei sindaci, tuttavia, non pregiudica la validità delle adunanze degli organi suddetti e delle relative deliberazioni.
5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri effettivi di cui alla lettera d) dopo la prima elezione possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive.

Art. 25

Decadenza

1. I componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed i componenti del Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni cui sono tenuti per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Decadono inoltre dalla carica i componenti nei cui confronti siano venuti meno i requisiti di cui al successivo art. 29.

2. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissione o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione.
3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 26
Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.
2. Il Presidente coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito dal Vice-Presidente.
3. Il Presidente, inoltre, esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e può adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione medesimo da sottoporre a ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

Art. 27
Compensi

1. Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Comitato dei delegati, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti della Giunta esecutiva, ai componenti del Collegio dei sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico; le indennità sono dovute nella misura determinata dal Comitato dei delegati.
2. Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva nonché al Presidente ed ai componenti effettivi ed ai soli supplenti di designazione ministeriale del Collegio dei sindaci spetta un compenso fisso annuo in aggiunta al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità.
3. Il compenso fisso annuo del Presidente dell'Associazione stabilito in L. 150.000.000.= (centocinquantomilioni) (77.468,53 €) salva diversa determinazione del Comitato dei delegati.
4. Al Vice-Presidente dovuto un compenso fisso pari al 50% (cinquantapercento) di quello spettante al Presidente; ai Consiglieri facenti parte della Giunta esecutiva, esclusi Presidente e Vice-Presidente, dovuto un compenso fisso pari al 35% (trentacinquepercento) di quello spettante al Presidente; ai restanti Consiglieri dovuto un compenso fisso pari al 30% (trentapercento) di quello spettante al Presidente.
5. Ad ogni componente effettivo del Collegio sindacale, dovuto un compenso fisso annuo pari a L. 20.000.000.= (ventimilioni) (10.329,13 €) (; al Presidente del Collegio sindacale dovuto il compenso di cui sopra maggiorato del 10% (diecipercento); ai sindaci supplenti, di designazione ministeriale, dovuto un compenso annuo pari al 10% (diecipercento) di quello spettante ai Sindaci effettivi.
6. I compensi come sopra determinati saranno aggiornati, nel mese di gennaio di ciascun anno, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 28

Direttore generale

1. A capo di tutti gli uffici dell'Associazione preposto un Direttore generale, il quale:
 - a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione stessa;
 - b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
 - c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.
2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, con funzioni consultive.
3. Il Direttore generale assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
4. Le norme riguardanti il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del Direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Requisiti dei componenti gli organi

1. I componenti degli organi collegiali devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
2. Sono eleggibili a componenti gli organi dell'Associazione i ragionieri e periti commerciali iscritti alla medesima, i quali :
 - a) abbiano esercitato la professione con carattere di continuità, per almeno cinque anni, anteriormente alla data della votazione.
 - b) abbiano inviato alla Associazione le prescritte comunicazioni e siano in regola con il pagamento dei contributi;
 - c) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi della censura; quest'ultima non preclude l'elezione se inflitta con provvedimento definitivo da più di cinque anni prima della elezione; la sospensione non preclude l'elezione se sono trascorsi cinque anni dall'esecuzione della sanzione;
 - d) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e/o integrazioni;
 - f) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile:
 - f1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - f2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - f3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
3. Il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui alle lettere c) d) e) f), nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica.
4. La sussistenza delle condizioni di eleggibilità deve essere comprovata dagli interessati mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

5. Il requisito di cui alla lettera a) non richiesto per i componenti il Comitato dei delegati.
6. La carenza del requisito di cui alla lettera b) può essere sanata dall'eletto nel termine perentorio di 30 giorni dalla elezione o dalla data in cui detta carenza venga comunicata all'interessato dagli uffici dell'Associazione con lettera raccomandata.

Titolo V TRASPARENZA

Art. 30 Trasparenza modalità

1. Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti e con la categoria:
 - a) il Presidente dell'Associazione - sentito il Consiglio di amministrazione - può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze degli associati, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati. In dette adunanze il Presidente riferisce sull'attività dell'Associazione e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali. Esse sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente, o dal componente del Consiglio di amministrazione delegato dal Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione trasmette annualmente a tutti gli iscritti, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo, una relazione sulla attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
 - c) con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ispirato ai principi ed ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241, sono individuati limiti e modalità tecniche per l'esercizio del diritto di accedere a documenti e notizie in possesso dell'Associazione;
 - d) il Presidente o il Consigliere da lui delegato cura i rapporti con gli altri organismi rappresentativi della categoria, nonché con i rappresentanti regionali del Comitato dei delegati, ove nominati
2. Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli iscritti possono essere esercitate dal Consiglio di amministrazione mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio anche per il tramite dei Collegi professionali e delle associazioni di categoria.

Titolo VI VIGILANZA MINISTERIALE

Art. 31 Vigilanza - modalità di esercizio

1. La vigilanza sull'Associazione esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del tesoro.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del tesoro approva i seguenti atti:
 - a) lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa col Ministero del tesoro, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali.

4. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero del tesoro rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al precedente comma. Trascorsi i detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

Titolo VII RINVIO ED EFFICACIA

Art. 32

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione si applicano le norme del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelle del codice civile in quanto applicabili.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
CASSA NAZIONALE RAGIONIERI**

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI
E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

**Titolo I
DELLA ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE**

Art. 1

Requisiti per l'iscrizione

1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali", (C.N.P.R), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. L'iscrizione alla Associazione obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità anche dopo avere conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
3. La iscrizione all'Associazione facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
4. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla Cassa acquistano la qualità di "associato" dell'associazione.

Art. 2

Modalità di iscrizione

1. I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
2. Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne rilasceranno ricevuta.
3. La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo;
 - b) certificato di nascita;
 - c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività;

d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa associazione.

4. La domanda di iscrizione in luogo dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) potrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.

6. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale.

7. Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.

Art. 4

Iscrizioni

1. La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione all'Associazione del richiedente. La decisione adottata deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.

Art. 5

Ruolo matricolare

1. E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei singoli iscritti.

2. Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi professionali che ne cureranno l'affissione nella sede per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.

Art. 6

Persistenza dell'esercizio professionale

1. In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'esercizio effettivo della libera professione ed al regolare versamento delle contribuzioni.

2. L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti certificazione rilasciata dagli uffici finanziari competenti, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione nel quinquennio antecedente. Gli iscritti hanno facoltà di assolvere detta richiesta inviando, in luogo dei certificati, una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Cancellazione

1. La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti casi:

- a) per la cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;
- b) per cessazione dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere di continuità, come previsto da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- c) per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.

2. Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi di una delle cause di cancellazione risulti da accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante raccomandata.

3. La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero quando consegua la pensione a carico di altra forma assicurativa.

Art. 8

Sospensione

1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per lo stesso periodo dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Resta sospesa altresì l'iscrizione del ragioniere e perito commerciale il quale ha cessato l'attività professionale dopo avere raggiunto i requisiti di iscrizione e di contribuzione necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 9

Qualità di Associato

1. La qualità di associato si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
2. Non può essere vantato dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettantigli e salvo quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 10

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Associazione tenuta ad indicare, nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio rifiuto" o il "silenzio assenso".
2. Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Titolo II

DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 11

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato dei delegati;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei sindaci;
 - f) il Presidente.

Art. 12

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati costituita da tutti gli iscritti all'Associazione anche se pensionati.
2. L'Assemblea generale elegge i componenti del Comitato dei delegati.
3. Gli iscritti eleggono, con voto diretto e segreto, in ciascuna sede dei Collegi professionali, i delegati in ragione di uno per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultino iscritti alla Associazione.
4. Se gli iscritti in una sede di Collegio professionale sono meno di cento si uniscono, ai fini della elezione dei delegati, agli iscritti di uno o più Collegi professionali aventi competenza su circoscrizione territoriale confinante secondo le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva, in modo da poter raggiungere complessivamente duecento unità o frazione non inferiore a 100 unità nel Collegio elettorale. In ogni caso, indipendentemente dal numero degli iscritti, in ogni Regione deve essere eletto almeno un delegato.
5. I delegati debbono essere soci e non possono farsi rappresentare nelle assemblee.

Art. 13

Indizione delle elezioni dei delegati

1. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, indice le elezioni, ne fissa la data e l'orario di svolgimento, almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio di

durata in carica del Comitato dei delegati, quadriennio che ha avuto inizio il giorno della prima riunione del comitato stesso. La data delle elezioni deve essere portata a conoscenza dei Collegi professionali interessati e dei soci almeno 60 giorni prima.

2. L'Associazione, contestualmente alla comunicazione della data delle elezioni, trasmettere, in duplice copia, a ciascun Collegio l'elenco provvisorio nominativo degli elettori appartenenti al Collegio stesso. Entro dieci giorni dalla ricezione, una copia di detto elenco riportante le annotazioni per le eventuali rettifiche dovrà essere restituita, sottoscritta in ogni sua pagina dal Presidente del Collegio, con il mezzo più celere, alla Associazione.

3. L'Associazione dopo avere provveduto, tenendo conto delle annotazioni di ogni singolo Collegio, alla compilazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto li trasmettere, in un numero adeguato di copie, ai Collegi professionali interessati almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto debbono essere affissi immediatamente nella sede dei singoli Collegi ed ivi debbono permanere fino alla chiusura dei seggi elettorali. Eventuali reclami avverso gli elenchi potranno essere presentati al Consiglio di amministrazione non oltre il decimo giorno antecedente le elezioni.

5. Le elezioni debbono avere luogo almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di durata in carica del Comitato dei delegati uscente.

Art. 14 Sede delle elezioni dei delegati - Presentazione delle candidature

1. Le elezioni hanno luogo presso la sede di ciascun Collegio. Nei casi di unificazione dei Collegi per il raggiungimento del quorum dei votanti di uno o più Collegi professionali, le elezioni avranno luogo presso la sede del Collegio che avrà il maggior numero di votanti. Ciò vale anche nel caso in cui i Collegi di una Regione non raggiungano il quorum in quanto la Regione deve essere rappresentata da un delegato.

2. Sono eleggibili a delegati solo gli associati che nel possesso dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto abbiano presentato la loro candidatura.

3. Gli associati che vogliono presentare la propria candidatura debbono depositare presso il Collegio professionale di appartenenza una scheda nella quale sono indicate le generalità del candidato. Possono essere presentate liste di più candidati purché in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere nell'ambito dello stesso Collegio elettorale.

4. La scheda, contenente le generalità del candidato o dei candidati, deve essere sottoscritta da almeno venticinque associati sostenitori, nei Collegi aventi più di 250 elettori e da almeno dieci associati sostenitori, nei Collegi con un numero inferiore di elettori. La scheda deve essere depositata presso il Collegio professionale di appartenenza da un associato "presentatore" che può essere anche uno degli associati sostenitori. Alla scheda debbono essere allegate una dichiarazione di responsabilità rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalla quale risulti che nei confronti del candidato sussistano le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 29 dello Statuto ed una dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'associato "presentatore" dalla quale risulti che la sottoscrizione degli associati sostenitori stata apposta in sua presenza.

5. L'associato che ha sottoscritto una scheda riportante una candidatura individuale o una lista di candidati non può sottoscriverne altre.

6. Le schede delle candidature debbono essere depositate dall'associato "presentatore" almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni e, del deposito, deve essere redatto verbale da un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Collegio professionale. Nel verbale previa verifica della regolarità della scheda deve essere indicato il numero progressivo di presentazione che potrà costituire in sede di votazione

elemento distintivo della candidatura. Il verbale oltre che dal funzionario verbalizzante deve essere sottoscritto anche dall'associato "presentatore".

7. Il seggio elettorale composto dal Presidente, da due scrutatori nonchè da un segretario. Il Presidente del Collegio, che anche Presidente del seggio, nomina fra gli aventi diritto al voto nello stesso Collegio, ma con esclusione dei candidati, un segretario, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti. Gli scrutatori supplenti avranno il compito di integrare la composizione del seggio nell'eventualità di assenza o impedimento di uno o di entrambi gli scrutatori effettivi.

8. L'Associazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, invierà ad ogni elettore la scheda di votazione opportunamente contrassegnata. Nello stesso termine, l'Associazione invierà ai Collegi un numero di schede di scorta pari ad almeno il 20 per cento degli elettori; schede che dovranno essere utilizzate per coloro che dichiarino per iscritto di non avere ricevuto la scheda o di averla smarrita. Tali schede verranno consegnate dal segretario del Collegio di appartenenza fino al giorno precedente le elezioni o dal Presidente del seggio elettorale durante lo svolgimento delle elezioni. Il segretario del Collegio consegnerà l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno ritirato la scheda sostitutiva al Presidente del seggio elettorale il quale nel dar atto a verbale.

9. Il seggio elettorale deve restare aperto dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno fissato per la votazione. Il Presidente del Collegio tenuto conto di particolari situazioni ambientali potrà stabilire un diverso orario di apertura che, previa tempestiva comunicazione all'Associazione, dovrà essere portato a conoscenza dei votanti mediante affissione contestuale a quella degli elenchi degli aventi diritto al voto.

Art. 15

Votazione e scrutinio

1. I Presidenti dei seggi dovranno assicurarsi che gli elettori possano esprimere il loro voto in condizione di piena libertà e riservatezza. Nella sede del seggio deve essere affisso l'elenco degli iscritti che nell'ambito della circoscrizione sono eleggibili per avere presentato tempestivamente la loro candidatura. In detto elenco, che deve indicare chiaramente il numero dei delegati da eleggere, debbono essere riportate con il loro numero distintivo le schede con il nominativo del candidato ovvero le schede con i nominativi di coloro che hanno presentato la loro candidatura unitamente ad altri in una lista comune.

2. Il voto segreto e si esprime indicando nella scheda un numero di candidati non superiore a quello dei delegati da eleggere nella circoscrizione del Collegio. Il voto deve essere espresso dagli associati di persona e con la massima riservatezza presentandosi al seggio elettorale muniti della scheda di votazione e di un documento di riconoscimento. L'elettore compilata la scheda di votazione deve piegarla ed inserirla nell'urna apponendo alla presenza del Presidente del seggio la propria firma sull'apposito elenco a riprova dell'avvenuta votazione.

3. L'elettore potrà esprimere il proprio voto mediante lettera osservando le seguenti modalità:

a) consegnare, non più tardi del giorno prima delle elezioni, la scheda gi compilata e piegata, al Segretario del Collegio, il quale, previa identificazione del votante, la chiude alla presenza del votante stesso, in una busta la cui chiusura dovrà immediatamente essere sigillata con firma del votante e del Segretario nonché con un timbro del Collegio. Il segretario del Collegio consegnerà le suddette buste al Presidente del seggio elettorale all'atto dell'apertura delle votazioni.

b) inviare e far pervenire entro l'ora di chiusura della votazione o a mano o con plico raccomandato, al Presidente del seggio, domiciliato presso il seggio stesso, la scheda, già compilata, piegata ed inserita in una busta chiusa, sigillata con firma autenticata a norma di legge.

4. Il Presidente del seggio elettorale verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, dopo aver fatto prendere nota dei votanti a mezzo lettera, apre le buste e senza dispiegare le schede le depone nell'urna.

5. Il Presidente appena dichiarata chiusa la votazione procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio unitamente al segretario ed agli scrutatori. Eventuali schede riportanti voti per un numero di candidati eccedenti il numero dei delegati da eleggere non vanno annullate, ma debbono essere ritenute valide limitatamente al voto dato ai primi nominativi nell'ordine indicato dal votante nella scheda e rientranti nel numero dei delegati da eleggere in quel seggio. Di tutte le operazioni di voto e di scrutinio, dall'apertura alla chiusura del seggio deve essere redatto verbale in doppio originale, uno dei quali, corredato di tutta la documentazione in esso richiamata ed in particolare delle schede ed elenco dei votanti e delle schede inviate ai Collegi e non utilizzate, deve essere inserito in un plico sigillato da inviare entro cinque giorni alla Cassa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente, mentre l'altro originale deve essere affisso per dieci giorni consecutivi nella sede del Collegio.

6. Il verbale di ciascun seggio deve riportare tutta l'attività espletata durante l'apertura del seggio con l'indicazione dell'ora di apertura e di quella di chiusura e deve contenere:

- l'elenco nominativo degli elettori che hanno ritirato le schede elettorali dai Collegi per non avere ricevuto, o avere smarrito, quelle spedite dalla Cassa;
- l'elenco degli elettori che hanno votato per corrispondenza;
- l'elenco degli elettori che hanno votato personalmente presso il seggio;
- il numero dei votanti;
- il numero dei voti validi;
- il numero dei voti annullati, con la motivazione dei singoli annullamenti;
- il numero delle schede bianche;
- il numero complessivo dei voti validi attribuiti dagli elettori a ciascun candidato;
- l'elenco nominativo dei candidati che sono stati votati con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo dei voti conseguiti;
- l'elenco riportante in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti conseguiti, i nominativi dei candidati risultati eletti nonché quelli non eletti.

Art. 16

Proclamazione degli eletti

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione entro 60 giorni dalla data delle elezioni, eseguito il controllo di tutti i verbali e, in caso di ricorso, della documentazione inviata dai rispettivi seggi elettorali, procede a formare l'elenco dei delegati eletti.

2. Il Presidente dell'Associazione non potrà proclamare gli eletti nel caso vengano riscontrate irregolarità nelle operazioni di elezione nell'ambito di un qualsiasi seggio elettorale.

3. Il Presidente dell'Associazione, accertata la regolarità della nomina di tutti i delegati, proclama gli eletti che, nell'ambito di ciascun seggio, sono coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti eletto il candidato iscritto

all'Associazione per primo, e, fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

4. Il Presidente forma l'elenco degli eletti e la graduatoria dei non eletti divisi per Collegi. Sia l'elenco degli eletti che la graduatoria dei non eletti dovranno essere inviati a mezzo raccomandata a tutti i Collegi che dovranno affiggerli per i dieci giorni successivi alla data di ricevimento.

Art. 17

Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. Contro le operazioni elettorali ammesso ricorso da inviarsi mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio di amministrazione dell'Associazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data delle elezioni.

2. Contro la proclamazione degli eletti ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco degli eletti.

3. I ricorsi possono essere proposti dagli aventi diritto al voto per le operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti nel proprio Collegio elettorale.

4. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi sono pervenuti all'Associazione e ne invia comunicazione a mezzo lettera raccomandata al ricorrente entro i successivi 15 giorni.

5. Il Presidente, dopo la decisione di tutti i ricorsi, forma l'elenco definitivo dei componenti il Comitato dei delegati.

Art. 18

Elezioni suppletive

1. Qualora per astensione totale dei votanti o per qualsiasi altra causa non si siano potute svolgere regolari elezioni, il Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui stato informato di tale circostanza, deve indire nuove elezioni nei rispettivi Collegi ove si verificato tale evento.

2. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione ravvisi delle irregolarità nella elezione del singolo delegato ne revoca la nomina. Il delegato revocato verrà sostituito dal primo della graduatoria dei non eletti nello stesso Collegio. In mancanza di graduatoria residua dovrà essere indetta nuova elezione per la integrazione degli eletti nel Collegio interessato.

3. Il Presidente della Cassa, ultimate le elezioni e decisi i ricorsi, dopo che sarà stato formato l'elenco definitivo dei delegati risultati eletti provvederà a darne comunicazione agli interessati e ai Collegi professionali.

Art. 19 Comitato dei delegati

1. Il Comitato dei delegati costituito dai rappresentanti degli iscritti eletti dall'Assemblea generale conformemente a quanto disposto nell'art. 12 e seguenti.

2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e resta in carica fino alla formazione definitiva del nuovo Comitato ed al suo insediamento. I suoi componenti possono essere rieletti.

3. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei delegati subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei delegati venuti a mancare.

4. Nel caso non vi siano nello stesso Collegio elettorale candidati non eletti, si procede, se detto evento si verifichi prima dell'ultimo anno del mandato, a nuove elezioni
5. I membri di cui ai precedenti commi 3 e 4 durano in carica sino alla scadenza dell'organo.
6. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) elegge tra i delegati dell'Associazione, che abbiano almeno 5 anni di iscrizione e che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del successivo comma 8, dieci membri del Consiglio di amministrazione nonché, tra gli associati aventi i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio sindacale tra quelli che abbiano presentato il proprio curriculum.
 - c) nomina il Collegio sindacale;
 - d) delibera le modificazioni e le integrazioni dello Statuto e del Regolamento di esecuzione;
 - e) delibera le modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza ed assistenza;
 - f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente, ai Componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio sindacale;
 - g) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 - h) approva le variazioni del bilancio preventivo;
 - i) approva il bilancio tecnico;
 - l) approva le variazioni della misura delle contribuzioni e le variazioni della misura percentuale prevista per il calcolo della pensione;
 - m) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'Assemblea degli associati;
 - n) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - o) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per la iscrizione all'Associazione;
 - p) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione dei rendiconti annuali determinandone i compensi.
7. Le deliberazioni di cui alle lettere "d", "e", "g", "i ed "l" del comma 6, sono trasmesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento della procedura di cui all'art. 31 dello Statuto.
8. I delegati che vogliono presentare la propria candidatura per essere eletti componenti del Consiglio di amministrazione debbono depositare presso la sede dell'Associazione la loro candidatura unitamente ad una dichiarazione di responsabilità rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalla quale risulti che nei loro confronti sussistono le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 29 dello Statuto.
9. Le candidature debbono essere depositate, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, in liste indicanti un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, sottoscritte da almeno venticinque delegati ed accompagnate da un programma. Con le stesse modalità possono essere presentate anche candidature individuali purché sottoscritte da almeno dieci delegati. Il delegato che ha sottoscritto una lista o una candidatura individuale non può sottoscriverne altre.

10. Il deposito delle candidature sia in liste o individuali, con la relativa documentazione deve essere effettuato da un delegato presentatore, il quale con la sua sottoscrizione attesta l'autenticità delle firme dei delegati che unitamente a lui hanno sottoscritto la lista o la candidatura individuale.

11. Del deposito delle candidature verrà redatto verbale da un funzionario all'uopo delegato dal Direttore Generale. Nel verbale, che dovrà essere sottoscritto dal presentatore della lista o della singola candidatura dovrà essere indicato il numero progressivo di presentazione della lista, che costituirà in sede di votazione elemento distintivo della stessa.

12. L'espressione del voto sulla scheda dovrà essere manifestata con l'indicazione a mano dei candidati prescelti in un numero non superiore a quello dei candidati da eleggere. Nel caso in cui un delegato intenda dare la preferenza a tutti i candidati contenuti in una singola lista potrà esprimere il suo voto indicando nella scheda il numero della lista prescelta.

Art. 20

Adunanze del Comitato dei delegati

1. Il Presidente entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco definitivo dei delegati risultati eletti, così come previsto dall'art. 17, comma 5, indice la prima adunanza del Comitato dei delegati il cui avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della data della riunione.

2. Il Comitato dei delegati convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati.

4. In prima convocazione l'adunanza valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione, da convocarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione con le stesse modalità dei commi uno e due, l'adunanza valida quando sia presente almeno un terzo dei delegati; non sono ammesse deleghe.

5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e del Regolamento di esecuzione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.

7. Il Comitato dei delegati convocato ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

8. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei delegati redatto, a cura del segretario, funzionario della Cassa, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

9. Il Comitato dei delegati convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Art. 21

Decadenza

1. Il delegato che non partecipa, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle adunanze del Comitato decade dall'incarico.

2. Il Comitato dei delegati contestualmente alla dichiarazione di decadenza, ovvero nella prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 19.

Art. 22

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione costituito da undici componenti di cui:
 - a) dieci eletti, a scrutinio segreto, fra delegati dell'Associazione con la procedura di cui all'art. 19, comma 6, lettera b). Ai fini della elezione di detti membri si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età;
 - b) un rappresentante del Ministero del lavoro ed della previdenza sociale.
2. Il Consiglio di amministrazione convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del Collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, o con lettera raccomandata o a mezzo telefax o a mezzo posta celere o altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati; in caso di urgenza deve essere diramato, con telegramma o con telefax, almeno tre giorni prima della data suddetta.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale per la trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione, dopo la prima elezione possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive. Ai fini della prima applicazione del presente comma si considera prima elezione quella che ha avuto luogo il 5/10/1996 dopo la privatizzazione.
8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e comunque fino alla data di insediamento del successivo Consiglio di amministrazione che sarà eletto dal Comitato dei delegati nella sua prima riunione.

Art. 23

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
 - a) elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e tre membri della Giunta esecutiva;
 - b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

- c) delibera sulle variazioni del bilancio di previsione;
 - d) delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Comitato dei delegati sulla opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni ovvero alla misura percentuale prevista per il calcolo della pensione;
 - e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito ad altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - f) approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna della Associazione;
 - g) fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti gli organi sociali;
 - h) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto;
 - i) delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali;
 - l) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
 - m) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi;
 - n) delibera sulle questioni riguardanti il personale dipendente dell'Associazione;
 - o) provvede alla nomina del Direttore generale dell'Associazione ed alla determinazione del suo trattamento economico;
 - p) decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
 - q) nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali esposta l'Associazione nonché il Presidente, i componenti gli Organi collegiali, il Direttore generale ed i Dirigenti per i danni che possano derivare a causa dell'espletamento dell'attività inerente alla qualifica rivestita nell'Associazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'esercizio delle proprie funzioni alla Giunta esecutiva o al Presidente.
5. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ivi comprese le astensioni conseguenti alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, viene redatto a cura del segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
6. Le deliberazioni di cui alla lettera "e" del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 24

Giunta esecutiva

- 1. La Giunta esecutiva composta dal Presidente, dal Vicepresidente nonché da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
- 2. I componenti della Giunta esecutiva restano in carica fino al termine di durata del Consiglio di amministrazione.
- 3. La Giunta esecutiva convocata dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.

4. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia.
5. L'avviso di convocazione deve essere spedito o con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o telefax, almeno tre giorni prima.
6. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio dei sindaci.
7. Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
8. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 25

Funzioni della Giunta esecutiva

1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni;
 - c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;
 - d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
 - e) amministra il personale;
 - f) decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;
 - g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti;
 - h) esercita altresì le attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.
2. Contro le deliberazioni della Giunta esecutiva di cui alle lettere b), d), e) ed f) ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento.
3. Il Consiglio di amministrazione decide il ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 26

Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali:
 - a) un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
 - c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
 - d) due membri effettivi, e due membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Associazione, eletti dal Comitato dei delegati a scrutinio segreto tra i delegati

dell'Associazione. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.

2. Il Collegio dei sindaci nominato con delibera del Comitato dei delegati.

3. I sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione.

4. Al Collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

5. I sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. L'assenza dei sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.

6. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I componenti effettivi di cui alla lettera d) dopo la prima elezione possono essere eletti per non più di altre due volte consecutive.

Art. 27

Decadenza o cessazione dalla carica

1. I componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva e i componenti del Collegio dei sindaci che non partecipano senza giustificato motivo alle riunioni cui sono tenuti per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Decadono inoltre dalla carica i componenti nei cui confronti siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto.

2. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio dei componenti il Comitato dei delegati, dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati, nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione a norma del precedente art. 19.

3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.

Art. 28

Partecipazioni alle riunioni

1. Alle riunioni di tutti gli Organi collegiali della Cassa partecipa con funzioni consultive il Direttore generale dell'Associazione.

2. Alle riunioni degli Organi collegiali, su invito del Presidente, possono presenziare funzionari della Cassa o consulenti esterni che potranno prendere la parola, solo se interpellati, per fornire chiarimenti su argomenti tecnici.

3. Delle riunioni viene redatto a cura del Segretario verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

4. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia conforme o come certificato dal segretario, dal Direttore generale o da componenti degli Organi collegiali all'uopo designati dal Presidente.

Art. 29

Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Associazione di fron-

te ai terzi ed in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

2. Il Presidente coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, sostituito dal Vicepresidente.

3. Il Presidente, inoltre, esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e può adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione medesimo da sottoporre a ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

Art. 30 Compensi

1. Al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico e le indennità nella misura deliberata dagli Organi collegiali competenti, nonché i compensi stabiliti nell'art. 27 dello Statuto.

Art. 31 Direttore Generale

1. Il Direttore generale della Cassa, nominato dal Consiglio di amministrazione, assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabile.

2. Il Direttore Generale posto a capo di tutti gli uffici dell'associazione e svolge le seguenti attribuzioni:

- a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- b) sovrintende a tutto il personale dipendente, curandone la disciplina e provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e ai trasferimenti da un ufficio ad altro;
- c) quale capo del personale propone alla Giunta esecutiva provvedimenti di promozione, provvedimenti disciplinari ed il licenziamento;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;
- e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente della Cassa, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;
- f) ha la firma di tutti gli atti sia interni sia esterni posti in essere dagli uffici della Cassa. Può delegare la firma ai dirigenti degli uffici per atti di rispettiva competenza.

3. Il Direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

4. Il rapporto di impiego del Direttore generale ed il suo trattamento economico viene disciplinato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Titolo III DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE

Art. 32 Patrimonio ed impiego somme disponibili

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, crediti, azioni e diritti di proprietà della Cassa alla data della trasformazione da Ente pubblico in Associazione privata. I beni immobili facenti parte del patrimonio, con il loro valore effettivo al momento della privatizzazione sono stati descritti, anche ai fini del calcolo della riserva legale, nell'elenco allegato allo Statuto sotto la lettera "A";

b) dai crediti, azioni e diritti già spettanti alla soppressa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico;

c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;

e) da eventuali lasciti, elargizioni, donazioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.

2. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

c) in altri valori mobiliari così come definiti dalle leggi in vigore;

d) in beni immobili.

3. Il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, L'Associazione può conseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore degli aventi diritto, nonché gestire, secondo criteri di economicità, il proprio patrimonio. Inoltre, per il raggiungimento delle finalità statutarie, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, conforme alle linee di indirizzo del Comitato dei delegati, L'Associazione può conferire la gestione del patrimonio a società costituite o partecipate, anche in via totalitaria soltanto per la gestione del patrimonio immobiliare, ferma restando in questo caso, in capo alla Cassa, la proprietà e la disponibilità dello stesso.

Art. 33

Le entrate

1. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo integrativo che tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti all'Associazione salvo che abbiano optato a favore di altra Cassa di previdenza ai sensi del 7° comma dell'art. 2 del Regolamento, devono applicare, sotto forma di maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, versandone all'Associazione il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;

c) il contributo per l'indennità di maternità di cui alla legge 11 dicembre 1990, n. 379;

d) i versamenti contributivi relativi alla ricongiunzione ed ai riscatti;

e) le somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzione per ritardata, omessa o infedele comunicazione ai sensi dell'art. 43;

f) le somme dovute dagli iscritti a titolo di maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 44;

g) i redditi del patrimonio;

h) ogni altra entrata.

Art. 34

Riserva legale e sue integrazioni

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni deve essere assi-

curata l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Qualora durante la vita dell'Associazione l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore a quella prevista, si provvederà al suo adeguamento mediante i necessari accantonamenti.

2. Il Consiglio di amministrazione in sede di applicazione del bilancio determina la quota degli accantonamenti da destinare alla riserva legale.

3. Ogni volta che, a seguito dell'incremento della misura delle prestazioni l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore all'importo determinato in applicazione della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione dovrà disporre l'adeguamento della riserva legale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui stata accertata l'insufficienza della riserva legale.

Art. 35

Contributi

1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, gli iscritti sono tenuti al versamento di un "contributo soggettivo" e di un "contributo integrativo".

Art. 36

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

- a) sul reddito sino a Lire sessantatremilioneicentomila (32.846,65 €) 6 per cento;
- b) sul reddito da Lire sessantatremilioneicentomilauno (32.847,17 €) sino a Lire centomilioni (51.645,68 €) per cento;
- c) sul reddito superiore a Lire centomilioni (51.645,68 €) 2 per cento.

2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Lire unmilioneottocentomila (929,62 €). Detto importo che stato fissato quale contributo per l'anno 1992 dovuto negli anni successivi nella misura rivalutata ai sensi dell'art. 42.

3. Il contributo previsto al comma 1 dovuto anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo deducibile ai fini dell'IRPEF ed comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 37

Contributo integrativo

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti all'Associazione salvo che abbiano optato a favore di altra Cassa di previdenza ai sensi del 7° comma dell'art. 2, devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i

corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. L'importo imponibile ai fini previdenziali costituito dal predetto volume di affari I.V.A. detratta detta maggiorazione.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo professionista calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione o della società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione dei titolari di pensione a carico dell'Associazione che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo annuo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 40, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 38

Frazionabilità dei contributi ed inattività professionale

1. I contributi minimi di cui agli articoli 36 e 37 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione all'Associazione nell'anno solare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

2. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e i periodi stessi siano dovuti:

a) inabilità, debitamente provata per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.

3. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 2, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a norma dell'art. 41, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 36, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

4. I periodi relativi al corso legale di laurea o laurea breve, utili per l'iscrizione all'albo professionale, i periodi di praticantato, i periodi di servizio militare o equipollenti, nonché i periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione, possono essere riscattati a domanda mediante pagamento della riserva mate-

matica calcolata secondo le tabelle predisposte per la ricongiunzione ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 39

Reddito professionale

1. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917.

Art. 40

Variabilità dei contributi e delle prestazioni

1. Le percentuali di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) nonché la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, e la percentuale di cui all'art. 37, comma 4, possono essere variate in relazione alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta alla procedura di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il Comitato dei delegati, su proposta del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, può adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro-rata.

Art. 41

Rivalutazione dei redditi

1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, e l'entità del reddito di cui all'art. 36, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.

3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.

Art. 42

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione sono perequati con delibera del Consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 41, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il

settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale stato effettuato il precedente aumento.

3. La misura dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 49, comma 5, all'art. 51, comma 2 e dall'art. 36, comma 1, nonché il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila lire (51,64 €) superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire (5,16 €) superiori, per il contributo minimo.

Art. 43

Comunicazioni obbligatorie all'Associazione Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare all'Associazione con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari, di cui all'art. 37 dichiarato ai fini I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Per il volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art. 37, comma 2.

3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Associazione.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione che nel primo caso pari al 10 per cento del contributo soggettivo minimo dovuto per lo stesso anno, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo soggettivo minimo dovuto per lo stesso anno, mentre nel terzo caso la sanzione pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti.

7. Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.

9. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'art. 44.

Art. 44

Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui all'art. 36, comma 2, e all'art. 37, comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 43 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.
3. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette.
4. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
5. L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 43, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
6. L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.
7. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
8. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
9. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 45

Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi ed i relativi accessori e sanzioni dovuti all'Associazione si prescrivono e non possono essere più versati con il decorso di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al precedente comma si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla predetta data del 1 gennaio 1996, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente.
3. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 43, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione; la prescrizione decorre, altresì, dalla data di ricezione della comunicazione dell'iscrizione a domanda di cui all'articolo 4, dell'avente diritto ovvero, dalla notificazione del provvedimento dell'iscrizione d'Ufficio da parte dell'Associazione di cui all'art. 2 comma 6.

4. La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'Associazione si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 46

Controllo delle comunicazioni

1. L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini dell'I.V.A., limitatamente agli anni immediatamente antecedenti l'anno di decorrenza della pensione e che debbono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione stessa. L'Associazione può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 47

Restituzione dei contributi

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione indiretta.
3. Sulla somma da restituire dovuto l'interesse composto ad un tasso pari a quello dell'interesse legale ma in ogni caso non superiore al 5 per cento annuo da calcolarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, versando all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reinscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.

Titolo IV

DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 48

Erogazioni a titolo di previdenza

1. I compiti di previdenza vengono attuati mediante la corresponsione di:
 - a) pensioni di vecchiaia;
 - b) pensioni di anzianità;
 - c) pensioni di inabilità;
 - d) pensioni di invalidità;

- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
 - f) indennità una tantum;
 - g) indennità di maternità.
2. Le pensioni e le indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
 3. I trattamenti di pensione, in presenza di tutti i requisiti prescritti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quelli in cui stata presentata la domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d) e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) ed e).
 4. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.
 5. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste nel presente regolamento, purché l'iscritto, non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'art. 47, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

Art. 49

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. La misura annua della pensione di vecchiaia pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art. 36 comma 1. Per gli anni per i quali stato pagato il contributo minimo previsto dall'art. 36 comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 41.
4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'art. 36, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
5. Se la media di cui al comma 2 superiore a Lire 53,9 milioni (27.837,03 €), la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma ridotta:
 - a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 53,9 milioni (27.837,03 €) fino a Lire 85 milioni (43.898,84 €);
 - b) allo 0,65 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Lire 85 milioni (43.898,84 €).
6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto se più favorevoli al pensionato.
7. (Supplementi di pensione) Coloro che dopo il conseguimento della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un primo supplemento della pensione al compimento di un quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza della pensione. Dopo la liquidazione del primo supplemento, i pensionati hanno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi di pensione al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza del precedente sup-

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

plemento. Il pensionato, o i suoi aventi causa, hanno, altresì, diritto alla liquidazione di un ultimo supplemento di pensione in proporzione al periodo di iscrizione e di contribuzione, senza che si tenga conto del compimento o meno del primo quinquennio o dei successivi bienni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, dell'esercizio della professione. Ciascun supplemento calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai comma 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione e dei precedenti supplementi. Tali redditi sono rivalutati a norma dello art. 41.

8. Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano e laddove se ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati della Cassa può variare la percentuale di cui al comma 2 con delibera avente efficacia giuridica dalla data del decreto di approvazione. In tal caso devono essere adeguatamente variate le percentuali di cui al comma 5.

9. Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato, con riferimento alle anzianità maturate prima dell'efficacia della presente delibera, secondo le percentuali stabilite dai previgenti commi 2 e 5. Tenuto conto dei versamenti effettuati dagli iscritti fino al 31/12/1991, ed altresì ai fini dell'equilibrio previsto dall'art. 3 comma 12, primo periodo legge n. 335/95, il trattamento pensionistico complessivamente liquidato non può superare gli importi di cui alla seguente tabella:

Massimali di pensione per anno di calendario.

Anno	Lire	(euro)	Anno	Lire	(euro)
1997/1998	130.000.000	67.139,39	2013	234.122.656	120.914,26
1999	135.200.000	69.824,97	2014	243.487.562	125.750,83
2000	140.608.000	72.617,97	2015	253.227.064	130.780,86
2001	146.232.320	75.522,69	2016	263.356.147	136.012,10
2002	152.081.613	78.543,60	2017	273.890.393	141.452,58
2003	158.164.877	81.685,34	2018	284.846.009	147.110,69
2004	164.491.472	84.952,76	2019	296.239.849	152.995,11
2005	171.071.131	88.350,87	2020	308.089.443	159.114,92
2006	177.913.977	91.884,90	2021	320.413.021	165.479,52
2007	185.030.536	95.560,30	2022	333.229.541	172.098,70
2008	192.431.757	99.382,71	2023	346.558.723	178.982,64
2009	200.129.027	103.358,02	2024	360.421.072	186.141,95
2010	208.134.188	107.492,34	2025	374.837.915	193.587,63
2011	216.459.556	111.792,03	2026	389.831.431	201.331,13
2012	225.117.938	116.263,71			

10. La tabella di cui al precedente comma suscettibile di revisione ogni cinque anni, in ragione della conservazione dell'equilibrio del Fondo. Tutti gli importi di cui al precedente comma sono rivalutati con cadenza annuale, con i medesimi criteri di perequazione previsti per le pensioni.

11. Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella:

triennio 01/07/1997 - 30/06/2000 - 12 anni su 17 anni;

triennio 01/07/2000 - 30/06/2003 - 14 anni su 19 anni;

dal 01/07/2003 - 15 anni su 20 anni.

Art. 50

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità corrisposta, a domanda, a coloro che possono far valere almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione nell'Associazione.
2. La pensione di anzianità può, altresì, essere richiesta e conseguita da chi possa far valere alla data di decorrenza della pensione, per il periodo 1998-2000, 57 anni di età ed almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione nell'Associazione, dall'1/1/2001, 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione nell'Associazione.
3. La corresponsione della pensione di anzianità subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato.
4. La misura annua della pensione di anzianità determinata con le modalità di cui all'art. 49.
5. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità di cui al comma 3, la pensione di anzianità revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificata l'incompatibilità stessa. La pensione, a domanda, sarà ripristinata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui venuta a cessare la situazione di incompatibilità.
6. L'accesso al pensionamento di anzianità da parte degli iscritti che possono far valere i requisiti di cui al precedente secondo comma viene differita come segue:
 - A) gli iscritti che nel triennio 1998 - 2000, risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 possono accedere al pensionamento di anzianità:
 - = dal 1° febbraio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il primo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° maggio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il secondo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° agosto se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il terzo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° novembre se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il quarto trimestre dell'anno precedente;
 - B) gli iscritti che dal 1° gennaio 2001 in poi, risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 possono accedere al pensionamento di anzianità:
 - = dal 1° ottobre se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il primo trimestre dello stesso anno;
 - = dal 1° gennaio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il secondo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° aprile se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il terzo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° luglio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il quarto trimestre dell'anno precedente.

Art. 51

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
 - b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, fino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni (12.394,97 €) annui rivalutabili ai sensi dell'art. 41; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.
3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione di inabilità subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Associazione può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni d'inabilità. L'erogazione della pensione sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione revocata di ufficio.

Art. 52

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera b).
2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidità pari al 70 per cento del trattamento previsto dall'art. 49, ferma restando la misura del minimo della pensione ivi prevista.
4. L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che allatto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della infermità o del difetto fisico o mentale che hanno determinato la concessione della pensione di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.
5. L'associazione accerta, altresì, ogni tre anni l'entità del reddito prodotto, mediamente, nei tre anni immediatamente antecedenti l'accertamento, dal pensionato per invalidità che abbia continuato a svolgere attività professionale. Qualora risulti che il reddito accertato, al netto della pensione di cui al presente articolo, sia superiore al 50% della media dei redditi prodotti nei tre anni immediatamente antecedenti l'insorgere dell'invalidità, la pensione continua ad essere corrisposta, ma nella misura ridotta pari al 50% del suo ammontare. Se, in occasione di un accertamento successivo, venga accertato che la situazione che ha determinato la riduzione della pensione permanga, la pensione viene revocata.
6. La concessione definitiva, e non più soggetta ad accertamenti, quando la pensione sia stata confermata tre volte. Ai fini del computo delle conferme si considera confermata la pensione corrisposta in misura ridotta. L'erogazione della pensione sospesa nei confronti del pensionato che, convocato non si presti, senza giustificato motivo, alla

revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione revocata di ufficio.

7. Non possono essere recuperati dall'Associazione i ratei di pensione legittimamente percepiti dal pensionato fino a quando, nel caso sia stata disposta la riduzione della pensione, non si sia provveduto a corrispondere la rata di pensione in misura ridotta, ovvero, nel caso in cui sia stata disposta la revoca, fino a quando non sia cessato il pagamento della pensione.

8. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 49 e 50, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 53

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con separato regolamento approvato dal Comitato dei delegati della Cassa con deliberazione sottoposta alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione, sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 49, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

5. La pensione di inabilità o invalidità liquidate a favore di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, possono essere corrisposte agli aventi diritto esclusivamente se la pensione a carico della Cassa risulti di importo superiore a quello della pensione già erogata all'iscritto dall'altro Fondo pensionistico ed in un importo pari alla differenza fra le due pensioni.

6. Il rapporto assicurativo di iscritto che ai sensi del precedente comma 5 non ha dato luogo alla erogazione della pensione di inabilità o invalidità, può dare titolo alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto erogatore del trattamento pensionistico.

Art. 54

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 49 e 50 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni, o maggiorenne inabile al proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 51 e 52 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'art. 51, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione di cui all'art. 51, comma 1, lettera b). Essa calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'art. 49, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
5. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

Art. 55

Anzianità contributiva ed assicurativa

1. Ai fini della maturazione dei requisiti di contribuzione e di assicurazione vanno considerati, come un unico contesto senza soluzione di continuità, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata alla Cassa istituita e disciplinata con legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il periodo di iscrizione e con la contribuzione versata all'Associazione istituita con lo Statuto approvato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 56

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni erogate dalla Cassa sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.
2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.

Art. 57

Erogazioni a titolo assistenziale

1. Il trattamento di assistenza può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti all'Associazione, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata

dall'Associazione, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 37; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.

2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze ordinarie o straordinarie, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 trovano la loro disciplina in un separato regolamento approvato dal Comitato dei delegati con deliberazione assoggettata alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, accertata dalla Giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal Comitato dei delegati.

Titolo VI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 58 Gestione

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

Art. 59 Iscrizione all'Albo ed al Registro delle persone giuridiche

1. Della composizione del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci, della nomina del Presidente e delle altre cariche conferite per il regolare funzionamento di detti organi collegiali, nonché della apertura di delegazioni o uffici di rappresentanza, viene data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'iscrizione nell'Albo speciale istituito con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Ai sensi dell'art. 33 e seguenti del codice civile deve provvedersi altresì alla iscrizione della Cassa nel pubblico registro delle persone giuridiche per la provincia di Roma, fornendo a tal fine tutti gli elementi necessari per la iscrizione nonché segnalando tempestivamente ogni variazione verificatasi dopo la registrazione.

Art. 60 Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno, coincide con l'anno solare, si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. A chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione predisporre il bilancio annuale.
3. Il rendiconto annuale assoggettato a revisione contabile indipendente ed a certificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4. Entro il 30 giugno il rendiconto annuale relativo al precedente esercizio viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei delegati.
5. Entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei delegati.
6. Il Consiglio di amministrazione deve consegnare al Collegio dei sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo corredati dalle proprie relazioni almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.
7. Dopo l'approvazione da parte del Comitato dei delegati sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo sono inviati al Ministero del lavoro della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
8. Ai Ministeri indicati nel comma 7, deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

Art. 61

Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza

1. Sono istituiti due fondi:
 - a) il fondo per la previdenza;
 - b) il fondo per l'assistenza.
2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, così ripartito:
 - a) il 5 per mille dell'importo residuo assegnato al fondo per l'assistenza;
 - b) la parte rimanente assegnata al fondo per la previdenza.
3. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'art. 57.
4. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutte le altre prestazioni.

**Titolo VII
NORME FINALI**

Art. 62

Componenti organi collegiali

1. I componenti degli Organi collegiali, per tutto il tempo della durata della carica, devono essere nel possesso, a pena di decadenza, dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 29 dello Statuto.

Art. 63

Trasparenza amministrativa

1. Ai fini della trasparenza della attività dell'Associazione disciplinata dall'art. 30 dello Statuto, spetta alla Giunta esecutiva dichiarare quali atti siano coperti dal segreto di ufficio.

Art. 64
Efficacia

1. Il presente regolamento, allegato allo Statuto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in vigore dal 1° gennaio 1995, data di decorrenza della privatizzazione, spiega efficacia contestualmente allo Statuto stesso.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Associazione titolare di tutti i rapporti attivi e passivi già della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico - pendenti al momento della trasformazione.
3. In ogni caso, le prestazioni garantite dalla normativa preesistente, se più favorevoli, dovranno, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, essere assicurate agli interessati sempre che ciò risulti compatibile con la normativa entrata in vigore dopo il 1 gennaio 1995, data di decorrenza della privatizzazione.

**MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA PREVIDENZA E ASSISTENZA
DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI, DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

Legge 12 marzo 1968, n. 410

Modifiche alle Leggi sulla Previdenza e Assistenza degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 18 aprile 1968)

La camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1. Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.200 (1,65 €) sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative⁽¹⁾;

b) contributo di lire 500 (0,26 €) da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 (1,03 €) su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative⁽²⁾; c) contributo di lire 2.000 (1,03 €) per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative⁽³⁾.

Art. 2. La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera c) del precedente articolo di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.

Le tre Casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

⁽¹⁾ Integrato e modificato dall'art. 10 legge n. 991/1969 e dal 1° comma art. 4 legge n. 1140/1970

⁽²⁾ Integrato dal 2c comma art. 4 legge n. 1140/1970.

⁽³⁾ Integrato e modificato dall'art. 10 legge n. 991/1969

La misura dell'aggio da corrisponderci a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922. Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo. Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto⁽⁴⁾.

Art. 3. Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.

Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

Art. 4. I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le Casse nel modo seguente: un terzo è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798; i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

Art. 5. La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.

Art. 6. Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, sono ammessi a richiesta, a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni: che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti siano reinscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi; che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni prescritte dalla giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense in questi casi è corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasessantenni, senza bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla

⁽⁴⁾ Integrato dal 3° comma art. 4 legge n. 1140/1970.

Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera d) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Art. 7. La legge 5 luglio 1965, n. 798, è modificata come segue: al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: " alle giunte provinciali amministrative "; al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: " ed alle commissioni tributarie "; al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " I) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette "; al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " delle giunte provinciali amministrative e " nonché le parole: " lire 2.000 (1,03 €) per le decisioni di cui alla lettera 1) "; al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: " c) contributo di lire 3.200 (1,65 €) per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile ". La legge 3 febbraio 1963, n. 100, è modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: " sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali " nonché: " sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie c; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " I) da lire 250 (0,13 €) sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali "; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ". La legge 9 febbraio 1963, n. 160, è modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: " sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali " nonché: " sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie "; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " I) da lire 250 (0,13 €) sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali "; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: " e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ".

Art. 8. Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, [nonché al prelievo stabilito nel primo comma]⁽⁵⁾ dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonché alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insorta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968. SARAGAT-
Visto, il Guardasigilli: REALE MORO - REALE - Bosco - PRETI

⁽⁵⁾ Sostituito dal 4° comma art. 4 legge n. 1140/1970.

Legge 23 dicembre 1970 n. 1140

Adeguamento della Legislazione sulla Previdenza e sull'Assistenza dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali
(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1971)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

CAPO I
AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 1. Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali; dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.

Art. 2. Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500 (42,09 €) (1), senza distinzione di età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".

Art. 3. La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza; a seconda che il sindaco appartenga all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 4. Alla lettera a) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita,

sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ".Alla lettera b) dell'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole " su ogni delega di rappresentanza ", le altre " relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta " e, dopo le parole " su ogni delega o mandato di rappresentanza "" le altre " relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta ".All'ultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: " o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ".Al primo comma dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole " nonché al prelievo stabilito nel primo comma " sono sostituite con le seguenti " nonché al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma ".

Art. 5. La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali: a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse; b) al compimento del 70° anno di età purché abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

Art. 6. L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a L. 1.300.000 (671,39 €) annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

Art. 7. La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.
Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.
L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 (671,39 €) annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 8. La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.
La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.
L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti dell'allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.
Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 (335,70 €) annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 9. La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1.300.000 (335,70 €) annue per

le pensioni dirette ed a lire 650.000 (671,39 €) annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520.000 (268,56 €) annue.

Art. 10. Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 non al giugno 1969. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11. L'indennità una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dello iscritto è corrisposta: a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso art. 7; b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi; c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire (516,46 €), essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

Art. 12. I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purché presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963,

nonché le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza all'età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età. Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di 3 anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare. In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo. Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 650 (335,70 €) anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1.300.000 (671,39 €) annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto. In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di R.M. C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione (516,46 €) e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100.000 (51,65 €) mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; quest'ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100.000 lire (51,65 €) mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

Art. 13. Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160:

un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

un fondo per l'assistenza. Alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

Art. 14. Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'art. 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n.

160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali deficità tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonché le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

Le rimanenti somme sono così ripartite :

il 57% al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

il 36% al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

il 7% al fondo per l'assistenza.

Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 15. I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 16. Oltre a quanto previsto dall'art. 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono alla attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.

Art. 17. Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

Art. 18. Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione. Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

Art. 19. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge; 2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro; 3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

Art. 20. Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie principali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;

b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 21. Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.

CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22. Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme conte-

nute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità una tantum a norma dello art. 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.

Art. 23. Sono abrogati il primo comma dell'art. 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160. Al primo comma dell'art. 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: a 3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali “.

Art. 24. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970 SARAGAT

Visto, il Guardasigilli: REALE COLOMBO - DONAT CATTIN – REALE

Elevato dall'art. 4 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.

Legge 5 marzo 1990, n. 45.

“Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. .”

Publicata nella Gazzetta Uff. 9 marzo 1990, n. 57.

1. Facoltà di ricongiunzione.

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.

2. Modalità di ricongiunzione.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTATÀ con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.

3. Esercizio della facoltà.

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

4. Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento.

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

5. Determinazione del diritto e della misura della pensione.

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

6. Coincidenza di periodi di contribuzione.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Facoltà per i superstiti.

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

8. Esclusione dall'applicazione di disposizioni.

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576 all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

9. Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato (5/cost).

10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 30 dicembre 1991, n. 414.

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE del 31-12-1991 - Serie generale - n. 305

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Prestazioni

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di seguito denominata "Cassa" corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità,
- c) di inabilità e di invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) indennità una tantum;
- b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d).

5. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali

6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, purché l'iscritto non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

Art. 2

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva Iscrizione e contribuzione, 2;1 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 11, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato

il contributo minimo previsto dall'articolo 11, comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari a sedici volte il contributo annuo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dall'articolo 17.

4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'articolo 11, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della presente legge, si prende in considerazione a tal fine il contributo soggettivo minimo fissato per lo stesso anno.

5. Se la media di cui al comma 2 è superiore a lire 42,3 milioni (21.846,13 €), la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni (21.846,13 €) fino a lire 63,4 milioni (32.743,37 €);

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni (32.743,37 €) fino a lire 74,1 milioni (38.269,46 €);

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni (38.269,46 €).

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 17.

8. Alle scadenze indicate dall'articolo 15, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.

Art. 3

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato.

3. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità stessa.

Art. 4

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni (12.394,97 €) annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 17; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo almeno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, ferma restando la misura del minimo della pensione prevista dall'articolo 2, comma 4.

4. La Cassa acceda ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

1. Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla approvazione di tale regolamento, l'accertamento della inabilità e della invalidità si effettua con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilità o di invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7

Pensioni di reversibilità ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
 - a) al coniuge; nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minore, o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
 - b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.
3. la pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui a! comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'articolo 2, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi

universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

Art. 8

Compatibilità fra trattamenti pensionistici

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'istituto erogatore.

Art. 9

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.

2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire (0,52 €) superiori.

Art. 10

Erogazioni a titolo assistenziale

1. Il trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1953, n. 160, può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'articolo 12; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.

2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.

3. Il regolamento per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 è deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, è accertata dalla giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal comitato dei delegati.

Art. 11

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti

percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef:

- a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni (25.822,84 €): 6 per cento;
 - b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni (25.822,84 €): 1,8 per cento.
2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000 (929,62 €).
 3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
 4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
 5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 12

Contributo integrativo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 20, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma I non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.

Art. 13

Frazionabilità dei contributi

1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 14

Reddito professionale

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 15

Variabilità dei contributi

1. Le percentuali di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere sanate ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La percentuale di cui all'articolo 12 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e sull'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e la misura del contributo minimo, di cui ai commi 1 e 2, devono essere aumentati, in misura percentuale uguale, quando l'importo delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza di cui all'articolo 26, che non deve essere inferiore a tre volte l'importo complessivo delle pensioni erogate nell'ultimo anno. Le percentuali possono essere diminuite sempre in misura percentuale uguale, quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

6. Alla Cassa si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Art. 16

Soppressione dei contributi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, sono soppressi per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, per la quota spettante alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e per la quota spettante alla

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e penti commerciali, con decorrenza dal primo giorno, rispettivamente, del secondo, del quinto e del settimo anno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla soppressione dei contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, la vendita delle relative marche ai rivenditori di valori bollati può essere affidata, mediante stipula di apposita convenzione, alle federazioni dei rivenditori stessi, ad enti, società ed altre organismi che possono operare su tutto il territorio nazionale. Nella cessione dei valori assicurativi è da intendersi aggio lo sconto sul prezzo facciale riconosciuto sia ai distributori primari che ai rivenditori di valori bollati, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni.

4. I consigli di amministrazione delle Casse emittenti hanno facoltà di adeguare l'aggio riconosciuto ai rivenditori di marche assicurative a quello fissato per le marche da bollo, al regime fiscale delle quali l'aggio medesimo è assimilato.

Art. 17

(Rivalutazione dei redditi)

1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.

3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione

Art. 18

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati con delibera del consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 5, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 11, comma I, nonché il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, arrotondando i relativi importi alle centomila (51,64 €) lire superiori, per i limiti di reddito, e alle diecimila lire (5,16 €) superiori, per il contributo minimo.

5. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi 1, 2, 3 e 4, la variazione percentuale viene determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Comunicazioni obbligatorie alle Cassa - Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e penti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita nonché quelle relative allo stato di famiglia.
2. Per il volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.
3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
7. Si intende infedele la comunicazione rese alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli emetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27.
10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi professionali devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale.
11. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini difformi per le comunicazioni di cui al presente comma, purché nel rispetto della normativa generale.

Art. 20

Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.
6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. La Cassa ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e i periti commerciali nonché i pensionati della categoria.
8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa.
9. Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei ruoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è elevato da trenta a sessanta giorni.

Art. 21

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni)

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19.
3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 22

Controllo dette comunicazioni

1. La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni sarà sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 23

Restituzione dei contributi

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o

siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi di cui all'articolo 11, nonché del contributo soggettivo convenzionale di cui all'articolo 29.

2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 che non hanno titolo alla pensione indiretta.

3. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'articolo 17, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reinscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.

Art. 24

Iscrizione alla Cassa

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui all'articolo 17, comma 2, una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.

3. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati.

4. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.

5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 11 e 12. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 17, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 11, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 12, rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

Art. 25

Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Il consiglio di amministrazione deve consegnare al collegio dei sindaci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.
4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve deliberare le proposte da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.
5. Quando si ravvisi l'urgenza di un accertamento in ordine all'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre la verifica tecnica prima della scadenza del quadriennio di cui al comma 4.

Art. 26.

Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:
 - a) il fondo per la previdenza;
 - b) il fondo per l'assistenza.
2. L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartito:
 - a) il 5 per mille dell'importo residuo assegnato al fondo per l'assistenza;
 - b) la parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.
3. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi prevista dall'articolo 23.
4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'articolo 10 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.
5. L'ammontare complessivo dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'uno per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Art. 27

Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:
 - a) data di inizio dell'attività professionale

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;
c) per ciascun anno del decennio precedente all'entrata in vigore della legge:

1) reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata

Art. 28

Riduzione dell'anzianità di iscrizione

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il quinto anno successivo, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra l'anno di compimento del settantesimo anno di età e l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione di anzianità di cui ai commi 1 e 2 è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che costoro possano far valere dopo il compimento dell'età pensionabile un'anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che abbiano prodotto domanda di pensione di invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), è ridotto a cinque anni.

6. Le iscrizioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Art. 29

Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base di calcolo, per ciascuno dei quindici anni anteriori alla data predetta, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento della data di entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 31 della presente

legge, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui all'articolo 2, comma 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

Pensioni in corso

1. I titolari di pensioni liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 32 della presente legge, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla stessa, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 12, e conti-nuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutabile ai sensi dell'articolo 18.

2. Da misura del trattamento di pensione non può comunque essere inferiore a quella determinata a norma dell'articolo 2, comma 4.

Art. 31

Contribuzione integrativa per il periodo progressivo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 29, in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo integrativo può essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'articolo 32 della legge 9 feb-braio 1963, n. 160.

4. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, il reddito annuo professionale è pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

Art. 32

Riliquidazione delle pensioni

1. I titolari di pensioni erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 31 e con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento di tale contributo integrativo del contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 29.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per i dieci anni anteriori all'anno di decorrenza del pensionamento ed all'anno di entrata in vigore della presente legge. La con-

tribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, devono corrispondere il contributo integrativo nelle stesse percentuali previste per le pensioni ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, i versamenti integrativi possono essere effettuati con riferimento ad un periodo massimo di dieci anni anteriori all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, o anteriori all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette, e comunque per il periodo compreso nel decennio anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità maturata all'anno del pensionamento. Ai fini del calcolo della media decennale prevista dall'articolo 2, comma 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli Articoli 29 e 31.

5. Al pensionato che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3. In tal caso, se il pensionato ha continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, purché il medesimo ne faccia domanda e versi per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi integrativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, restando assoggettato per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

Art. 33

Pensionati di altra Cassa di previdenza

1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'articolo 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

Art. 34

Iscritti in più albi professionali

1. L'iscritto alla Cassa, che sia iscritto o che si iscriva anche ad albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni al cui albo è iscritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data della nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

3. Il mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa e la restituzione d'ufficio dei contributi a norma dell'articolo 23, comma 1.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'esercizio della professione alla cui Cassa il ragioniere o il perito commerciale mantiene l'iscrizione.

5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per la quale il professionista ha optato, nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

Art. 35

Indennità, compensi e rimborsi spese

1. L'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
“ Art. 15. - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro “
2. Il consiglio di amministrazione può autorizzare la stipula di una poli assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.

Art. 36

Delega di funzioni

1. All'articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:” Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo “.
2. All'articolo 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
g.) “esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti” .

Art. 37

Direttore generale

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa e preposto un direttore generale, il quale:
 - a) coordina il funzionamento degli uffici della Cassa;
 - b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
 - c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.
2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.
3. Salvo diversa disposizione legislativa di carattere generale, le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i direttori generali degli enti di secondo livello della stessa categoria soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 38

Comitato dei delegati

1. L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
“ Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati è composto dei rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione “.

Art. 39

Consiglio di amministrazione

1. L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
“ Art. 8. - 1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:
a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.
4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti “.

Art. 40.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili.
 2. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
- Data a Roma, addì 30 dicembre 1991
COSSIGA Visto, il Guardasigilli. MARTELLI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

**DISCIPLINA APPLICATIVA DEL RISCATTO DI LAUREA,
PRATICANTATO, PERIODI PREGRESSI E SERVIZIO MILITARE**

La presente nota ha ad oggetto l'applicazione del comma 4 dell'art. 38 del nuovo Regolamento di Esecuzione approvato con decreto interministeriale in data 29 gennaio 2001 e pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2001, recante la previsione del riscatto presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei periodi afferenti corsi di laurea e minilaurea, di Praticantato, di Periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione e di Servizio militare.

E' PERTANTO RISCATTABILE :

- il periodo legale del corso di laurea o minilaurea, qualora sia risultato utile all'iscrizione all'albo;
- il periodo del servizio militare obbligatorio, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2.
- il periodo di praticantato, per non più di tre anni, purché ritenuti utili all'iscrizione all'albo ;
- i periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato; per il riscatto del servizio militare o servizio equipollente, sono considerati riscattabili anche le frazioni d'anno.

I periodi coincidenti tra di loro e/o con periodi coperti da contribuzione presso qualunque forma di previdenza obbligatoria, non verranno presi in considerazione.

Fermo restando la non sovrapposizione dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.

I periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione, s'intendono quelli relativi a totale o parziale carenza sia della contribuzione soggettiva che integrativa e s'intendono riscattabili per anni interi.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare richiesta di riscatto:

I ragionieri e periti commerciali che risultano regolarmente iscritti alla Cassa.

Il riscatto può inoltre essere esercitato:

- a) da chi è stato cancellato dalla Cassa, all'atto del perfezionamento dei requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- b) dai titolari di pensione di invalidità che proseguano l'esercizio dell'attività professionale.
- c) dai superstiti dell'iscritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione indiretta, entro due anni dal decesso dell'interessato, purché il decesso del de cuius si sia verificato successivamente alla data del 29 gennaio 2001.

PERIODI RISCATTABILI

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato; per il riscatto del servizio militare o servizio equipollente, sono considerati riscattabili anche le frazioni d'anno.

I periodi coincidenti tra di loro e/o con periodi coperti da contribuzione presso qualunque forma di previdenza obbligatoria, non verranno presi in considerazione.

Fermo restando la non sovrapposizione dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale e del servizio militare, sostitutivo o equiparato. I periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione, s'intendono quelli relativi a totale o parziale carenza sia della contribuzione soggettiva che integrativa e s'intendono riscattabili per anni interi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di riscatto deve essere corredata da:

per il riscatto del corso legale di laurea o minilaurea, certificato rilasciato dall'Università che attesti il conseguimento del diploma suddetto e gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale;

per il servizio militare, copia del foglio matricolare o stato di servizio rilasciato dal distretto militare o dalle Capitanerie di porto;

per il praticantato l'indicazione del periodo per il qual è richiesto il riscatto medesimo (da a) in forma di autocertificazione;

per i periodi pregressi di iscrizioni scoperti da contribuzione per intervenuta prescrizione è sufficiente l'indicazione dell'anno o degli anni che si vogliono riscattare

- la dichiarazione di non aver usufruito di altra forma di riscatto, per analoghi periodi, presso altra Forma Previdenziale

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 180 gg dalla data della domanda, la Cassa provvede a comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico.

Il versamento dell'onere può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati - da maggiorare dell'interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31/12 dell'anno precedente - secondo il piano di ammortamento indicato dalla Cassa, in sede di comunicazione dell'onere, o prescelto dal richiedente.

Il richiedente è considerato rinunciatario ove entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'onere non manifesti la volontà di adesione e provveda contestualmente o alternativamente:

-a versare l'intero importo dovuto;

-a versare un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate dalla Cassa nell'ipotesi di rateazione massima;

-a presentare una richiesta di rateazione diversa da quella proposta dalla Cassa, con contestuale versamento di almeno una rata risultante dalla divisione dell'onere della riserva matematica per il numero delle rate prescelto (in tal caso, la Cassa comunicherà successivamente il piano di ammortamento contenente anche l'indicazione della maggiorazione corrispon-

dente all'interesse annuo composto, al tasso stabilito dall'art. 2 - comma 3 L.45/90).

Nel caso di pagamento integrale del riscatto l'aveute diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di riscatto configurandosi la fattispecie civilistica di perfezionamento dell'obbligazione contrattuale.

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITÀ

per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) dello Statuto della Associazione nonché degli articoli 51, 52 e 53 del Regolamento di esecuzione approvati contestualmente al presente regolamento al sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 1

Domanda di pensione.

1 - L'iscritto, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art. 51, comma 1 o all'art. 52, comma 1, del Regolamento di esecuzione dell'Associazione, che intenda conseguire la pensione di inabilità o quella di invalidità, indirizza alla Cassa, per il tramite del Presidente del Collegio cui è iscritto, domanda redatta in doppio originale in carta semplice.

2- Ai fini dell'accertamento della condizione di inabilità o di invalidità, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato medico rilasciato da specialista di sua fiducia che, previa indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, nonché individuazione dell'epoca in cui è insorta la condizione di inabilità o di invalidità, attesti rispettivamente:

-per il caso di inabilità, la esclusione in modo permanente e totale, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, della capacità del richiedente all'esercizio della professione;

-per il caso di invalidità, la riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione, determinata da infermità o difetto fisico o mentale successivi all'iscrizione ovvero conseguente ad aggravamento o all'insorgenza di nuova infermità verificatisi dopo l'iscrizione.

3- Per conseguire l'incremento di anzianità di iscrizione e di contribuzione, previsto dall'art. 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione il richiedente deve produrre una autocertificazione concernente l'ammontare dei redditi diversi da quello professionale, sia imponibili sia esenti da imposta, fruiti nel triennio precedente la domanda di pensione.

4- Nel caso in cui l'inabilità o l'invalidità sia derivata da infortunio, la domanda, ai fini previsti dall'art. 1916 c.c., deve essere integrata dalla indicazione degli elementi concernenti:

a) i fatti e le eventuali responsabilità delle persone che abbiano determinato l'infortunio;
b) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i responsabili dell'infortunio o loro aventi causa.

c) il titolo alla corresponsione dell'indennizzo o all'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto medesimo.

5- La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa a ciascuno degli elementi di cui al comma precedente.

Art. 2

Trasmissione della domanda.

1- Il Presidente del Collegio che riceve la domanda trasmette immediatamente alla Cassa uno degli originali, corredato di copia della documentazione allegata; trasmette altresì l'altro originale, corredato della documentazione originale, al Presidente della Commissione Medica Distrettuale di cui al successivo articolo, disponendo contemporaneamente la nomina degli altri due componenti la Commissione medesima.

Art. 3

Commissione Medica Distrettuale.

1- L'accertamento tecnico-sanitario, sia dello stato di inabilità sia dello stato di invalidità, compete ad apposita Commissione Medica Distrettuale costituita volta per volta presso il Collegio di appartenenza dell'interessato.

2- La Commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo titolare di insegnamento di medicina del lavoro o di medicina legale, ovvero da un primario ospedaliero responsabile per le stesse discipline, ovvero ancora dal medico provinciale, operanti nell'ambito del distretto su cui insiste il Collegio cui è iscritto il richiedente; essa è composta da altri due medici specialisti nominati in ragione della invalidità denunciata dal richiedente.

3- Il Presidente di ciascuna Commissione è nominato per un biennio dal Presidente della Cassa che sceglierà nell'ambito di una rosa di tre medici segnalati dal Presidente di ciascun Collegio fra quelli operanti nel medesimo territorio del Collegio o fra quelli operanti nel territorio dei distretti limitrofi. Gli altri due componenti sono nominati, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pensione, direttamente dal Presidente del Collegio competente in relazione all'iscrizione del richiedente. La nomina viene comunicata al Presidente della Commissione Medica Distrettuale, all'interessato ed al Presidente della Cassa.

4- La Commissione Medica Distrettuale siede presso la sede del Collegio di pertinenza.

5- Qualora il Presidente del Collegio ometta di nominare i due membri della Commissione Medica Distrettuale entro il termine indicato, provvede immediatamente il Presidente della Cassa.

Art. 4

Procedimento e modalità dell'accertamento.

1 - Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, il Presidente della Commissione Medica Distrettuale convoca l'interessato presso lo studio medico individuato dallo stesso Presidente o, in caso di suo impedimento fisico, dispone l'accesso della Commissione al luogo eventualmente a tal fine indicato nella domanda, per sottoporlo a visita di accertamento dello stato di inabilità o di invalidità.

2- Previa comunicazione al Presidente della Commissione, della intenzione di avvalersi di un proprio consulente medico, l'interessato ha facoltà di farsi assistere a sue spese nel procedimento di cui al precedente comma, indicando il nome del consulente in tempo utile per la partecipazione alla visita di accertamento ed alle altre attività collegiali; il consulente di parte potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla Commissione.

3- Non si dà luogo al procedimento di cui al presente articolo nell'ipotesi in cui i componenti la Commissione Medica Distrettuale ritengano univocamente che l'esame della documentazione allegata alla domanda sia sufficiente per l'accertamento della inequivoca esistenza di una malattia palese ed irreversibile; di tale eventuale giudizio il Presidente della Commissione dà comunicazione all'interessato ed al Presidente della Cassa, che dispone l'accoglimento della domanda.

Art. 5

Esito dell'accertamento e trasmissione dei relativi atti.

1- Espletato il procedimento accertativo, la Commissione predispone nel termine di trenta giorni dalla visita iniziale una relazione in cui vengono motivatamente illustrati gli elementi eziopatogenetici della infermità, la data della insorgenza dell'infermità medesima nonché: -nell'ipotesi di domanda di pensione per inabilità, la data in cui è stata eventualmente perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio dell'attività professionale, ancorché successiva alla data di presentazione della domanda di pensione;

-nell'ipotesi di domanda di pensione per invalidità, la data in cui risulta ridotta al di sotto di un terzo la capacità professionale del richiedente, ancorché successiva alla data di presentazione della domanda di pensione.

La Commissione esprime il suo giudizio in ordine alla possibilità che la condizione di invalidità sia suscettibile di revisione, indicando in tal caso il tempo ragionevole di effettuazione della relativa visita.

2- La Commissione Medica Distrettuale trasmette al Presidente della Cassa detta relazione, corredata degli originali di tutti gli accertamenti eseguiti, insieme con tutti i documenti prodotti dal richiedente e con gli eventuali rilievi del consulente medico di parte.

3- Il Presidente della Commissione Medica Distrettuale può disporre, motivando con riferimento alla complessità dell'accertamento, la proroga del termine di cui al precedente comma 1 per un ulteriore periodo massimo di trenta giorni.

4- La Commissione decade automaticamente ove non esaurisca, senza giustificato motivo, l'incarico di cui al presente articolo; in tal caso, il Presidente della Cassa dispone immediatamente per la nomina di una nuova Commissione.

Art. 6

Concessione della pensione.

1- La Giunta, ove rilevi, dall'esame della domanda corredata della documentazione fornita dal richiedente e della relazione della Commissione Medica Distrettuale, la sussistenza dei requisiti contributivi e dei presupposti tecnico-sanitari, dispone per la concessione della pensione richiesta, determinandone l'entità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento di esecuzione; la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda stessa o da quello di effettiva insorgenza dello stato di invalidità od inabilità, successivo alla data della domanda, accertato a cura della Commissione Medica Distrettuale.

2- Il provvedimento di concessione della pensione viene tempestivamente comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, con la specificazione, nel caso di pensione di invalidità, se trattasi di pensione revisionabile o non revisionabile.

3- Nel caso di pensione di inabilità, viene assegnato all'interessato il termine di sessanta giorni dalla ricezione, entro il quale l'interessato stesso, se non vi abbia già provveduto, deve chiedere la cancellazione dall'albo, pena la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 7

Revisione e revoca.

1- Il procedimento di revisione infradecennale di cui all'ultimo comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione per le pensioni di inabilità e quello di accertamento della persistenza dell'invalidità, previsto dall'art. 52, comma 4 del Regolamento di esecuzione per la pensione di invalidità, sempre che il relativo trattamento non sia stato dichiarato non revisionabile, si avviano d'ufficio con l'invito del Presidente della Cassa al Presidente del Collegio competente a costituire la Commissione Medica Distrettuale secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 e si svolge con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Art. 8

Conservazione del beneficio di maggiore anzianità.

1 - Al fini della conservazione del beneficio della maggiore anzianità di cui all'art. 51, comma 2 del Regolamento di esecuzione, l'interessato autocertifica ogni tre anni la consistenza dei suoi redditi non professionali, imponibili e non, con riferimento per il primo triennio al reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.

Art. 9

Rigetto e ricorso.

1- La Giunta, ove rilevi, dall'esame della domanda corredata della documentazione fornita dal richiedente e della relazione della Commissione Medica Distrettuale ed indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti contributivi, la carenza dei presupposti tecnico-sanitari per l'attribuzione del trattamento pensionistico richiesto, dispone per il rigetto della domanda di pensione. Del provvedimento di rigetto e della relativa motivazione viene data tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ritorno, in cui si fa espresso riferimento alla facoltà di proporre ricorso.

2- Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione della Cassa, anche tramite raccomandata a.r., facendo in tal caso fede la data dell'invio postale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

3- Il ricorrente può chiedere di essere sottoposto ad ulteriore visita medica da parte della Commissione Medica d'Appello. Detta visita può essere disposta tanto dal Presidente della Cassa, all'atto della ricezione del ricorso, quanto dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame di questo.

Art. 10

Ricorso avverso altri provvedimenti della Giunta.

1 - Avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione che la Giunta può motivatamente emanare, è ammesso ricorso con le modalità e nei termini di cui all'articolo precedente. La competenza tecnico-sanitaria nel caso è riconosciuta alla Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 11

Commissione Medica di Appello.

1- La Commissione Medica d'Appello, con sede in Roma presso la Cassa, viene nominata per un biennio dal Presidente della Cassa, che sceglie il Presidente fra i docenti universitari di ruolo titolari dell'insegnamento di medicina del lavoro o di medicina legale, ed altri due componenti fra specialisti delle stesse discipline. I componenti della Commissione Medica d'Appello non possono cumulare la qualità di componenti delle Commissioni mediche distrettuali.

2- In caso di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, di recarsi presso detta Commissione, la visita in sede di appello viene disposta nel luogo ove trovasi il richiedente, provvedendosi alla nomina, in via straordinaria, di apposita Commissione Medica di Appello locale, con le modalità di cui al comma 1, a cura del Presidente della Cassa, il quale può eventualmente rivolgere richiesta di segnalazione di una rosa di nominativi al Presidente del Collegio di appartenenza del richiedente.

3- Al procedimento di accertamento dinanzi alla Commissione Medica d'Appello si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. All'atto della visita, l'interessato deposita presso la Commissione l'eventuale ulteriore documentazione clinica acquisita successivamente al deposito di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 12

Spese mediche. Documentazione clinica.

1- Le spese mediche della Commissione Medica Distrettuale, dei medici fiduciari, della Commissione Medica d'Appello, nonché quelle relative ad accertamenti sanitari disposti dalle Commissioni, sono comunque a carico della Cassa.

2- Restano a carico integrale dell'interessato le spese relative alla documentazione clinica eventualmente depositata presso le Commissioni ex art. 4, comma 2 o ex art. 11, comma 3, nonché quelle dei propri consulenti.

Art. 13

Decesso del richiedente.

1- Qualora il richiedente deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la Commissione Medica effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta anche dai superstiti interessati ed il provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico potrà essere adottato ex tunc anche ai fini della reversibilità della pensione stessa. Il provvedimento è adottato dalla Giunta, sentito il Medico fiduciario. In caso di diniego, i superstiti aventi titolo alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

PENSIONI 2001

REDDITO CONVENZIONALE - per gli anni antecedenti al 1992 - per chi non ha versato la contribuzione integrativa ex art. 31 Legge 414/91-secondo l'anno di maturazione della pensione

anno	lire	euro	anno	lire	euro
1992	28.129.750	14.527,80	1997	35.150.935	18.153,94
1993	29.648.756	15.312,30	1998	35.761.351	18.469,20
1994	30.886.465	15.951,53	1999	36.402.710	18.800,43
1995	32.096.044	16.576,22	2000	36.979.369	19.098,25
1996	33.840.089	17.476,95	2001	38.366.166	19.814,47

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI REDDITI

Anno	Diritto pensione anno1992	Diritto pensione anno1993	Diritto pensione anno1994	Diritto pensione anno1995	Diritto pensione anno1996	Diritto pensione anno1997	Diritto pensione anno1998	Diritto pensione anno1999	Diritto pensione anno2000	Diritto pensione anno2001
1977	4,2112						5,3596	5,4560	5,5422	5,7501
1978	3,7467	3,952					4,7664	4,8520	4,9287	5,1136
1979	3,2382	3,415	3,558				4,1182	4,1923	4,2585	4,4182
1980	2,6740	2,819	2,937	3,052			3,3994	3,4605	3,5152	3,6471
1981	2,2528	2,375	2,474	2,571	2,709		2,8639	2,9154	2,9614	3,0725
1982	1,9370	2,041	2,127	2,209	2,329	2,4196	2,4616	2,5058	2,5454	2,6409
1983	1,6844	1,775	1,850	1,922	2,026	2,1042	2,1407	2,1792	2,2136	2,2966
1984	1,5229	1,605	1,673	1,737	1,832	1,9029	1,9359	1,9707	2,0018	2,0769
1985	1,4023	1,478	1,540	1,600	1,686	1,7522	1,7826	1,8146	1,8433	1,9125
1986	1,3217	1,393	1,452	1,508	1,590	1,6515	1,6801	1,7103	1,7373	1,8025
1987	1,2636	1,332	1,388	1,442	1,520	1,5786	1,6059	1,6348	1,6606	1,7229
1988	1,2034	1,269	1,322	1,374	1,448	1,5041	1,5301	1,5576	1,5822	1,6416
1989	1,1289	1,119	1,240	1,288	1,358	1,4108	1,4353	1,4611	1,4842	1,5398
1990	1,0640	1,122	1,169	1,215	1,281	1,3297	1,3528	1,3771	1,3988	1,4513
1991	1,0000	1,054	1,098	1,141	1,203	1,2496	1,2713	1,2941	1,3146	1,3639
1992		1,000	1,042	1,083	1,141	1,1855	1,2060	1,2277	1,2471	1,2939
1993			1,000	1,039	1,095	1,1377	1,1574	1,1782	1,1968	1,2417
1994				1,000	1,054	1,0946	1,1136	1,1336	1,1515	1,1947
1995					1,000	1,0390	1,0570	1,0760	1,0930	1,1340
1996						1,0000	1,0173	1,0356	1,0520	1,0914
1997							1,0000	1,0180	1,0341	1,0728
1998								1,0000	1,0158	1,0539
1999									1,0000	1,0375
2000										1,0000

Le nuove tariffe in euro per Ragionieri Commercialisti

**SCAGLIONI DI REDDITO PER IL CALCOLO
DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

Percentuale	1992	1993	1994	1995	1996	1997
2% fino a	42.300.000 21.846,13	44.900.000 23.188,91	47.000.000 24.273,47	49.000.000 25.306,39	51.200.000 26.442,59	53.900.000 27.837,03
1.71% fino a	63.400.000 32.743,37	67.200.000 34.705,90	70.300.000 36.306,92	73.300.000 37.856,29	76.500.000 39.508,95	80.600.000 41.626,43
1.43% fino a	74.100.100 38.269,51	78.500.000 40.541,87	82.200.000 42.452,76	85.700.000 44.260,36	89.400.000 46.171,25	94.200.000 48.650,24
1.14% fino a	oltre senza alcun limite					

1998		2000	
2% fino a	55.300.000 28.560,07	2% fino a	57.200.000 29.541,33
1,30% da 55.300.001 28.560,07	a 87.200.000 45.035,04	1,30% da 57.200.001 29.541,34	a 90.100.000 46.532,77
0,65% da 87.200.001 45.035,05	oltre senza alcun limite	0,65% da 90.100.001 46.532,78	oltre senza alcun limite
1999		2001	
2% fino a	55.300.000 28.560,07	2% fino a	57.200.000 29.541,33
1,30% da 55.300.001 28.560,07	a 87.200.000 45.035,04	1,30% da 57.200.001 29.541,34	a 90.100.000 46.532,77
0,65% da 87.200.001 45.035,05	oltre senza alcun limite	0,65% da 90.100.001 46.532,78	oltre senza alcun limite